RISPOSTA
AL CAPITOLO VII. DEL LIBRO I.
DELLA RICERCA
DI GIACOMO CASSANO,
IL QVALE FONDA LE PRETENSIONI
DELLA CORONA DI FRANCIA
SOPRA IL
DVCATO DI MILANO;
DEDICATA
AL RE NOSTRO SIGNORE
FILIPPO QVARTO,
IL GRANDE, IL VINCITORE.
DAL
DOTTORE LVIGI CVSANO,
MARCHESE DI PONTE,
Del Consiglio di S. M. nel Supremo d'Italia,
e
Tradotta dalla Lingua Spagnuola
nell'Italiana
DA LODOVICO CADAMOSTO.

All'Illustriss. & Eccellentiss. Signor Don Federico Enriquez, Maestro di Campo generale dell'Essercito d'Alsatia, Ambasciadore Straordinario per S. M. nel Tirolo, del suo Consiglio Segreto, e Castellano di Milano &c.

Ill.mo & Ecc.mo Sig.re

Appena comparue dal suo natio Cielo di Spagna nel nostro d'Italia questo di fecondissimo Ingegno, Parto felice, quando vn Signore Spagnuolo spiritosissimo, e Ministro de' supremi; il giudicò degno d'essere Italianato, acciò con tale diuisa vniuersalmente riconosciuto, e praticato, ne fosse da tutti ammirato, ed insieme honoratane la Patria del suo Genitore. Quindi trapportato cotesto Signore dal proprio disiderio, secondatogli, per quanto ei disse, da alcuni altri dello stesso parere: egli ne scelse me all'effetto, da queste Carceri, come forsi più otioso, men' impedito ad vna spedita traduttione. Vbbidij velocemente, portatoui anche da vna mia in-

cli-

clinatione naturale di vedere promulgarsi Dimostrationi sì fine del legittimo Possesso in questo Stato di Milano del Rè Catolico N. S. da Penna, che eruditissima, emula degli Eserciti armati, abbatta, e confonda chi ne sente falsamente in contrario. Terminata dunque questa popo di fatica negl'incommodi del luogo, riuerentissimo n'inuio l'Opera à V. E. Prima perche hauendo ella in serbo, ed in custodia il cuore di questo Dominio, (tanto felicemente con soaue rigore guardato dall'incomparabile sua prouidenza) ben si doueano alla stessa Vigilanza, e Difesa li suoi Precordi. Poi per essermi paruta materia proportionata à suoi Nobili Studi Militari, e Politici, colla pratica de' quali e nell'Armi con Capitanati, e Generalati; e nelle Politiche con Ambascerie, e Gouerni insigni ella si auanzò, e non à salti per fortuna; ma successiuamente, e per Virtù, l'vn'honore acquistandone l'altro: anzi con disusata Ritentione de'primi nell'imprenderne li secondi, onde giusta i suoi alti Natali di Regia Stirpe, magnanima sempre, indefessa, e prudentissima esercendone i Carichi Grauissimi presagisce il mondo, che tale à S.M. si prepari Regio Atlante all'immensa Mole delle sue Monarchie. Finalmente per mio proprio in-

teresse,

teresse, ed è, che vn tenuissimo ossequio della deditissima seruitù mia à V. E. coll' opportuna occasione della stampa, che è immortale, parmi rappresenterà mal grado delle mie debolezze, testimonio indelebile delle mie obligationi, che quì protesto infinite alla benigna protettione di V. E., la quale humilmente supplico à restar seruita di gradire con l'ingenita sua generosità quest' vfficio della diuotione, e deditione mia, mentre le prego da Dio ogni essaltatione, e salute.

Dall' Officio del Capitano di Giustitia a' 4. di Decembre 1645.

Di V. E.

Humiliss. ed Obligatiss. ser.

Lodouico Cadamosto.

Ill.^mo & Exc.^mo Dño

D. FEDERICO ENRICIO

Arcis Præfecto &c.

Eiusdem Ludouici Cadamusti.

Anagrammatismus.

DOM. FEDERICVS ENRICIVS.

CVRIS, ET VI DEFENDIS COR.

Tetrasthicon.

Consilio hi mentis certant, hi robore dextræ,
Præsidium constans Arcis vtrumque tenet.
Cor scit mẽte, valet dextrâ; tu prouidè CVRIS,
ET VI DEFENDIS COR simul Insubriæ.

All' Eccellentiss. Sighor

DON FEDERICO ENRIQVEZ

Castellano di Milano &c.

Si allude all' Arme dello stesso Signore.

Del M. R. P. Don Gio. Battista Scopa C. R. S.

SONETTO.

On l'arti tue, Signor, con tromba lbera
Animare a la pugna e cori, e mani,
Et or ne' campi Insubri, or ne' Germani
Seminar morti, e mieter fama altera.

Son tuoi trofei d'assalitrice schiera
La superbia adeguar da i valli a i piani,
E ne le fosse vmili in monti vmani
Precipitata alzar turba guerriera.

Or c'hà 'l Monarca Ispano a la difesa
De' Regni suoi sì forte Scudo eletto,
Fia rintuzzata ogni nemica offesa.

Ne frà gli acciarì è 'l tuo valor ristretto;
In te son l'armi, ond' è l'Insubria illesa,
Che in cor tieni il LEON, le ROCCHE in petto.

Ill.^mo & Exc.^mo Dño

D. FEDERICO ENRICIO

Arcis Præfecto &c.

Eiusdem Ludouici Cadamusti.

Anagrammatismus.

DOM. FEDERICVS ENRICIVS.

CVRIS, ET VI DEFENDIS COR.

Tetrastichon.

Consilio hi mentis certant, hi robore dextræ,
Præsidium constans Arcis vtrumque tenet.
Cor scit mēte, valet dextrâ; tu prouidè CVRIS,
ET VI DEFENDIS COR simul Insubriæ.

All' Eccellentiss. Signor

DON FEDERICO ENRIQVEZ

Castellano di Milano &c.

Si allude all' Arme dello stesso Signore.

Del M. R. P. Don Gio. Battista Scopa C. R. S.

SONETTO.

On l' arti tue, Signor, con tromba lbera
Animare a la pugna e cori, e mani,
Et or ne' campi Insubri, or ne' Germani
Seminar morti, e mieter fama altera.

Son tuoi trofei d' assalitrice schiera
La superbia adeguar da i valli a i piani,
E ne le fosse umili in monti umani
Precipitata alzar turba guerriera.

Or c' hà 'l Monarca Ispano a la difesa
De' Regni suoi sì forte Scudo eletto,
Fia rintuzzata ogni nemica offesa.

Ne frà gli acciari è 'l tuo valor ristretto;
In te son l'armi, ond' è l' Insubria illesa,
Che in cor tieni il LEON, le ROCCHE in petto.

Illustriss. D. D.

ALOYSIO CVSANO

MARCH. DE PONTE,

A Consilijs Supr mis rer. Italic. apud Potentissimum Hisp. Regem.

D. Didaci Alphonsi Arias Marliani

EPIGRAMMA.

DVm Cusane tonas rationũ pondere, Gallus
Infremit, & cedit te feriente locum.
Stant Aquilæ, Galli fugiunt, qui ponit in Armis
Ius totum, nullum se retinere videt.
Iam tua Iura tenes Galle, i nunc ponere cristas
Ius contra elatas disce superbe tuas.

Lectori.

Eiusdem D. Didaci

EPIGRAMMA.

GAllus in Insubriã gladio, calamoq; ruebat;
Vt calamo raperet, ꝙ nequit ense ferox.
Opposuit se se calamo Cusanus, & hostem
Protinus ignauum strauit ad interitum.
Discito, sit quantum Cusani fulmen in armis;
Vnica si Gallos penna agitata domat.

Illustriſs. D. Marchioni, & Regenti Cuſano.

Ludouici Cadamuſti.

Anagrammatiſmus.

I. C. MARCHIO ALOISIVS CVSANVS REGENS.

MVCRONE LEGIS SOLVIS IVRA CASSANI.

PEllæo Duce maior arte, mente es;
Si ferro dubij inuolucra lori
Eluſit Macedo; potente LEGIS
Tu MVCRONE tuæ Cuſane SOLVIS
CASSANI magis implicita IVRA.

+

De Opere

Illustriss. D. D.

ALOYSII CVSANI

I MARCH. DE PONTE

Apud S. R. C. M. in Supremo Italiæ Regentis

Petri Pauli Bonetti I. C. ex Coll. Iud. Cremonæ.

EPIGRAMMA.

QVæsieras falso nomen Cassane libello;
Hoc Nemesis tantum non tulit vlta nefas.
Excitat Heroam, qui ius tueatur Iberi
Principis, & iusto te simul ore notet.
I nunc, & docto tàm cedas Galle CVSANO,
Quàm vero falsum cedere iure debet.

Philippus Meda, Regius à Secretis apud Excell. Mediolani Senatum.

LEgibus armatam Lector meditare palæstrã,
Altisonæ pugnam Palladis æra cient.
Cassanus prior in campum descendit, alumnus
Armandi: Regis Lilia stemma refert.
De Mediolani contendere vult dominatu,
Insubricum Gallis arrogat imperium.
Hinc Bellouæsus, Magnus Carolusq; triũphans,
Atque Valentina, & Claudia: iure suo
Ludouicus adest, Franciscus, Maximiani
Diploma, inducens iurgia longa foro.
Insurgit contra clarus virtute Cusanus,
Hispani Regis iura tuendo sui.
Candidus in scuto veruex est tessera, serpens,
Qui vorat infantes, & Iouis ales adest.
Hinc Theodoricus, Amalaricus, & Recaredus,
Gothorum Reges, Insubriæ domini.
Viget Amalasiunta, adstat quoq; Mathasiunta,
Vincislaus, titulo qui decorare Ducis
Instituit Mediolanum, Galeazque Ioannem,
Virtutum Comitem, lumen & Italiæ.
Sigysmundus, Maximianus, in ordine quintus
Austriacæ Carolus gloria summa Domus.

Inclamant toties cessũ vi armisquè reposci
Ius Mediolani; tum violata dolent
Fœdera Matritum, Constantia, Camaracumq;
Vcrbinum, fractam Paxque Suessa fidem.
Non berè cõsultos Cassanus comprimat ausus,
Fas est, fallaci desinat ore loqui.
Cedat veridico, si mens est sana, Cusano;
Insubricumque sinat Imperium domino.
Liberet Italiam contraria fata requirunt,
Mucrones aliò dirigat ille suos.
Non opus est etiã nunc Martẽ accendere cãtu,
Tutior ære, mihi crede, receptus erit.
Consilia in melius referet: sua Lilia namque
Sordent, non redolent, quæ redolere solent.

De eodem.

Idem Meda.

CEdant arma togæ, concedat laurea linguæ,
Dicere Cusanus cum Cicerone potest.
Fortunata fuit nam si illo Consule Roma,
Euersor patriæ dum Catilina cadit.
Sic Mediolanum fœlix, hoc nonne Regentẽ,
Dixeris? & patriæ comperijsse Patrem?
Gallica Cassanum iam conterit arma cientem
Cusanus victor, & Pater Insubriæ.

Cas-

Idem.

Caſſani laboris merces.

ORabat tubicen, ne mactaretur ab hoſte,
Quod ſua non eſſet tincta cruore manus.
Aſpera (reſponſum) quin tu tormenta ſubibis,
Mortales cantu qui fera ad arma cies.
Quas Caſſane dabis pœnas? tua buccina totam
Europam miſcet ſanguine, & iniurijs?
Et violare docet paces, & fœdera ſancta.
Ah miſer, vltorem noueris eſſe Deum.
Sacrilegi exemplo moriere Cleonidis, ore
Deducto ridens, & tibi vim faciens.

Idem.

Laboris Caſſani præmium.

EXanimat Gallos iuris prudentia ſumma
Cuſani, locuples terret & hiſtoria.
Arguta ambages theſium dialectica ſoluit;
Errores falſæ vera notat Matheſis.
Auſtriacis titulum tollit doctrina Tyranni,
Rerum legitimos eſſe probans dominos
Eia age, qui verum, iuſtum perſcribis, & æquum,
Eſt tibi perpetuò laurea parta duplex.

Hieronymi Bossij Patritij Mediolan.

Operis Elogium

AD LECTOREM.

Adesdum, nobilis Lector:
Opus habes præ manibus
Quo
Nil disertius,
Eruditius nihil.
Dixissem aureum,
Ni foret pretiosius.
Eius enim pretium
Subtracta prædonibus Insubria,
Restituta legitimi Principis Dignitas
Est.
Dignum enimuerò fuisset,
Solaribus inscribi radijs:
Sed consultò atramenti vmbris expressum.
Nimirùm vt innotesceret,
Gallorum
Eam esse petulantiam, ac rapacitatem,
Quæ vel in tenebris videri queat.
Lege, & Viue.

Nouum Victoriæ Genus.

EPIGRAMMA.

DVm furit armorum rabies hostilis, & aruis
Insubricis Galli barbara signa ferunt;
Heroum, late crescens vberrima laudum,
Intexit capiti Laurea serta, seges;
Martẽ alij opponunt Marti, generosaq; miscent
Arma armis; Martis, pectore, feruet amor;
Nec minor ingenij pugna; atramenta cruorem
Ingenuum, calami spicula docta trahunt.
Rara Ludouici sequitur Victoria pugnam;
Sanguine, nam vincit, quod meliore fluit.

Eiusdem.

De Opere.

Aliud.

NE ruat hostilis lethali pondere ferri,
Cusanus calamo sustinet Insubriam.
Hesperij pugnax Iouis Ales, siste volatum,
Impigra quo lustras Solis vtramque domum.
Cusani calamum regalibus insere pennis.
O quantum Augusti roboris ille dabit.
Intendens quocunque gradus, secura ruinæ
Cusani pennâ pendula Regna feres.

Eiusdem.

Illuſtriſs. D.

MARCHIONI, ET REGENTI CVSANO

Augurium;

Ob Caſſanum litteratis armis deuictum, & deuincendum.

Anagrammatiſmus.

ALOISIVS CVSANVS MARCHIO, ET REGENS.

VINCES CASSANVM VERO, LEGE, HISTORIA.

March. Marij Conradi

Diſthicon.

FErs Verum, Hiſtorias, Leges; vario agmine VINCES CASSANVM VERO, LEGE, vel HISTORIA.

All' Illustrissimo Signor

MARCHESE CVSANO

Alludendo all' Arme dello stesso, in cui sono alcune lettere.

Del M. R. P. Gio. Battista Scopa G. R. S.

SONETTO.

OR che del Pò sù la sanguigna sponda
De le Eliadi più l' Insubria è mesta,
E con le schiere sue la Gallia infesta
Più del tumido fiume i campi inonda.

Altri là corra, oue con l' vnghia immonda
Destrier nemico il patrio suol calpesta,
E di ferrati dardi atra tempesta
Prema di ferreo stuol messe feconda.

Tù, che con penna sol d' Aquila Ispana
Persegui, ò gran Cusano, augel sì crudo
Contro inuman nemico hai l' Arme vmana;

Ma più forte togato, e d' armi ignudo
Resisti à chi l' Insubria ora profana,
Che le LETTERE tue sono tuo SCVDO.

✝✝

Sopra il medeſimo ſoggetto.

Del M. R. Sig. Don Camillo Bouio.

SONETTO.

CEda Marte à Minerua homai la palma,
E ogn' altra forza al tuo ſourano ingegno,
Poiche tu ſol puoi ſtabilire vn Regno
Col dotto ſtile, e mantenerlo in calma.
Il nemico diſarma, anzi diſalma
Saggio Cuſan la tua facondia, a ſegno
Che, mentre atterri vn' auuerſario indegno,
Al tuo Signor dai la vittoria, e l' alma.
O cento volte fortunati, e cento
Del Gran Monarca Ibero i Stati, e i Regni,
Se haueſſer Brandi a la tua Penna vguali,
Che del Gallo il furor domato, e ſpento,
L' Aquila ſpiegaria ſenza ritegni
Da vn Polo al altro imperioſa l'ali.

Sopra lo ſteſſo.

MADRIGALE.

Mentre inuitto Campione
In erudito arringo
Armato ſol d' ingegno
A ſingolar tenzone
Salui, e difendi vn Regno;
Ti dirò per lo auante
REGGENTE nò, REGNANTE.

Del medeſimo.

Nello ſteſſo ſoggetto.

Del Signor Girolamo Boſſo.

MADRIGALE.

NEll' Inſubrico piano
Gli Eroi di Francia armati
Ai Gigli inſanguinati
Di dar fermo terren ſperano in vano.
Per inaffiar quel fiore
In cui nido non vuol la Serpe Inſubra
Sudi al Duce vicin la fronte, e il core;
Popoli non temete,
Congiunto al valor voſtro
Gli và ſeccando il gambo vn fiuo inchioſt

Sopra il libro del Signor

MARCHESE CVSANO

Del Sig. Giacomo Via.

SONETTO.

Entre fortuna inuidiosa in vano,
Turba d'infauste nubi il Cielo ibero,
Ciò che detta il desio, sogna il pensiero,
Sciocco esprimer in carte osa il Cassano.

Quand'vscendo in arringo il Gran Cusano
Dotto vie più di lui, quanto sincero,
S'oppone ardito à disuelarne il vero,
E rintuzza l'orgoglio al Gallo insano;

E con proue non false, al Mondo insegna;
(Quanto penna erudita espresse mai)
Che giustamente il suo Signor ne regna;

Infelice Cassan, confessa omai,
Che al tuo graue fallir pena condegna,
La penna è del CVSAN, per darti guai.

Erudita Vittoria del Signor

MARCHESE REGGENTE CVSANO.

SONETTO.

Del Signor Marsilio Bianchi.

DI mentite dottrine erge il Cassano
Soura monti altri monti, e con parole
False, oppugnar nuouo Titano ei vole
Nel Regno suo possente il Gioue Ispano.

Mà tosto incontro à lui surge il Cusano,
Che nel Ciel di virtù splende qual Sole,
E la piena d'error Gallica mole
A colpi di virtù distende al piano.

Alzò l'empia Babel torre superba
Incontro al Ciel: mà distintion di lingue
Suo temerario ardir recise in herba.

Così'l prode Cusan, che'l ver distingue
Dal falso, al suo Signor l'imperio serba,
E del Cassan la mole, e'l nome estingue.

SIGNORE.

LO strepito de' tamburi, che 'l Cardinale di Resceliù comandò, che si toccassero in Francia, per mettere sossopra il Mondo, risuegliò in essa, non meno i Soldati, che i Letterati. Frà quelli di questa professione, ch'assalirono co' loro studi gli Stati di V. Maestà, fù l'vltimo in quanto al tempo *Giacomo Cassano*, ma il primo nello sforzo, con cui vi s'accinse; e sebene le punture degli scritti non sono quelle, che conquistano le Prouincie, pare ad ogni modo, che neanche queste s'habbiano da tollerare, ne da permettere, che à V. Maestà diano i suoi nemici titolo d'Vsurpatore, mentre per ogni ragione le si

dee

dee quello di legittimo Signore. Per rintuzzare così 'ngiusto ardire in ciò, che tocca lo Stato di Milano, esce alla luce quello, che hanno potuto dettare le mie obligationi. Il *Cassano* dedicò le sue fatiche affettate, e sofistiche al Fauorito del suo Rè, perch' erano adulationi conformi alla di lui inclinatione, Io pongo le mie, che sono verità chiare, e Matematiche a' Reali piedi di V. Maestà, che è l'vnico fauorito della sua Monarchia, e che hà comandato a' suoi Consiglieri, che non le propongano cosa, che non sia vera, e per essersi elleno prodotte al calore di quattro Gloriose Vittorie di V. Maestà, confido, che questa, sebben debole penna, riuscirà altrettanto fortunata in abbattere le pretensioni del Competitore, quanto sono state auuenturate le valorose spade de' Soldati di V. Maestà in fare

strage

strage delle sue truppe. Posso ancora sperare, che sicome V. Maestà hà saputo conseguire dalla Fama il sopranome di VINCITORE, insieme con quello di PERDONATORE, così non lascierà la sua Real Clemenza di condonare alla ricchezza de' miei disideri la pouertà de' miei talenti. Dio guardi la Catolica Persona di V. Maestà, come hà di bisogno la Christianità. Madrid il dì 4. Ottobre 1644.

Humiliss. Seruo di V. M. che bacia gli suoi Reali piedi.

Il Marchese di Ponte.

PROLOGO

Della Risposta alle propositioni del Cassano.

E molto comune, e ordinario ne' Prencipi il disiderio d'allargare il loro dominio, *Ricter. Axiom. Oeconom.* 23. sono stati nulladimeno frà di loro molto differenti i mezzi, de' quali si sono seruiti per recarlo ad effetto.

Il Turco professa di non pretendere altra cosa colle sue guerre, che la propagatione della sua legge, conforme gli vien prescritto dall' Alcorano Açoara 2. 3. e 6. questi è nondimeno il mezzo, con cui per verità egli hà

voluto dilatare il ſuo Impero più, che la ſua Setta, coprendo la ſua violenta ambitione con la maſchera del zelo della ſua religione, che gli fù toſto leuata: *Sed viſus es mihi, ò Mahumet, prætextu religionis dominandi potentatum quæsiſſe, omnia enim in gladium reſoluis, vt gladio ſaltem ad tributum peruenias. Quis non intelligit finem tuæ religionis, zelum, & ritum tuæ legis, tantùm ad hoc tendere, vt domineris? Cardinalis Cuſanus Cribrator Alcorani lib.3.cap.8.* Con che il mezzo, di cui ſi vale, è ſtato quello dell'armi, però dell'armi con preteſto, e cauſa, à ſuo parer, giuſtificata.

Il Franceſe con diſideri meno coperti, ſenza valerſi di preteſti, co' quali poteſſe diſſimulare la grandezza della ſua intentione, ſin dal bel principio hebbe per maſſima, che'l ſuo diritto agli altrui Stati foſſe ciò, che più gli conuenia, e quanto poteſſe oprare la ſua ſpada: *Quærentibus Romanis* (quando i Franceſi paſſarono ad aſſalire la Toſcana) *quodnam ius eſſet agrum à poſſeſſoribus petere, aut minari arma? Quid in Ætruria Gallis eſſet rei? In armis illi ſe ius ferre ferociter reſponderunt, Titus Liu. lib. 5. Decad. 1. Sabellicus Eneade 4. lib. 1. pag. 239.* Con queſta medeſima regola Vgo Capetto, diſcendente di Carlo Magno per via d'vna femmina, e d'vn baſtardo:

baſtardo: *Sceuola, e Lodouico di Santa Maria Hiſtor. della Caſa di Francia lib. 5. cap. 4. & 5. Belleforeſt Croniques, & Annales de France pag. 97. ter.* non contentandoſi del Contado di Parigi hereditato da ſuo padre, vſurpò co'l mezzo dell'armi, e della forza la Corona di Francia à Carlo Duca di Lorena, à cui, come à diſcendente di Carlo Magno per linea diritta, legittima, e maſchile toccaua il ſuccedere in eſſa, quando mancò Lodouico V. ſuo Nipote, *Paul. Æmil. de rebus geſtis. Francor. part. 1. pag. 95. Belleforeſt Croniques, & Annales de Franc. pag. 97. il Bodino pure Franceſe nella ſua Repub. lib. 4. cap. 1. pag. 611.* Et i Rè della Caſa di Valois, che ſuccedettero à quella di Vgo, morendo Carlo Duca di Borgogna, ſenz'altro fondamento, che con quello del mi ſtà bene, s'impadronirono con l'armi de' ſuoi Stati, *il Commines Hiſtoria di Francia lib. 5. cap. 10. & ſeq.* E quando trouarono la congiuntura, s'impadronirono co'l medeſimo mezzo degli vltimi termini della Prouenza, e d'alcune parti della Sauoia, *Teſoro Politico tit. de Regno Franciæ pag. 128.* e queſto ſi fece forſe, perche ſin d'all'hora douettero incaminarſi le maſſime, che ſegue il Cardinale d'Oſſat nelle ſue lettere *lib. 8. lett. 318. pag. 720.* E ſarebbe ſtato meglio per la

Francia l'hauere per vicino immediato il Rè di Spagna, che lo ſtarſene in que' due confini il Sauoiardo; alla libera dice il Cardinale, *Que nous aurions vn voiſin plus puiſſant, mais auſſi l'aurions nous moins perfide, moins eshontè, moins remuant, & moins temeraire*; colle quali parole i titoli, che diede il Poeta Horatio alla Natione, quando diſſe;

Nouiſque rebus infidelis Allobrox.

riceuerono nel loro Capo la confermatione per le mani di queſto così gran Prelato della Chieſa.

Perche noi haureſſimo vn vicino più potẽte, mà l'haureſſimo però men perfido, meno sfacciato, men inquieto, e men temerario.

Non dourà perciò ſembrare ſtrano, ch'al giorno d'hoggi gli Franceſi tentino con le loro armi d'ingoiar mezzo il Mondo; può ben recar merauiglia, che ſi occupino in queſto, mentre il loro Hiſtorico Pietro Matthei conchiude per infallibile *lib.* 1. *narrat.* 2. *pag.* 18. *Che ſe bene la guerra è vn giuſto mezzo d'acquiſtare, quella tuttauia, che ſi è cominciata ſopra fondamenti ruuinoſi contro la prima Corona della Chriſtianità rende tutto l'acquiſto ingiuſto, & che preſto, ò tardi ſi hà da reſtituire, non permettendo mai Dio, che ſimili acquiſti durino per lungo tempo ne' ſucceſſori, & che i Pagani ſteſſi hanno oſſeruato, che le più politiche, & più tollerabili vſurpationi non ſono ſtate comportate più di cent' anni.*

Queſta

Questa infermità s'insignorì de' Francesi in guisa tale, che ne participarono i Signori di Sauoia loro vicini. Cominciarono questi ad essere Feudatarij dell'Imperio nella picciolissima Valle di Moriana, per donatione di Ridolfo Rè di Borgogna, ed hoggidì il loro dominio hà i confini ampliati, come il mondo sà, e non con altro mezzo, che con hauer occupato, come più potenti, con le loro armi quelli de' più deboli. Assalirono primieramente la Valle Tarantasia; passarono subito à conquistar Pinarolo, Vignone, Carignano, Moncalerio, Chiables, e Val d'Agosta, estinguendo le memorie delle Case, che legittimamente le comandauano: e con la morte di Roberto Rè di Napoli, nella stessa maniera s'impadronirono di buona parte del Piemonte, e del Contado di Nizza; & à memoria de' nostri padri, del Marchesato di Saluzzo, valendosi della congiuntura di trouarsi gli Rè di Francia diuertiti dalle riuolutioni del loro Regno, *Gottofred. titul. de Princip. Allobrog. in Catalog. success. Duc.*

La Corona di Suetia, dicono i Francesi suoi confederati, che nella Casa c'hoggidì la possiede, è similmente vn'armata ingiustitia, conosciuta da tutto il Mondo, d'vn Zio, che di Duca volle innalzarsi, come altri, à Maestà,

con

con l'oppressione di suo Nipote, il *Cardin. d'Ossat lib. 3. lett. 284. pag. 262.*

Il Vinitiano più moderato, interpretando à suo gusto il *cap. XI. Iudic. vers.* 23. oue si dice: *Quemcunque expulit leoua Deus noster à facie nostra, illius hæreditatem obtinebimus*, si persuade, che quanto Dio permette colla sua diuina prouidenza, ch' arriui in suo potere per mezzo della sua industria, di già gli tocchi à titolo di beneficio diuino, non meno legittimamente, che'l Regno à Saul, e à Gedeone. Da questo sentimento nacque la risposta, che diede agli Ambasciadori del Duca di Sauoia, quando molte fiate gli fecero instanza, perche gli restituisce il Regno di Cipri, che di ragione gli appartenea: *Cælum Cæli Domino, terram autem dedit filijs hominum, Vanderburgius in Histor. Sabaudiæ pag.* 248. *Besoldus de arte iureque belli cap. 5. num. 15. Gottofredus Arcontologia Cosmica, tit. de Principatu Allobrogum, cap. in quas Regiones ius prætendat Dux, pag.* 467.

E quindi anche trasse origine il negare la restitutione del molto, che la Republica possiede de' Ducati di Milano, Ferrara, e Mantoua, e d'altri Potentati, com'esaggera il *Duca di Niuers nella sua Oratione al Rè di Francia, sopra la restitutione di Pinarolo, pag. 9.* e riferisce il

Car-

Cardinale d'Offat nelle sue lettere lib. 3. lett. 114. pag. 293. e lett. 118. lib. 4. pag. 301. E però vero, che nella strettezza, in cui fù posta la Republica dalla Lega di Cambrai co'l successo di Gera d'Adda, confessò à Massimiliano l'vsurpatione per mezzo d'Antonio Giustiniano suo Ambasciadore, e fù molto vicina à farne la restitutione, il *Guicciardino Hist. lib. 8. Squittinio della libertà Veneta, cap. 3. pag. 66.*

Sola l'Augustissima Casa d'Austria, senza valersi del molto, ch'ella può, ò del pretesto della Religione, hà innalzato la sua Monarchia al grado tanto eminente, in cui la veggiamo, co'l solo mezzo de'matrimonij, che è il più illustre, giusto, e sicuro modo d'ampliare i Regni, *Il miglior Giglio di Francia, pag. 35.* e questa verità è tanto certa, c'hà obligato gli suoi nemici medesimi à confessarla. *Il Ministro di Stato in mezzo a' Panegirici del Cardinale di Rescelin* lo dice tanto chiaramente, che con riferire le sue medesime parole, non sarà di mestieri l'addurre altri testimoni per conualidarla, *lib. 3. discorso 4. pag. 285. E cosa al mondo notoria, quanto sia obligata la Casa d'Austria a' Parentadi, e se la deuotione, per quanto si dice, hà seruito di fondamento alla di lei grandezza, si sà, che i Parentadi l'hanno anco edificata, e*

condotta

condotta da vn principio mediocre à quest' alta potenza, nella quale hora si vede, & à questo vasto dominio, per cui il Cielo non hà Orizonte, ne la Terra Confine. Massimiliano Primo raccolse con questa strada i Paesi Bassi, e quelli delle Prouincie, che per la fertilità loro, e per le ricchezze, delle quali abbondano, han meritato d' essere chiamate l' Indie dell' Europa. Filippo Primo, & i suoi discendenti hanno ottenuto col mezzo della medesima le Spagne, & i Paesi del Nuouo mondo, nel quale il Sole ritirandosi, mentre parte da noi, và à generare l' oro, e l' altre cose inutili, delle quali gl' huomini sono idolatri. Filippo Secondo è arriuato ancora lui con mezzo tale alla Corona di Portugallo, e di tutti gli Stati posseduti da questa natione nell' Asia, nell' Africa, e nell' Indie Orientali.

Non sarà per certo senza frutto il far conoscere, quanto giustificatamente la Maestà Catolica goda lo Stato di Milano, già ch' ei non si comprende nelle heredità riferite dal detto Autore, & anche, perche con hauer tante volte i Francesi tentato d' impadronirsene, e con tanto spargimento di sangue, & essersi altretante ostinati gli loro Auuocati nella giustitia della loro pretensione; potè il Mondo far concetto, che quei Rè habbiano hauuto, &

habbiano

habbiano in esso qualche ragione di molta sustantia, poiche i Prencipi Christiani non debbono far guerra, particolarmente frà di loro, senza causa molto giusta, e legittima: *Couarr. in cap. peccatum*, §. 9. *Molina de iustit. & iure tom. 1. disp. 98. D. Thom. in 2. 2. qu. 40. art. 1. Sotus de iustit. & iure lib. 5. quæst. 3. art. 5. vers. Bellum autem dicitur*, *Alphons. Aluarez in Specul. Christianæ Religionis cap. 41. num. 2. & 14.* particolarmente contra quegli, che senza inganno trouasi in possesso dello Stato, che si pretende, *Franc. Victoria in relect. de iure belli nu. 27. vers. Tertium dubium*; e perche si suol fare grande stima del parere degli huomini dotti, per fondare la giustitia di Sua Maestà in questo dominio, pondereremo i titoli, co' quali lo tiene, e poscia le pretensioni di quelli della Francia, affinche per ogni parte resti chiaro, che Sua Maestà n'è legittimo Signore.

CAP. I.

Del Titolo di Signore dello Stato di Milano, il quale appartiene al Rè nostro Signore, come Rè di Spagna, e Successore legitimo dei Rè Gotti.

NEll'Allegatione de' titoli di Sua Maestà, li quali giustificano il possesso, in cui si troua dello Stato di Milano, io non pensaua di straccare il Lettore con memorie decrepite, perche sò anch' io, che quelle di questa sorte, come cose, che portano con esso loro confusione del mondo, furono riprouate nella sagra Scrittura per quello, che disse *Iephte nel cap.* 11. *Iudicum vers.* 26. e riprese dalla nostra legge, come riferisce *Alex. Rhaudens. de Analog. cap.* 38. *num.* 39. *& cons.* 1. *num.* 218. *lib.* 2. *Quippè nemini concedendum est, vt series publica turbetur, & interuertatur, l. fin. C. de primicer. lib.* 12. doppo però l'hauer veduto, che'l Cassano per appoggio della lite, che ci muoue, hà voluto por mano agli acquisti di Bellouesо, e di Carlo Magno, hò pensato, che la parità, con cui si hanno da trattare l'Attore, ed il Reo, mi permetta, ch'anche dal cãto mio io possa ritornare in luce i titoli, che l'Antichità hauea oscurati.

L'Im-

L'Imprese dei Rè Gotti in Italia furono più antiche del titolo Reale in Francia, e non meno gloriose di quelle di Carlo Magno in quella Prouincia. Acquistarono, e scacciarono da essa più d'vna volta i Tiranni, riceuettero titolo, & ornamenti Reali dalle mani dell'Imperadore, e dalla Fama quello di Grande. Vscirono questi fatti heroici, tanto de' Visigotti, Rè di Spagna, quanto degli Ostrogotti Rè d'Italia: il tutto però venne à finire ne'nostri Rè. Alarico Secondo Rè de' Visigotti conquistò Roma con tutta l'Italia, e lasciò questo Regno ad Ataulfo suo parente, come riferisce il *Sabellico Enneade 7. lib. 9. circa fin. Illescas Histor. Pontifical. lib. 2. cap. 17.* essendo però la conquista vno de' sei titoli, che per comun parere, giustificano il possesso de'Principati, e delle Signorie, *Bellarmin. de translat. Imperij Roman. lib. 1. cap. 7.* sarà anche certo, che questi Rè furono Signori legittimi di Milano, parte d'Italia, la qual ragione douette senz'altro passare in tutti gli Rè Visigotti, e ne'suoi successori, e durare perpetuamente à loro prò, non ostante, che fossero scacciati dal possesso d'Italia, e che fosse passato tanto tempo doppo quel successo, se hà da esser vero à fauore de' Francesi, che i diritti delle conquiste di Carlo Magno trapassas-

sero negli altri Rè di Francia, non ostante, che i loro successori rimanessero esclusi d'Italia dal valore degli Alamani; e non ostante il corso di più di settecent'anni, che si possono contare da che si ritirarono al loro Regno naturale: e quando si mettesse dubbio nella premessa, non cesserebbe per questo d'essere indubitata la perpetuità della nostra attione, come vedremo, quando si tratterà del primo fondamento de' Francesi.

Per la parte degli Ostrogotti si guadagnarono due titoli, quello della conquista, e quello della concessione Imperiale; percioche Theodorico, à cui le proprie attioni dierono il cognome di Grande, non solo acquistò l'Italia, e particolarmente Milano, discacciando dalla sua vsurpatione il Tiranno Odoacro, *il Sabellico Eneade 8. lib. 2. pag 235. in princip. Ericij Puteani Insubrica lib. 1. §. in nouo Statu*; ma anche hebbe donatione di questo Regno da Zenone Imperadore d' Oriente (il quale per la morte d'Augustolo, che lo era in Occidente, veniua ad esser Signore dell'vno, e dell'altro Imperio) nel tempo medesimo, che l'Imperadore il fece suo figliuolo adottiuo, *Procop. lib. 1. de bello Gothor. Iornandes in Comment. de rebus Gothicis cap. 57. Abbas*

Vrsper-

Vrspergensis in Cronic. Olaus Magnus lib. 9. Hist. Gott. cap. 17. Illumque sacro texit velamine in argumentum rei ab Imperio concessæ, Sabellic. loco citato pag. 234. col. 2. Et publicum concessæ Prouinciæ stabilimentum, Paul. Diacon. rerum Romanorum lib. 16. & Blondus Flauius lib. 2. Regnò molti anni Theodorico, così in Italia, come in Ispagna per la minorità di suo nipote Amalarico, Rè de' Visigotti, *Illescas Hist. Pontif. lib. 3. cap. 17. §. Amalarico, Gottofred. tit. de Potentia Hispanica, per ipsam Hispaniam num. 12.* e finalmente morendo, fù suo successore nella Corona di Spagna il detto Amalarico, ed in quella d'Italia Amalasunta sua figliuola, rimasta vedoua d'Eucario, Signore della stirpe dei Rè Visigotti, con cui il Padre l'haueа maritata; e per esser morto Atalarico suo figliuolo, si congiunse la seconda volta in matrimonio con Theodato suo Cugino. A questi succedette nel Regno Mathasunta loro figliuola, che si maritò con Vitige, a' quali confermò Giustiniano il titolo, in quanto al Ducato di Milano, con che il rimanente restasse all'Imperio: ma la perfidia di Belisario, Capitan generale dell'Imperadore in Italia, fù tanto grande, che la capitolatione non seruì per altro, che ad ingannare i Rè, i quali sotto parola d'vna pace già stabilita,

furono

furono fatti prigionieri, e mandati à morire in Constantinopoli: per lo che venne ad estinguersi questa linea di discendenza di Theodorico: e se bene regnarono doppo essi in Italia Ildouado, Totila, e Teia vltimi Rè degli Ostrogotti, regnarono come acclamati dal popolo, il quale non hauea però facoltà per tale effetto, perche hauendo l'Imperadore dato il Regno à Theodorico per se, e per gli suoi successori, come riferisce *Mattia Flaccio de translat. Imper. Roman. pag. 44. & 45.* l'hauea fatto hereditario, e non d'elettione, il *Sabellico lib. 2. 3. e 4. d. Eneadis.* I successi tanto infelici di Mathasunta, e di Vitige furono cagione, che i sour'accennati diritti, che i loro antecessori hebbero in Lombardia, ed in Italia passassero ne' successori d'Alarico Rè Visigotto, e particolarmente in Amalarico, nipote di Theodorico per parte di sua madre, e nel Catolichissimo Riccaredo, pronipote dallo stesso lato, li quali in differenti tempi, oltre l'essere successori del suo sangue, il furono anche della sua Corona di Spagna, *Illescas Hist. Pontif. d. cap. 17. §. Amalarico, Leouigildo, y §. Recaredo, Don Lucas de Tuy en su Historia, Iulian del Castillo de los Reyes Godos lib. 2. discurso 7. pag. 44.* con che vennero à tenere la qualità di successore,

fore, la quale, conforme alla donatione, era necessaria per succedergli anche in quella d' Italia; essendo regola certa, che'l successore del sangue è quegli, che viene chiamato propriamente co'l nome di successore, *l. cum acutissimi, C. de fideicomm. Socin. cons. 249. nu. 12. lib. 2. Paris. cons. 51. num. 37. lib. 2.* E quando fosse necessario esserlo de' beni, teneano sofficientemente questa qualità, con essergli succeduti, com' habbiamo veduto, nel Regno di Spagna, che è quanto basta, per entrare in cosa come questa, ancorche si potesse dire, che'l titolo della successione non fù se non particolare in quella Corona, *Bart. in l. iurisiurandi: §. si liberi, num. 6. ff. de oper. libert. quia sufficit titulus nominis, Speculator. tit. de testam. §. 1. vers. fin. Sundus cons. 108. num. 8. lib. 1.* Con che passarono ad vnirsi per la seconda fiata nella Corona di Spagna i titoli acquistati da' Visigotti con quegli degli Ostrogotti, e con questo à formarsene vno molto giustificato nello Stato di Milano per tutti gli Rè Gotti successori d' Amalarico, e di Riccaredo, e per lo Rè nostro Signore, discendente di essi, e loro successore nella Corona di Spagna; e questo non ostante, che succedessero i Visigotti agli Ostrogotti da lato di femmina, perche con essere succeduta

prima

condotta da vn principio mediocre à quest' altà potenza, nella quale hora si vede, & à questo vasto dominio, per cui il Cielo non hà Orizonte, ne la Terra Confine. Massimiliano Primo raccolse con questa strada i Paesi Bassi, e quelli delle Prouincie, che per la fertilità loro, e per le ricchezze, delle quali abbondano, han meritato d'essere chiamate l'Indie dell' Europa. Filippo Primo, & i suoi discendenti hanno ottenuto col mezzo della medesima le Spagne, & i Paesi del Nuouo mondo, nel quale il Sole ritirandosi, mentre parte da noi, và à generare l'oro, e l'altre cose inutili, delle quali gl' huomini sono idolatri. Filippo Secondo è arriuato ancora lui con mezzo tale alla Corona di Portugallo, e di tutti gli Stati posseduti da quest'a natione nell' Asia, nell' Africa, e nell' Indie Orientali.

Non sarà per certo senza frutto il far conoscere, quanto giustificatamente la Maestà Catolica goda lo Stato di Milano, già ch' ei non si comprende nelle heredità riferite dal detto Autore, & anche, perche con hauer tante volte i Francesi tentato d' impadronirsene, e con tanto spargimento di sangue, & essersi altretante ostinati gli loro Auuocati nella giustitia della loro pretensione, potè il Mondo far concetto, che quei Rè habbiano hauuto, & habbiano

habbiano in esso qualche ragione di molta sustantia, poiche i Prencipi Christiani non debbono far guerra; particolarmente frà di loro, senza causa molto giusta, e legittima: *Couarr. in cap. peccatum, §. 9. Molina de iustit. & iure tom. 1. disp. 98. D. Thom. in 2. 2. qu. 40. art. 1. Sotus de iustit. & iure lib. 5. quæst. 3. art. 5. vers. Bellum autem dicitur, Alphons. Aluarez in Specul. Christianæ Religionis cap. 41. num. 2. & 14.* particolarmente contra quegli, che senza inganno trouasi in possesso dello Stato, che si pretende, *Franc. Victoria in relect. de iure belli nu. 27. vers. Tertium dubium*; e perche si suol fare grande stima del parere degli huomini dotti, per fondare la giustitia di Sua Maestà in questo dominio, pondereremo i titoli, co' quali lo tiene, e poscia le pretensioni di quelli della Francia, affinche per ogni parte resti chiaro, che Sua Maestà n'è legittimo Signore.

CAP. I.

Del Titolo di Signore dello Stato di Milano, il quale appartiene al Rè nostro Signore, come Rè di Spagna, e Successore legitimo dei Rè Goti.

NEll'Allegatione de' titoli di Sua Maestà, li quali giustificano il possesso, in cui si troua dello Stato di Milano, io non pensaua di straccare il Lettore con memorie decrepite, perche sò anch'io, che quelle di questa sorte, come cose, che portano con esso loro confusione del mondo, furono riprouate nella sagra Scrittura per quello, che disse *Iephte nel cap. 11. Iudicum vers. 26.* e riprese dalla nostra legge, come riferisce *Alex. Rhaudens. de Analog. cap. 38. num. 39. & cons. 1. num. 218. lib. 2. Quippè nemini concedendum est, vt series publica turbetur, & interuertatur, l. fin. C. de primicer. lib. 12.* doppo però l'hauer veduto, che'l Cassano per appoggio della lite, che ci muoue, hà voluto por mano agli acquisti di Bellouesо, e di Carlo Magno, hò pensato, che la parità, con cui si hanno da trattare l'Attore, ed il Reo, mi permetta, ch'anche dal cãto mio io possa ritornare in luce i titoli, che l'Antichità hauea oscurati.

L'Im-

L'Imprese dei Rè Gotti in Italia furono più antiche del titolo Reale in Francia, e non meno gloriose di quelle di Carlo Magno in quella Prouincia. Acquistarono, e scacciarono da essa più d'vna volta i Tiranni, riceuettero titolo, & ornamenti Reali dalle mani dell'Imperadore, e dalla Fama quello di Grande. Vscirono questi fatti heroici, tanto de' Visigotti, Rè di Spagna, quanto degli Ostrogotti Rè d'Italia: il tutto però venne à finire ne' nostri Rè. Alarico Secondo Rè de' Visigotti conquistò Roma con tutta l'Italia, e lasciò questo Regno ad Ataulfo suo parente, come riferisce il *Sabellico Eneade 7. lib. 9. circa fin. Illescas Histor. Pontifical. lib. 2. cap. 17.* essendo però la conquista vno de' sei titoli, che per comun parere, giustificano il possesso de' Principati, e delle Signorie, *Bellarmin. de transl. Imperij Roman. lib. 1. cap. 7.* sarà anche certo, che questi Rè furono Signori legittimi di Milano, parte d'Italia, la qual ragione douette senz'altro passare in tutti gli Rè Visigotti, e ne' suoi successori, e durare perpetuamente à loro prò, non ostante, che fossero scacciati dal possesso d'Italia, e che fosse passato tanto tempo doppo quel successo, se hà da esser vero à fauore de' Francesi, che i diritti delle conquiste di Carlo Magno trapassassero

fero negli altri Rè di Francia, non ostante, che i loro successori rimanessero esclusi d'Italia dal valore degli Alamani; e non ostante il corso di più di settecent'anni, che si possono contare da che si ritirarono al loro Regno naturale: e quando si mettesse dubbio nella premessa, non cesserebbe per questo d'essere indubitata la perpetuità della nostra attione, come vedremo, quando si tratterà del primo fondamento de' Francesi.

Per la parte degli Ostrogotti si guadagnarono due titoli, quello della conquista, e quello della concessione Imperiale; perciochè Theodorico, à cui le proprie attioni dierono il cognome di Grande, non solo acquistò l'Italia, e particolarmente Milano, discacciando dalla sua vsurpatione il Tiranno Odoacro, il *Sabellico Eneade 8. lib. 2. pag 235. in princip. Ericij Puteani Insubrica lib. 1. §. in nouo Statu*; ma anche hebbe donatione di questo Regno da Zenone Imperadore d' Oriente (il quale per la morte d'Augustolo, che lo era in Occidente, veniua ad esser Signore dell'vno, e dell'altro Imperio) nel tempo medesimo, che l'Imperadore il fece suo figliuolo adottiuo, *Procop. lib. 1. de bello Gothor. Iornandes in Comment. de rebus Gothicis cap. 57. Abbas*

Vrsper-

Vrspergensis in Cronic. Olaus Magnus lib. 9. Hist. Gott. cap. 17. Illumque sacro texit velamine in argumentum rei ab Imperio concessæ, Sabellic. loco citato pag. 234. col. 2. Et publicum concessæ Prouinciæ stabilimentum, Paul. Diacon. rerum Romanorum lib. 16. & Blondus Flauius lib. 2. Regnò molti anni Theodorico, così in Italia, come in Ispagna per la minorità di suo nipote Amalarico, Rè de' Visigotti, *Illescas Hist. Pontif. lib. 5. cap. 17. §. Amalarico, Gottofred. tit. de Potentia Hispanica, per ipsam Hispaniam num. 12.* e finalmente morendo, fù suo successore nella Corona di Spagna il detto Amalarico, ed in quella d'Italia Amalasunta sua figliuola, rimasta vedoua d'Eucario, Signore della stirpe dei Rè Visigotti, con cui il Padre l'haueua maritata; e per esser morto Atalarico suo figliuolo, si congiunse la seconda volta in matrimonio con Theodato suo Cugino. A questi succedette nel Regno Mathasunta loro figliuola, che si maritò con Vitige, a' quali confermò Giustiniano il titolo, in quanto al Ducato di Milano, con che il rimanente restasse all'Imperio: ma la perfidia di Belisario, Capitan generale dell'Imperadore in Italia, fù tanto grande, che la capitolatione non seruì per altro, che ad ingannare i Rè, i quali sotto parola d'vna pace già stabilita,

furono

furono fatti prigionieri, e mandati à morire in Constantinopoli: per lo che venne ad estinguersi questa linea di discendenza di Theodorico: e se bene regnarono doppo essi in Italia Ildouado, Totila, e Teia vltimi Rè degli Ostrogotti, regnarono come acclamati dal popolo, il quale non hauea però facoltà per tale effetto, perche hauendo l'Imperadore dato il Regno à Theodorico per se, e per gli suoi successori, come riferisce *Mattia Flaccio de translat. Imper. Roman. pag. 44. & 45.* l'hauea fatto hereditario, e non d'elettione, il *Sabellico lib. 2. 3. e 4. d. Eneadis.* I successi tanto infelici di Mathasunta, e di Vitige furonò cagione, che i sour'accennati diritti, che i loro antecessori hebbero in Lombardia, ed in Italia passassero ne' successori d'Alarico Rè Visigotto, e particolarmente in Amalarico, nipote di Theodorico per parte di sua madre, e nel Catolichissimo Riccaredo, pronipote dallo stesso lato, li quali in differenti tempi, oltre l'essere successori del suo sangue, il furono anche della sua Corona di Spagna, *Illescas Hist. Pontif. d. cap. 17. §. Amalarico, Leouigildo, y S. Recaredo. Don Lucas de Tuy en su Historia, Iulian del Castillo de los Reyes Godos lib. 2. discurso 7. pag. 44.* con che vennero à tenere la qualità di successore,

sore, la quale, conforme alla donatione, era necessaria per succedergli anche in quella d' Italia; essendo regola certa, che'l successore del sangue è quegli, che viene chiamato propriamente co'l nome di successore, *l. cum acutissimi, C. de fideicomm. Socin. cons.* 249. *nu.* 12. *lib.* 2. *Paris. cons.* 51. *num.* 37. *lib.* 2. E quando fosse necessario esserlo de' beni, tencano sofficientemente questa qualità, con essergli succeduti, com' habbiamo veduto, nel Regno di Spagna, che è quanto basta, per entrare in cosa come questa, ancorche si potesse dire, che'l titolo della successione non fù se non particolare in quella Corona, *Bart. in l. iurisiurandi; §. si liberi, num.* 6. *ff. de oper. libert. quia sufficit titulus nominis*, *Speculator. tit. de testam. §.* 1. *vers. fin. Sundus cons.* 108. *num.* 8. *lib.* 1. Con che passarono ad vnirsi per la seconda fiata nella Corona di Spagna i titoli acquistati da' Visigotti con quegli degli Ostrogotti, e con questo à formarsene vno molto giustificato nello Stato di Milano per tutti gli Rè Gotti successori d' Amalarico, e di Riccaredo, e per lo Rè nostro Signore, discendente di essi, e loro successore nella Corona di Spagna; e questo non ostante, che succedessero i Visigotti agli Ostrogotti da lato di femmina, perche con essere succeduta

prima

prima Amalasunta, e Mathasunta venne à leuarsi tutto l'imbarazzo, che poteano incontrare l'altre femmine, che hauessero pretensione alla successione nelle clausule della concessione, in riguardo al dubbio; che si mette, se'l nome di successori può comprendere le femmine in simiglianti materie pe'l potere, che hà l' vso sopra la naturalezza de' Regni; *Rosenthal. de feud. cap. 7. concl. 31 num 13. Vers. Quod intellige.*

Sono così amico della verità, che non voglio negare le capitolationi, che si fecero doppo morto il Rè Teia, frà gli Ostrogotti, & il Generale dell'Imperadore, colle quali pare si sciogliesse tutto ciò, che veniua loro conceduto dalle precedenti, soscritte da Giustiniano, il *Sabellico lib. 4. d. Enead. in fin.* però non sò vedere come potesse ciò cagionar pregiudicio alle ragioni, ch'erano ricadute ai Rè Visigotti, discendenti, e successori di Theodorico; particolarmente pe'l titolo dell'Imperadore, perche il popolo, che rinuntiò, non era persona legittima per poter disporre di quello, che toccaua ai Rè, e non fece finalmente altra cosa, che capitolare la consegna delle piazze. *Narses ex suorum sententia hostem deditum ea conditione recepit, vt qui citrà Vtràque Padum domus haberent, non prius ad suos redirent, quàm*

vrbes,

Vrbes, & oppida in Iustiniani potestatem venissent, Sabell. loco citato. Con che non venne à far rinuntia, se non del possesso, senza toccare la proprietà, la quale restaua ne'suoi primi termini, acciò potessero gli Rè trattare à loro gusto di essa, e come più fosse loro tornato à conto. E così potrà sussistere senza difficultà questo fondamento, come quello, che s'appoggia nella ragione delle genti, ed in vn titolo molto chiaro dell'Imperadore, e non in leggi immaginarie, ouero in vnioni sofistiche; come quello, che si caua dagli acquisti di Belloueso, e di Carlo Magno per la parte di Francia.

C A P. I I.

Del titolo di Duca di Milano, che appartiene à Sua Maestà, in quanto è successore del Rè Filippo Secondo.

A così giustificati, ed antichi titoli, se n'è aggiunto vn'altro più moderno, e non meno legittimo, con cui pare, che Dio habbia voluto, che doppo esserne rimasti priui tanti anni, ritornasse ai Rè di Spagna il possesso dello Stato, che per tanti capi si douea loro, per darci

ad intendere, che la sua giustitia, per molto che si allunghi, non si dimentica, particolarmente in materia di Regni, la quale pare, che sia giuridittione riseruata à Sua Diuina Maestà, quando disse: *Per me Reges regnant*.

E molto noto, che l'Imperadore Carlo V. di gloriosa memoria, doppo la morte di Francesco Sforza Secondo, Duca di Milano, concedette l'inuestitura al Rè Filippo Secondo suo figliuolo, con l'occasione del maritaggio, che fece dell'anno 1553. con la Reina Maria d'Inghilterra, e che questa inuestitura fù confermata nella sua persona, ed in quella de' suoi discendenti fino al giorno d'hoggi da quelli, che poscia succedettero nell'Imperio.

E similmente molto certo, che Milano è feudo dell'Imperio, *Curt. feu. cons. 73. num. 28. Lancellot. Gallia cons. 24. num. 10. Bodin. Rep. lib. 1. cap. 9. pag. 103.* gli Rè di Francia medesimi lo hanno ammesso per tale, domandando, e riceuendo le inuestiture di esso dagli Imperadori (come si dirà più à basso) & i suoi Auuocati affermarono, che chi hauesse tenuto lo Stato di Milano con facoltà Imperiale, atteso che l'Imperadore era in possesso di dare le inuestiture, sarebbe legittimo Signore dello Stato, non ostante che per gli acquisti di Carlo

Magno

Magno fosse l' Italia venuta sotto il diritto dei Rè di Francia *Cassan Recherche lib. 1. cap. 7. num. 17.* Con che non solo consta del titolo, ma anche della ragione del Signore, che inuestisce, ancorche questa pruoua non sia necessaria in chi tiene il titolo di Ducato dall' Imperadore, *Andreas Knichen de vniuers. iure, territor. cap. 2. num. 14.* E così non mancherà altra cosa, se non mostrare, che anche la deuolutione all' Imperio, la quale aprì la porta alla detta concessione, non patisce veruna difficultà. Il che penso, che si conseguirà co'l rammentarsi, che quando si concedette l' inuestitura al Rè Filippo, non v' era alcuno de' chiamati dagli Imperadori, come subito prouaremo: e che quando appare esser estinti i chiamati dal tenore dell' inuestitura alla successione feudale, il feudo ricade al Signore del diretto, *cap. 1. de success. fratrum. & grad. succed. in feud. C. 1. de fratribus de nou. benef. inuest. Afflict. in cap. 1. num. 5. an maritus succedat vxori in benefic. Rosental. de feud. cap. 7. conclus. 60. num. 13. Menoch. cons. 503. num. 30.*

La prima inuestitura formale delle trè, che diede l' Imperio, e che sortirono notoriamente il loro effetto, fù quella, che concedette Vincislao à Gio. Galeazzo, e confermò Sigismondo

 à Fi-

à Filippo Maria per se, e per gli suoi discendenti maschi primogeniti, come si dirà à suo luogo, la cui linea rimase del tutto estinta, essendo morto dell'anno 1447. il detto Duca Filippo Maria, vltimo de' figliuoli di Gio. Galeazzo, senza lasciare altra successione, che Bianca Maria sua figliuola naturale legittimata, che si maritò con Francesco Sforza, *Corius Histor. Mediol. lib. 5. pag. 833. Iouius in vita dicti Ducis, Bugat. lib. 5. Histor. vniuers. pag. 162. Leand. Albert. in descript. Italiæ pag. 437.* Ne potè impedire la deuolutione all'Imperio, perche viuesse all'hora (come suppone il Cassano) Valentina figliuola di Gio. Galeazzo, e sorella del detto Filippo Maria, per molto priuilegiata che sia la successione della figliuola, ò sorella nell'heredità, e beni del padre, e fratello, come molto esaggera il *Cassano num. 8. & seqq.* perche si trattaua di beni feudali dati al padre dall'Imperadore per via d'inuestitura, con la quale la successione si daua à persone precise, nel cui caso la successione si dà solamente ex conuentione, & lege contractus, non iure hæreditario, *Molinaeus in consuetud. Paris. §. 12. glos. 1. num. 2. Lofred. cons. 1. num. 94. Cyriac. controuers. Mantuan. art. 6. num. 477. est enim regulare, vt in feudis, in quibus adest inuestitura.*

iura, illius tenor ante omnia in successione sit attendendus, l. si quis stipulatus 112. in principio, l. si ita stipulatus, §. Chrysogonus, vers. Plerumque enim, ff. de verbor. oblig. Bald. in cap. 1. de duob. fratrib. à Capitulo inuest. estque inuestitura, quæ legem ponit, Isern. in tit. de natura success. feud. E mentre l'inuestitura di Milano chiamaua solamente i Maschi, chiaro stà, che Valentina non hauea alcuna ragione alla successione, perche rimanea il caso delle femmine in dispositione iuris feud. conforme à cui le femmine restano escluse da' feudi, nisi specialiter sit dictum, *cap. 1. §. hoc autem de his qui feud. dar. poss. C. 2. de success. fratr. Ceph. cons. 172. lib. 3. Rosent. de feud. cap. 7. conclus. 31. nu. 1. lit. A.* E questo particolarmente hà luogo ne' feudi dell'Imperio, li quali regolarmente sono masculini, e perciò mancando i maschi, ricadono all'Imperio, *Andreas Knichen in tract. de pact. pro se, & hæred. cap. 3. num. 9.* ed è ancora massima particolare, che le femmine non possano succedere ne' feudi, che tengono annessa dignità preminente con amministratione di giuridittione, *glos. in cap. vbicunque, vers. Masculinam, de pœn. in 6. Garzon. de fœmin. ad feud. recip. ampliat. 8. Menoch. cons. 331. nu. 29.* Al che non contradice il testo, che'l Cassano

apporta

apporta in contrario nel §. *fœminam, per quas fiat inuestitura*, il quale non habilita niente più la femmina, che à poter riceuere il feudo dal Signor del diretto con la prima inuestitura, rimanendo nel resto la donna differentiata dal maschio per rispetto del succedere nel feudo già dato: *Ergo in datione, non successione similis est fœmina masculo*, *glos. ibi*. E la ragione della differenza di questi due casi è molto euidente, perche non v'hà legge, che prohibisca al Signore di dare il feudo ad vna femmina, dal che procede, che vi sono feudi, li quali cominciarono da femmine, e la Legge li chiamò *feuda fœminea, siue materna*: si come ve ne sono degli altri, li quali hebbero principio da maschi, e si chiamarono *feuda masculina, & paterna, cap. 1. de natur. success. feud. Hieronym. Garzon. de famin. ad feud. recip. vel non, limitat. 14. cum seq. num. 119. & seq. Rosent. de feud. cap. 2. conclus. 6.* E dall'altro canto v'hà legge, che vieta la successione della femmina nel feudo, nella cui inuestitura il Signore non dichiarò espressamente, che potesse succedere anche la femmina, come già habbiamo veduto.

Negli esempi, che si apportano di successioni di femmine, bastano à superare la difficultà; perche que' casi sono molto differenti

da

da questo, e qualsiuoglia differenza del fatto, per menoma che sia, è sofficiente, perche in termini legali, si habbia sentimento contrario, *l. ea est natura, ff. de reg. iur. Gallia cons.* 42. *num.* 1. *Rimin. iun. cons.* 623. *num.* 3.

Il feudo di Milano è dell' Imperio, viue con le di lui leggi, ed hauea inuestitura con particolar esclusione delle femmine.

La Polonia non è feudo dell'Imperio, *Bodin. de Repub. lib.* 1. *cap.* 10. *pag.* 203. E se bene Boleslao Primo pigliò il titolo Reale dall' Imperadore Ottone Terzo, fù con essere trattato come compagno, & amico dell' Imperio, e non come vassallo, *Tuan. Histor. lib.* 17. *Andr. Knichen de Saxon. non prouoc. iur. cap.* 1. *num.* 225. la successione in questo Regno, come riferisce il medesimo Tuano, non si regola con le leggi feudali Imperiali, ma con la volontà, & elettione, nè si legge nel Catalogo dei Rè, che mai sia succeduta in esso alcuna femmina, *Chronologia de Regno Poloniæ in Repub. Poloniæ cap.* 16. *pag.* 440.

La Danimarca, e la Noruegia si soggettarono à Federigo Primo, però scossero doppo il giogo della soggettione, *Bodin. lib.* 2. *cap.* 3. *pag.* 309. se ben'altri dicono, che questo Regno si conseruò sempre libero, e senza riconoscere

alcuna superiorità dall'Imperio, *Tract. de Regno Daniæ cap. 7. de Histor. Regum pag. 192. in vita Canuti Primi.*

La Suetia ne anche lo è, & essendo Regno d'elettione, gli Stati lo fecero hereditario l'anno 1544. con conditione, che morendo il Rè senza figliuoli maschi, ricadesse ad essi l'elettione, *Suecia, siue de Suecorum Regum Dom. lib. 2. cap. 3. & cap. de vnione hæreditaria Arosiensi pag. 151.* Per lo che, se i popoli ammisero Maria per Reina, non fù, perch'ella fosse capace conforme alla legge feudale, ma perche ne fecero essi l'elettione, con la libertà dell'arbitrio, che sopra di ciò haueano.

L'Vngheria è Regno d'elettione, che non patisce soggettione alle leggi feudali, ne all'Imperio, come affermano Autori di molta credenza, riferiti nel trattato *de Republica & statu Regni Vngariæ cap. 7. pag. 233. & seq. Vsque ad fin.* a' quali debbo dare molto maggior credenza, che al Cassano, il quale con essersi dichiarato pretensore dell'Imperio à nome del suo Rè *lib. 2. cap. 1.* hà discreditato la sua Allegatione, in cui attribuisce all'Imperio tanti feudi, che non gli appartengono.

La Bauiera, ancorche sia feudo dell'Imperio, la successione in essa non si gouerna con le

leggi

leggi feudali, ma con leggi differenti, particolari di quella Casa, *Bodin. lib. 1. cap. 2. pag. 20. in princ.*

La Lorena cominciò ad esser feudo per dote di Gerberga, sorella dell' Imperadore Ottone, il *Cassano lib. 2. pag.* 68. e per tal cagione venne ad essere femminino nella sua origine, *Andr. Knichen. de vest. pact. par. 1. cap. 3. sub num. 9. vers. At in Lotharingia*; e perciò come in feudo femminino poterono succedere le femmine, *Rosenthal de feud. cap. 7. concl. 35. num. 1. & seq.* e fù costume particolare di quel feudo, ch'elleno s'ammettessero alla successione, *Cassan. lib. 2. pag. 77. Rhenat. Coppin. de Deman. lib. 3. tit. 6. num. 37. vers. in Lotharingia*; il che bastò à superare l'oppositione della legge feudale, *Mich. de Aguirre respons. pro Regno Portugal. par. 2. num. 18. Osasc. decis. 26. num. 9. cum decis. seq.* Sarebbero per auuentura esempi più confaceuoli al caso quelli, che si potrebbono cauare dalle Case, che tengono altri feudi Imperiali di questa sorte in Italia, ma non hà voluto il Cassano passare per questa strada, sapendo, che tosto haurebbe incontrato Sauoia, e Fiorenza, dalle cui successioni rimasero escluse le femmine, ancorche figliuole, qualunque volta venne il caso d'esser morti i padri senza figliuoli maschi,

e questo per essere tali feudi dell'Imperio, *Gottofred. tit. de Princip. Allobrog. & tit. de Ducat. Hetruriæ in Catalog. success. Duc.* Dal che potrà già accorgersi il Cassano, che ne il testo, ne gli esempi, che apportò, sono basteuoli per fondare, che la femmina potesse succedere nel feudo di Milano. E nella stessa maniera si daranno per esclusi i maschi discendenti di quella (li quali à punto erano quelli, che viueano, quando mancarono i figliuoli maschi di Gio. Galeazzo, *Paul. Æmil. de rebus Francor. in Carolo VII. pag. 334. lit. A.) Licèt ipsi possent iuuare dominum, & pugnam facere, quod non poterat mater præstare, quia stat pro ratione voluntas, dict. cap. 1. §. hoc autem, de his qui feud. dar. poss. & ibi gloss. & Aluarot. num. 2. Scrader. cons. 21. num. 28. vol. 2. Vincent. de Anna alleg. 41. num. 36. in fine.*

La seconda fù conceduta a' 23. d'Aprile 1495. à Lodouico Sforza il Moro dall'Imperadore Massimiliano, *pro se, & suis descendentibus masculis*, in ordine alle due antecedenti di Vincislao, e Sigismondo, *Corius Histor. Med. pag. 362. & 364. Bugat. d. Histor. lib. 6. pag. 654. Herrera de los hechos de Españoles, y Franceses en Italia pag. 232. Steph. Garibai in compend. Histor. lib. 19. pag. 1382. num. 15.*

La

La terza à Francesco Sforza, secondogenito, ed vltimo discendente del detto Lodouico nella forma delle trè, dall'Imperadore Carlo V. a' 30. d'Ottobre 1524. in Tordesillas, e confermata a' 2. di Febraro 1530. in Bologna, *Illescas Hist. Pontif. lib. 6. cap. 26. §. 10. pag. 231.* riferita dal *Sandoual Hist. de Carlos V. lib. 18. cap. 4. par. 2.* e con espressa conuentione, che mancando il detto Francesco senza figliuoli, hauesse da ricadere lo Stato all'Imperio, *Mainoldus de tit. Reg. tit. de Ducatu Med. pag. 42. ter.* Et essendo morto senz'essi dell'anno 1535. finì la linea degli Sforzeschi inuestiti, ed in questo non v'hà contradittione, *Cotta in memorab. in verb. Mediolanum, in fine, Crass. de origine iuris Mediolanensis, Sandoual d. Histor. del Señor Emperador Carlos V. par. 2. lib. 23 §. 2. Illescas d. lib. cap. 27. §. 3.* e questi due affermano anche, che'l medesimo Francesco lasciò herede nel suo testamento l'Imperadore.

CAP. III.

Delle nullità, che i Francesi allegano contra il titolo, che tiene Sua Maestà dall'Imperadore, e della poca sustantia di esse.

ANcorche sia vero quanto si è detto di so-

pra, non lasciano i Francesi di porre in dubbio la validità di questi titoli degli Augustissimi Rè di Spagna, allegando à tal fine trè nullità.

La prima dicono, che si cagionò dal non essere concorso nell' inuestitura dell' anno 1553. l'assenso degli Stati dell' Imperio, com' era necessario, perche l'atto fosse valido.

La seconda, perche le altre inuestiture, che si diedero doppo, per la strettezza del parentado, che era frà gl' Imperadori, che le dauano, ed i Rè, che le riceueano, veniuano ad essere come concedute agli stessi Imperadori, & ad essere atti degli stessi in causa propria, contra quello, che dispone la legge.

La terza, che per essere gl' inuestiti Rè di Napoli, e di Sicilia, erano incapaci del Ducato di Milano, per essere stato prohibito da Bonifacio Vndecimo all' Imperadore Federigo, ed a' suoi successori in detti Regni, il possedere Stati nella Lombardia, *Cassan. d. lib. cap. 7. num. 29. 30. e 31.* però in sustantia il tutto viene à risoluersi in niente.

Quanto alla prima nullità, che si allega, ella si dee cauare, à mio parere, dalla capitolatione Cesarea, poiche di ragion ciuile, può l' Imperadore infeudare, *Auth. de pace Constant. §. hoc quod nos, §. Consules, & §. Vassalli nostri, cum*

duobus

duobus seqq. cap. 1. de feudo Marchiæ, c. 1. per quos feud. cogn. decid. & c. 1. quis dicatur Dux, March. & Com. questa dice *Rosent. de feud. cap. 10. concl. 11. num. 11.* che prohibisce all'Imperadore il rinfeudare i feudi di maggior importanza, ricaduti all'Imperio senza l'assenso degli Elettori. In due luoghi la detta capitolatione fà mentione di tal prohibitione: primieramente nel *cap. 8.* in cui si prohibisce la distrattione, alienatione, ò pegnoratione de' beni, & haueri dell' Imperio senza l'assenso degli Elettori. Ma ciò che potrebbe recare maggior difficultà in riguardo di quello, che per forma ricerca il consenso degli Elettori, non fà à proposito per la reinfeudatione de' feudi ricaduti, perche i feudi non si comprendono sotto il nome di beni, & haueri, *cap. 1. §. in generali, vbi Bald. & alij, si de feud. defunct. fuerit cont.* *Paris. cons. 20. num. 47. vol. 1.*

E perche il concedere in feudo con ritentione del diretto dominio, e superiorità non si può chiamare distrattione, alienatione, ò pegnoratione, *Afflict. in cap. 1. §. præterea Ducatus, num. 46. de prohib. feud. alienat. per Federic. Felin. in cap. quæ in Ecclesiarum num. 44. de constit. Gomez. in §. item Seruiana, in 5. limitat. instit. de action. Oldrad. cons. 159. in fin. Calder. cons. 3. circa*

fin.

fin. Marcabrun. conf. 55. num. 49. Crauet. conf. 411. num. 23. In fecondo luogo trattafi la materia nel *cap.* 28. in cui fi obliga l'Imperadore à non dare inueftitura de' feudi ricaduti, fenza efprimere altra cofa del confenfo degli Elettori, e quefta è la prohibitione, che più fi applica al cafo prefente, la verità però è, che ne anche quefta apporta impedimento alcuno.

Primo, perche quefta legge, la quale in termine di ragione tiene le difficultà, che riferifce il *Bocer. tract. de inueft. cap 3. num. 66. 71. & 96.*, e particolarmente, fe con effere giurata poffa limitare la podeftà dell'Imperadore, nel che dicono di nò, come che la promeffa di non infeudare fia contra naturam dignitatis Principatus, e che in riguardo di ciò, tal promeffa non obliga, *Socin. conf. 4. lib. 3. Petra de poteft. Princip. in 2. dubit. princip. S. cupio nunc, num. 196. & 202. Doctiff. Regens Capic. Galeotta refponf. fifc. 23. num. 285.* In fatti ordinariamente s'è ciò praticato in contrario con affenfo degli Elettori per le ragioni, che riferifce il *Cardinal Cufano* (il quale fcriffe del tempo antecedente all'Imperio di Sigifmondo) *de concord. Cathol. lib. 3. cap. 26. verf. Imperatores non deberent permitti facere alienationes.* Concedette il detto Imperadore Sigifmondo fenza Elettori à Federigo,

derigo, Marchese di Misnia, il Ducato di Sassonia, ricaduto all'Imperio per la morte del Duca Alberto l'anno 1422. *Andr. Knichen de Saxon. non prouoc. iur. cap. 2. num. 17.*

Lo stesso si è veduto praticare nel tempo del medesimo Imperadore Carlo V. senza niuna sorte di contradittione degli Elettori. Concedette Sua Maestà Cesarea solo l'inuestitura del Ducato di Cleues, e di Giuliers co'l Contado di Rauenspurg al Duca Giouanni, *Ioannes Stolyus Rauenspurg disp. de iudice Ienæ habita anno 1617. theß. 81.* & al Duca Mauritio di Sassonia il Ducato colla maggior parte delle Prouincie ricadute all'Imperio per la ribellione del Duca Gio. Federigo, essendo nella sua armata vicino à Vittemberg, *Ioan. Sleydan. de stat. Relig. lib. 19. & 20.*

Per quello, ch'appartiene al Ducato di Milano, non fù mai posta in vso, come si può vedere dall'inuestitura di Vincislao à Gio. Galeazzo, da quella, che concedette Massimiliano à Lodouico Sforza, con essere ricaduto il feudo all'Imperio, per l'estintione della linea mascchile Visconta, e da quella di Carlo V. à Francesco Sforza per essere ricaduta in riguardo al delitto, che fece Lodouico, aggiustandosi co' Francesi, come pondera l' *Alciat. cons. 374.*

num.

num. 3. *e* 4. E per la colpa del medesimo Francesco, trattando contra la Maestà Imperiale; quella parimente, che si concedette à Luigi XII. Rè di Francia, in cui la parte fonda le sue pretensioni, fù atto contrario alla detta prohibitione.

E l'inosseruanza di essa in riguardo al detto Stato di Milano, fù molto ragioneuole, perche è indubitato, che la prohibitione si fece, acciò l'Imperio venisse à tenere maggior potere, & aumento, il che si conseguiua in Italia con dare le inuestiture, e non co'l rimanere le caducità alla Camera Imperiale, perche in Italia se i feudi dell'Imperio non si riconoscono da quello per mezzo d'inuestiture, vengono ad essere vsurpati da tiranni, come insegnò l'esperienza, auanti la concessione di Vincislao, ed anche doppo, poiche con non essersi data inuestitura, quando rimase estinta la linea di Gio. Galeazzo, l'Imperio non venne ad acquistare alcuna cosa, ne lasciò Francesco Sforza Primo con la sua discendenza d'vsurpare lo Stato, sin che Lodouico il Moro, pigliò l'inuestitura; ed è più vtile alla Republica, che vi siano vassalli, che tiranni, *l. decernimus*, *C. Sacrosanct. Eccles.* Le quali cose tutte hauendo esaminate *Bald. cons.* 333. *sub num.* 1. *lib.* 1. disse, che con

l'in-

l'inuestitura del Ducato di Milano, che diede Vincislao à Gio. Galeazzo, *Imperium in Italia surrexit à mortuis;* e nel *cons.* 328. *num.* 6. *lib. eo.* disse, che con la detta inuestitura non si diminuiua l'Imperio, anzi s'accresceua, ed è così, perche con quelle, che dà l'Imperadore, conseruando la superiorità, ricognitione, e riuerenza che gli si dee, *nihil decedit Imperio: Feud. dist. in c.* 1. *qui feud. dar. poss. Menoch. cons.* 37. *num.* 3. *Andr. Knichen comment. de Sax. non pronoc. iur. verb. Ducum. Saxon. cap.* 1. *num.* 20. Questo costume tanto accertato di concedere l'Imperadore da se solo i feudi ricaduti, non ostante la Cesarea capitolatione, sarà quello, che dourà osseruarsi, e non la legge contraria, perche nelle materie feudali l'*vso* è quello, che vince la legge, *cap.* 1. *de feud. cognit.* e la legge, che non è praticata dall'vso, non obliga, *gloss. in cap. erit autem lex, dist.* 4. *& in Rubr. de tregua & pace, vbi Abb. & Felin. num.* 6. *Menoch. de præsumpt. lib.* 2. *præsumpt.* 2. *num.* 2.

Secondo; perche se bene si fosse osseruata la capitolatione auanti all'inuestitura del 1553. non è tale il tenore di essa, che da quello si possa cauare la nullità della concessione, che pretende il Cassano, per esser fatta contra la prohibitione, atteso che non contiene la clausula an-

 nul-

nullatiua di quello, che si operasse in contrario; la quale era necessaria, perche si cagionasse la nullità di ciò, che si facesse contra di essa, poiche questa non era legge di ragion ciuile, ma prohibitione d'huomini, la quale non cagiona nullità, se non contiene la detta clausula irritatiua, *Ias. in l. non dubium, nu. 27. C. de leg. Quia lex faciliùs potest annullare, quàm dispositio hominis, l. si libertas, ff. de iur. pat. Et ideò quando quid respicit annullationem actus: durius agitur cum lege, quàm cum homine, Rimin. iun. cons. 278. num.* 82. *lib.* 3. Questo si dee tanto più ammettere, quanto si considererà, che se bene la capitolatione sia diuisa in capitoli cinquanta, e vno; solamente nel 34. e nel 37. fù espressa la clausula annullatiua; dal che s'inferisce, che negli altri capitoli, ne'quali non si fece alcuna espressione, non fù intentione delle parti, che quello, che si facesse in contrario, fosse nullo, perche, se questa fosse stata la loro volontà, l'haurebbono espressa, nella stessa guisa, che fecero nelli detti due capitoli, *l. vnica, §. sin autem ad deficientis, C. de caduc. tol. Tiraq. in l. si vnquam, in verb. Libertis, num.* 3. *C. de reuoc. donat. Cranuet. cons.* 161. *num.* 8. *Beci. cons.* 1. *num.* 14. *In simili arguit Honded. cons.* 72. *num.* 22. *lib.* 2. ed è così, non ostante, che l'Imperadore hauesse

giurato

giurato d'osseruare la capitolatione, perche la nullità non trahe origine dall' inosseruanza del giuramento, e senza dubbio *transfertur ius, & dominium; Hostiens. & Abb. in cap. dilectus, de Præbend. Alberic. in tract. Stat. in 1. par. qu. 144. vbi scribit in Curia Romana iudicatum pro validitate donationis factæ per Regem Aragoniæ contra iuramentum de non alienando immobilia, exceptis inclytis Infantibus; de quo dicitur cons. Oldrad. 95. num. 1. 13. & 14. Bursat. cons. 160. num. 13. & 30. lib. 2. Menoch. cons. 1003. num. 38. & seq. lib. 11. sequitur Aduocatorum Princeps Capicius Galeotta alleg. respons. Fiscal. 23. num. 286. Peregr. de fideicom. art. 51. num. 74.*

Terzo, perche quando vi fosse per tal mancamento qualche nullità, essendo la prohibitione fatta à fauore dell'Imperio, non può esser allegata, se non per parte del medesimo Imperio, percioche la nullità non si può allegare, se non da quella persona, à fauor della quale è stata introdotta, *gloss. & DD. in l. 2. C. de iur. emphyt. Rum. cons. 48. num. 12. vol. 1. Tiraq. in l. si vnquàm, in verb. Reuertatur, num. 344. C. de reuoc. donat. & de leg. connub. gloss. 8. num. 94.* e così niente rileuò la protesta di essa, che fece Marigliach Ambasciadore di Francia, come riferisce il *Cassano num. 29.* ne à lui toccaua par-

ticolarmente l'allegarla, perche l'eccettione del difetto del consenso è de iure tertij, & ideo non potest ab alio allegari, nisi à domino, *Oldrad. cons.* 139. *Alex. cons.* 106. *num.* 5. *lib.* 4. *Ruin. cons* 2. *nu.* 2. *lib.* 1. *Natt. cons.* 475. *nu.* 14. *lib.* 2. *Surd. cons.* 415. *num.* 5. tanto più non potendo all'hora pretendere il suo Rè d'hauerui alcun'interesse, sì perche non teneua attione veruna al detto Stato, come si dirà più abasso, com'anche per hauerui già per trè volte rinuntiato, come vedremo à suo luogo, nelle paci di Madrid, di Cambrai, e di Soisson, che per essere legame triplicato, non poteua il Rè così facilmente discioglierlene.

Quarto, perche l'Imperadore hauea conquistato con l'armi lo Stato di Milano, scacciando da quello i Francesi, com'è notorio, perloche il detto Stato venne ad essere dell'Imperadore, che l'acquistò, e non dell'Imperio nella stessa guisa, che succedette del Regno di Boemia, che prima era soggetto all'Imperio, *Cosmus Pragensis Chronic. Bohem. ad fin. Andr. Knichen comment. de Saxon. non prouoc. iur. cap.* 1. *sub num.* 106. *&* 184. *cum seq. & praecipuè nu.* 226. *vbi concludit: Bohemiam ad Imperium olim pertinuisse contra Beuth sequitur Besold. discurs. polit c.* 7. *de quibusdam Imperij Prouincijs, num.* 10. *Resp.*

pub.

pub. Bohemic. StansKy cap. 10. num. 7. pag. 337. vers. A quo cum id factum, e per essere stato conquistato per mezzo dell'armi dall'Imperadore Ferdinando Secondo, egli venne ad essere Rè assoluto del detto Regno, come Ferdinando, e non come Imperadore *Respub. Bohemica StansKy cap. 8. num. 55. pag. 369.* attesoche ciò, che s'acquista in guerra è del Conquistatore, *l. naturalem, §. fin. ff. de acquir. rerum domin. Connan. comment. iur. ciuil. lib. 3. cap. 3. nu. 4. Corne. cons. 191. vol. 3. Antonius Contius disp. iur. ciuil. lib. 1. cap. 12. & bello lex acquirendi iustissima est Dionys. Halicarn. in excerpt. leg.* Di questa ragione si valse il Rè Don Alonso d'Aragona, quando morendo, doppo hauer iscacciato dal possesso del Regno di Napoli gli Angioini, che lo si haueano vsurpato in pregiudicio de' suoi titoli, e lasciando suo successor generale il Rè Don Giouanni suo fratello, nondimeno *Neapolitanum Regnum Ferdinando filio notho legauit, non vt relictum, sed virtute partum*; e Papa Pio II. ne fece l'approuatione, *Paulus Æmil. de reb. Franc. in Carolo VII. lib. 3. pag. 337. B.* ancorche si trattasse dell'esclusione d'vn fratello dalla successione, alla quale veniua ad essere chiamato per dispositione della legge, e di preferirgli vn bastardo, persona tanto abborrita

dalla

dalla ragion Canonica, e d'ordinario esclusa dalle inuestiture di cose Ecclesiastiche, e volle à sua imitatione valersi del medesimo l'Imperadore, quando concedette l'inuestitura di Milano al Rè Filippo Secondo, e perciò espresse in essa, che gli concedeua Milano, conquista delle sue armi, per rendere la ragione del non essersi dimandato l'assenso degli Stati dell'Imperio; *Cæsar ita in diplomate est præfatus tradere se Philippo filio Prouinciam Mediolan. quæ esset recepta suis armis, quam Cæsarum iure possideret, id satis visum ad coercendas linguas, quæ super eo negotio mussitantes procerum Imperij consensum requirebant, & ex Gallia præcipuè fremitus audiebatur, Ripamontius in Vita Philippi Secundi lib.* 2. Dal che si vede con quanta moderatione si gouernò l'Imperadore, il quale potendo appropriare alla sua Casa il conquistato, senz'alcuna dipendenza dall'Imperio, volle con tutto ciò che fosse ad esso, come prima, soggetto: e non v'hà dubbio alcuno, che per la concessione di questa conquista non recaua ostacolo la capitolatione, ancorche si trattasse di feudo ricaduto; perche la prohibitione parla solamente de' feudi ricaduti, e perciò non può comprenderli, perche se ben fossero ricaduti, fù necessario, acciò hauesse effetto la deuolutione di fatto,

to, valersi delle armi, perche questo è caso misto, che non è sottoposto alla prohibitione del caso semplice, *Dec. in l. 2. ff. de verbor. oblig. Petr. de Ancharr. cons. 37. nu. 2. in fin. Honded. cons. 2. num. 30. lib. 2.*

Non si dee finalmente lasciar di considerare in questa parte, che se si rammenta, che l'Imperador Carlo Quinto, essendo Arciduca, hebbe per se, e per gli suoi discendenti l'inuestitura dello Stato di Milano in caso, che Claudia figliuola del Rè Luigi XII., non si maritasse con esso lui, come succedette nel modo, che vedremo quando s'esaminerà il terzo fondamento de' Francesi, si potrà con verità affermare, che quella, che si diede al Rè Filippo Secondo, figliuolo del detto Imperador Carlo V. non fù nuoua concessione, ma rinouatione della precedente di Massimiliano, e che per questo non soggiace alla prohibitione contenuta nella Cesarea capitolatione; perche la concessione del feudo rinouatiua non è propriamente concessione, *Præpos. in cap. 1. §. sciendum, col. penult. de feud. cognit. Afflict. in cap. 1. si de feudo fuerit controuersia inter dominum, & vassallum, Cephal. cons. 27. in fine, lib. 1. Menoch. cons. 66. num. 40. & seq. lib. 1.* e le parole del *cap. 28.* parlano solamente di concessione di feudo, la cui inuesti-

ueſtitura foſſe di già finita.

Ne ſaranno punto di maggior importanza le nullità, che contra le dette inueſtiture de' ſucceſſori allega il Caſſano nel ſecondo luogo, come dicemmo, per la ſtrettezza del parentado, e per gl'intereſſi, che paſſauano frà i detti ſucceſſori, & i Rè, che furono da loro inueſtiti; perch'io non trouo, che'l parentado cagioni impedimento à ſimiglianti conceſſioni di feudi, ſe non foſſe, che la perſona, à cui ſi dà, ſi trouaſſe in podeſtà di colui, che concede, e ciò, perche queſti ſi reputano vna medeſima perſona, e così non può il padre far donatione al figliuolo, *l. donationes quas parentes, C. de don. inter vir. & vxor. l. ſi pater, C. de inoff. teſtam. & l. 1. §. ſi pater filio, & l. ſi pater filia, ff. de vſucap. pro donat.* perche niuno può donare, ò far contratti con ſe medeſimo, *vt ex Bald. in l. cum oportet, C. de bon. qua lib. Curt iun. tract. de feud. par. 3. memb. 2. Roland. à Valle conſ. 54. nu. 28. lib 3. de conceſſ. feudi facta ſeruo proprio: Roſenthal. de feud. cap. 3. concl. 6. num 3.* & alle perſone inueſtite da' ſucceſſori dell'Imperadore Carlo nell'Imperio non ſi poſsono applicare queſti termini, com'è notorio, ben ſi poteano applicare all'inueſtitura, che concedette il detto Imperadore al Rè Filippo ſuo figliuolo, ſe

non

non fosse vero, che quando si dà il feudo à tali persone, che sono in podestà del concedente, non si corrompe (come dicono i Dottori) il feudo, però s'intende, che nella medesima concessione del feudo vada incorporata la concessione della libertà, senza di cui quella del feudo non potrebbe hauer effetto, *DD in §. personam, per quos fiat inuestitura, argum §. Instit. de hæred. instit. l. super seruis, C. qui milit. possunt, lib. 11. l. quidam consulebant, vers. dando Magistratum omnia agere decreuit, ff. de re indic. Mozz post Isern. cap. de his qui feud. dare possunt, num. 31. fol. 57. Laraiba Theat. feud. par. 6. dilucid. 3 nu. 2.* questo tanto più dee valere nella concessione d'vn Prencipe tanto grande, come l'Imperadore, stando che'l Prencipe per la facoltà, che hà di dispensare sopra la ragion positiua, se l'atto stesso ch'ei fà, incontra qualche impedimento, che prouenga dalla dispositione della detta ragione, s'intende di dispensare in esso, ancorche non lo dica, ne si esprima la clausula ex certa scientia, *Bart. in l. Barbarius, num. 12. ff. de offic. Prætor. & in l 2 nu. 2. C. si seruus, aut liber. ad Decurio. aspir. lib. 10. Abb. in cap. cùm in cunctis §. inferiora, col. 3. & in cap. innotuit, num. 7. de elect. vbi appellat tacitam dispensationem, & in puncto quòd Princeps concedens feudum inca-*

 paci

ueſtitura foſſe di già finita.

Ne ſaranno punto di maggior importanza le nullità, che contra le dette inueſtiture de' ſucceſſori allega il Caſſano nel ſecondo luogo, come dicemmo, per la ſtrettezza del parentado, e per gl'intereſſi, che paſſauano frà i detti ſucceſſori, & i Rè, che furono da loro inueſtiti; perch'io non trouo, che'l parentado cagioni impedimento à ſimiglianti conceſſioni di feudi, ſe non foſſe, che la perſona, à cui ſi dà, ſi trouaſſe in podeſtà di colui, che concede, e ciò, perche queſti ſi reputano vna medeſima perſona, e così non può il padre far donatione al figliuolo, *l. donationes quas parentes, C. de don. inter vir. & vxor. l. ſi pater, C. de inoff. teſtam. & l. 1. §. ſi pater filio, & l. ſi pater filia, ff. de vſucap. pro donat.* perche niuno può donare, ò far contratti con ſe medeſimo, *vt ex Bald. in l. cum oportet, C. de bon. qua lib. Curt iun. tract. de feud. par. 3. memb. 2. Roland. à Valle conſ. 54. nu. 28. lib 3. de conceſſ. feudi facta ſeruo proprio: Roſenthal. de feud. cap. 3. concl. 6. num 3.* & alle perſone inueſtite da' ſucceſſori dell'Imperadore Carlo nell'Imperio non ſi poſsono applicare queſti termini, com'è notorio, ben ſi poteano applicare all'inueſtitura, che concedette il detto Imperadore al Rè Filippo ſuo figliuolo, ſe

non

non fosse vero, che quando si dà il feudo à tali persone, che sono in podestà del concedente, non si corrompe (come dicono i Dottori) il feudo, però s'intende, che nella medesima concessione del feudo vada incorporata la concessione della libertà, senza di cui quella del feudo non potrebbe hauer effetto, *DD in §. personam, per quos fiat inuestitura, argum §. Instit. de hered. instit. l. super seruis, C. qui milit. possunt, lib. 11. l. quidam consulebant, vers. dando Magistratum omnia agere decreuit, ff. de re indic. Mozz post Isern. cap. de his qui feud. dare possunt, num. 31. fol. 57. Laratha Theat. feud. par. 6. dilucid. 3 nu. 2.* questo tanto più dee valere nella concessione d'vn Prencipe tanto grande, come l'Imperadore, stando che 'l Prencipe per la facoltà, che hà di dispensare sopra la ragion positiua, se l'atto stesso ch'ei fà, incontra qualche impedimento, che prouenga dalla dispositione della detta ragione, s'intende di dispensare in esso, ancorche non lo dica, ne si esprima la clausula ex certa scientia, *Bart. in l. Barbarius, num. 12. ff. de offic. Praetor. & in l 2 nu. 2. C. si seruus, aut liber. ad Decurio. aspir. lib. 10. Abb. in cap. cùm in cunctis §. inferiora, col. 3. & in cap. innotuit, num. 7. de elect. vbi appellat tacitam dispensationem, & in puncto quòd Princeps concedens feudum inca-*

 paci

paci dicatur eum habilem ea ipsa concessione reddidisse, Bald. in l. eam quam, num. 39. C. de fideicom. & conf. 248. lib. 1. quem secutus est Corn. conf. 200. in princ. lib. 1.

Sarà parimente di poca stima ciò, che dice il Cassano dell'vnione degl'interessi della Casa d'Austria, perche la legge non presume, che l'animo Augusto degl'Imperadori stia soggetto à simiglianti passioni, e per questo concede loro l'esser giudici in causa propria, *l. proximè ff. quæ in testam. delen. l. & hoc Tiberius, ff. de hered. instit. Dec. conf. 588. nu. 1. & seq. Gozad. conf. 1. nu. 27. restaur. de Imper. quæst 91. num. 2.* E se queste sono veramente due nullità d'importanza per annullare la concessione di Carlo V. dello Stato di Milano à suo figliuolo, perche non hauranno elleno lo stesso potere per gittare à terra quella, che fece Carlo IV. del Regno d'Arles al primogenito del Rè di Francia? *Irenicus Exeg. German. lib. 3. cap. 16. & 26. Knichen commentar. de Saxon. non prouoc. iur. cap. 1. nu 72.* poiche l'inuestito era nipote dell'Imperadore, e non si sà, che gli Stati dessero il loro assenso, ancorche si trattasse di concessione di parte tanto principale dell'Imperio Germanico, la quale non era solita à permettersi, se ben fosse all'hora già introdotto l'vso della capitolatio-

ne

ne Cesarea, più antica del gouerno del detto Carlo, *Leman, & alij, quos refert Besold. de statu Reipub. mixto, pagina* 216.

Và del pari con l'altre nullità riferite dell'inuestitura quella, che caua il Cassano dall'incompatibilità del possesso del Regno di Napoli con quello di Lombardia, perche quando si concedette l'inuestitura di Milano, non era Filippo Secondo Rè di Napoli, che solo venne ad esserlo, quando s'effettuò il matrimonio colla Reina Maria d'Inghilterra, come tutti sanno, e così non potè in questa parte esserui nullità al tempodella concessione; e se per lo sopravenimento del Regno di Napoli la detta prohibitione del Pontefice hauea da operar qualche cosa, sarebbe ciò stato co'l pregiudicare nel diritto del Regno di Napoli, e non in quello dello Stato di Milano, perche la pena, che pose il Pontefice alla contrauentione, era il perdere il possesso del Regno, come si legge nel *Baronio Annal. ann.* 1097.*pag.*702.*tom.* 11. e nelle inuestiture, e giuramenti dei Rè, che riferisce il *Bodino de Repub. lib.* 1. *cap.* 10.*pag.* 183. le quali se hauesse considerate auanti di fare l'obiettione, haurebbe lasciato di farla, perche hauria trouato, che la prohibitione non comprende il caso, per cui le allega, poiche le clau-

sule degli atti riferiti dell'inuestitura, e giuramento del Rè Roberto, sino à quella del medesimo Filippo Secondo, dicono: *Vel dominium Tusciæ, vel Lombardiæ, aut maioris partis eorum*, le quali non si possono applicare à chi possiede solo lo Stato di Milano, como fece egli dicendo: *De tener le Royaume de Naples, auec la Lombardie, qui est Milanois*, quando sappiamo, che la Lombardia nominata ne gliatti della Sede Apostolica, è quella, chè Carlo Magno, e Papa Adriano chiamarono Gallia Cisalpina, i cui términi erano tanto allargati, che lo Stato di Milano d'hoggidì manifestamente non è ne'l tutto, ne la maggior parte di essa, il *Maggino nella descrition e d'Italia cap. della diuisione d'Italia posta dal Biondi, e da Frà Leandro Alberti nu.* 2., e non manca chi afferma, che Leon X. nel medesimo modo, che leuò la prohibitione in riguardo all'Imperio, la tolse anche per rispetto della Lombardia, *Ripamont. in vita Philippi II. lib.* 4. dice: *Cætera manjere* (cioè le conditioni delle inuestiture di Napoli) *donec Leo X. Carolum V. solueret ea quoque conditione, quæ Neapolitanum Regem obtinere Cæsaris nomen, & transcendere dominatu suo Insubres vetabat*, e se bene l'atto della dispēsa, in riguardo all'Imperio, che è dell'vltimo di Maggio dell'anno 1521. non contenga

Di possedere il Regno di Napoli, con la Lombardia, che è lo Stato di Milano

questa

questa parte della Lombardia, può essere, che ve ne sia vn'altro particolare à parte, perche non s'hà da credere, che quest'Autore, il qual'era Sacerdote, e molto sauio, hauesse parlato senza fondamento in materia così facile da verificare. Si conchiude finalmente questo capo con ricordare, che l'allegatione della nullità, che si fà hoggidì, doppo che tanti Imperadori, successori di Carlo V. hanno confermato detta inuestitura, non è in tempo; poiche con questi atti reiterati si è leuato tutto il dubbio, che si sarebbe potuto mettere nella validità di detta inuestitura: *Ita pro validitate inuestiture Marchia Montisferrati concessæ Ottonem Aledramo, & deinde per plures successores confirmatæ arguit ad dilutionem nullitatis, quæ contra eam allegabatur, Menoch. cons. 1. num. 39. vers. Respondetur primò, lib. 1.*

Veduto dunque il giusto titulo di Sua Maestà, che non si caua dal testamento di Filippo Maria, come erroneamente suppone l'Arroio *questions Decidees, section 5. in fine*, passiamo à ciò, che gli auuersari allegano à loro fauore.

CAP.

CAP. IV.

De' fondamenti, che si allegano tanto dal Cassano, come da altri Autori à fauore della Corona di Francia per la pretensione dello Stato.

LA pretensione de' Francesi allo Stato di Milano, per quanto ne scrisse il *Cassano nel luogo riferito num. 1.* pare, che principalmente si voglia fondare, sù gli acquisti in Italia di Belloueso, il quale dicono, che fabricasse Milano, e sù quelli di Carlo Magno, co' quali presumono questi Autori, che l'Italia s'incorporasse alla Corona di Francia, dalla quale non si potesse poi staccare per qualunque successo, e che perciò la ragione venisse interamente à cadere nel Rè Luigi XIII. come successore nella detta Corona.

Si fonda secõdariamente, p quello che ne riferiscono il *Guicciardino nel principio del lib. 4. di d. sua Histor. il Gotofr. Arcontologia Cosmica tit. de Potentia Hispanica per Insubriam. nu. 7. il Bodin nella sua Republica lib. 6. cap. 5. il Sabellic. Enead.* 10. *lib. 9. pag.* 542. ne' patti, che si fecero al tempo di quel maritaggio di Valentina, figliuola di Gio. Galeazzo Visconte, primo Duca di Milano,

lano, con Lodouico, figliuolo di Carlo V. Rè di Francia, che gli Cronisti di Fiandra scrissero essere stata opera di Dio, corucciato co'Francesi. In questo maritaggio si capitolò; per quanto dicono, che, morendo i figliuoli maschi del detto Gio. Galeazzo, la successione nello Stato fosse di detta Valentina, e de'suoi discendenti, al che, dicono, che anche il Papa diede il suo consenso, per essere all'hora vacante la Sede Imperiale, de'quali patti *Iouius post vitam Philippi Mariæ* (dice) *Costei era stata maritata da Gio. Galeazzo suo padre à Lodouico figlio di Carlo V. Rè di Francia, e datogli in dote la Città di Asti, & oltra ciò aggiontaui questa conditione, che se i fratelli della nuoua sposa morissero senza figliuoli, i figliuoli finalmente, & legittimi successori della detta Valentina, hauessero lo Stato di Milano; ma al contratto fatto in questo modo mancaua l'autorità del Imperatore Romano, l'officio del quale è creare i Principi, donare li Regni, pigliare li Signori in protettione, & consentire alle heredità, che si transferiscono d'vno, in vno altro; acciò che donque solennemente si assicurasse la Valentina, & li suoi figlioli, perche non vi era all'hora nissuno Imperatore certo vacando l'Imperio, & i Baroni d'Alemagna erano in contrasto dell'elettione, s'hebbe ricorso al Papa. Costui col suo consentimento supplì honoratamente,*

in luogo dell'Imperatore. Ed il Cassano *num.* 4. soggiugne, che Gio. Galeazzo, per dare ad intendere, ch'era sua intentione, che con ogni sincerità hauesse luogo la sustitutione, subito che si consumò il matrimonio, fece dipingere in tutte le piazze con le sue Armi quelle della Corona di Francia.

Fondasi in terzo luogo la medesima pretensione sopra vn'inuestitura del detto Stato, che dicono essere stata conceduta dall'Imperadore Massimiliano Primo à Lodouico XII. Rè di Francia per se, e per gli suoi figliuoli maschi, & in mancanza di essi, per Claudia sua figliuola, e per l'Arciduca Carlo, che si douea maritare con essa, conforme à quanto si caua dal *Borrel. de Reg. Cathol. præstant. tit.* 46. *nu.* 276. che è quella, che fù capitolata nel trattato dell'anno 1504. riferita dal *Guicciardino lib.* 6. *pag.* 168, e quella, che allega il *Cassano num.* 16.

Si allega in quarto luogo per la medesima pretensione vn'altra inuestitura, che dicono concedesse l'Imperadore Massimiliano al medesimo Rè Luigi XII. doppo l'essere stato preso il Duca Lodouico il Moro, come riferisce *il Giouio nella sua Historia lib.* 34. e disse il Rè Francesco nella sua Apologia alle capitolationi di Madrid fatte con l'Imperador Carlo V. che sareb-

be l'esecutione del capitolato nella lega di Cambrai dell'anno 1508. di cui fà mentione il *Guicciardino nel libro 8. pag. 202. dicendo, che Cesare inuestisse il Rè di Francia per se, & per Francesco di Angolemme, e loro discendenti maschi del Ducato di Milano, per la quale inuestitura il Rè gli pagasse ducati cento mila.*

In quinto luogo si fondano sopra gli acquisti, che fecero dello Stato gli Rè Luigi, e Francesco, del che sono piene le Historie il *Cassano num. 18. & 20.*

E finalmente per giustificare la medesima pretensione si allega vna rinuntia dello Stato, che fece Massimiliano Sforza al Rè Francesco, quando i Francesi pigliarono il Castello di Milano, della quale si fà mentione *nel lib. 12. pag. 347. tergo, & lib. 14. del Guicciard. Bugat. Histor. Mediol. pag. 207. & 746. Conteneua la concordia (dice il Guicciardino) che Massimiliano Sforza consignasse subito al Rè di Francia i castelli di Milano, & di Cremona, & cedessegli tutte le ragioni, che haueua in quello Stato, riceuesse dal Rè somma de danari per pagare li suoi debiti, & andasse in Francia doue il Rè gli desse ciascun'anno pensione di 30. milla ducati, ò operasse, che fosse fatto Cardinale con pari entrata.*

Questi sei pezzi, con li quali sempre hanno

fatto

fatto molto strepito i Francesi per appoggiare i disideri, che tengono d'impadronirsi di quello Stato, se si arriua à riconoscerli, si trouerannno senza palla, che però le ragioni riferite di Sua Maestà non potranno riceuere da essi alcun danno.

CAP. V.

De' meriti del primo fondamento, che i Francesi cauano dalle conquiste antiche.

E cominciando questa propositione dal punto delle conquiste, ella abbraccia tanto, che penso, che stringerà nulla. Oltreche s'interessa ne' dominij di tanti Prencipi, che non mancherà chi le si opponga. Lo hà fatto tanto dottamente *Armacanus in Marte Gallico lib. 1. cap. 39. cum. seqq. ex Zippaeo in binstu Cassani obstructo à cap. 6. vsque ad* 14. c'haurà bisogno d'esser poco più esaminato l'articolo in generale, che sono appunto i termini, ne' quali trattarono la materia i riferiti Autori: io perciò non entrerò in essa, più che nel particolare di quello, che tocca lo Stato di Milano, per essere il fatto in alcuna cosa differente dal rimanente; e con questo, lasciando à parte i punti de'

de' requisiti necessari dell'vnione, e del poco riguardo, che si è hauuto di essa in Francia, e lasciando anche di ponderare i dubbi, che s'offeriscono nell'applicatione della legge Salica al caso presente, & intorno alla successione del Rè di Francia d'hoggi à Carlo Magno, che sono i più diffusamente trattati da' detti due Autori, dico, che, se bene la Corona fosse tanto inuiolabile, come i Leggisti Francesi la suppongono, poco le seruirebbe questa qualità pe'l caso presente, perche le dette conquiste d'Italia non furono mai parte della sua Corona, ne vnite ad essa.

L'vnione in iure, dicono, che è di trè sorti. La prima, quando vna cosa si soggetta ad vn'altra. La seconda quando di due se ne fà vna sola. La terza, quando due cose s'applicano ad vna medesima persona, *gloß. in cap. vnico ne sede vacante in 6. & in c. & temporis qualitas 16. q. 1. & in Clem. per litteras, de Præb. Thom. Campeg. de plural. benef. num. 5. col. 4. pag. 536. tract. tom. 15. par. 2. Caccialup. de vnionib. art. 2. num. 1. pag. 230. tract. tom. eo, Puteus decis. 442. num. 2.* Che però adesso andremo vedendo nel discorso di dette conquiste, se da esse se ne cagionò alcuna vnione, già che per conto di questa non si allega alcun decreto, da cui si possa ca-

uare altra cosa più particolare, e straordinaria.

Se si tratta di quelle di Belloueso, è chiaro, che con esse non si cagionò alcuna vnione d'Italia alla Francia, stando che vscì à farle licentiato da Ambigato, Rè de' Galli suo Zio, perche se n'andasse à procacciarsi habitatione per se, e per gli suoi seguaci, che non capiuano nella Francia, *Titus Liu. lib. 5. decad. 1. Sabellic. Enead. 4. lib. 1. pag. 239. col. 1. Iustinus lib. 20.* e quello ch'ei conquistò, rimase per se, e per gli suoi successori, senz'alcuna soggettione, ò dipendenza dal Rè, ò dal Regno di Francia, com'è notorio, dal essersi eglino mantenuti in vn possesso totalmente distinto dalla Francia, oue regnarono altri Rè, perloche non si potè cagionare ne soggetione, ne vnione Reale, ne meno personale; e quando senza pregiudicio della verità, s'hauesse da presupporre ne' successi alcuna vnione frà 'l Regno di Francia, e l' Italia, si dee considerare, che le conquiste furono de' Galli Celtici, e che questi furono vinti, e soggiogati l'anno 431. doppo la Natiuità di Christo da' Franchi, che sono quelli, che hoggidì si chiamano Francesi, e sono Signori del Regno di Francia, *Paul. Æmil. de rebus Francor. in Clod. Commio pag. 3. lit. B.* perciò che auanti, che per via di conquista succedesse il Franco in

questo Regno, e prima, che s'introducesse l'impossibilità dello smembramento dalla Corona, che'l medesimo *Cassano lib. 1. cap. 1.* confessa non essere stata inuentione, ne della prima, ne della seconda linea dei Rè di Francia; I Galli per mezzo del Console Marcello furono scacciati d'Italia, *Tit. Liuius lib. 20. decad. 2.* e così non poterono essi già, priui della ragione di essa, con l'essersi arresi: tramandare ne' Francesi alcuna ragione sopra l'Italia, poiche già l'haueano perduta, *argum. l. traditio, ff. de acquir. rer. domin. Kuyn. cons. 22. num. 16. lib. 3.* ne gli Francesi soggettar, questa parte alla Corona, in riguardo del bene di essa, con le dette massime; tanto più non essendo passati all'hora i Franchi all'occupatione d'Italia, com'era necessario, per rendersi Signori di essa, se ben fosse à quel tempo in potere de' Galli conquistati, perche il Ius victoriæ, per non essere Ius vniuersale, non comprende più di quello, che attualmente, e corporalmente si conquista, *Hottoman. Franco-Gallus disp. 5.* Et il diritto, che prouiene dalle conquiste non si conseguisce ne gli Stati, nisi nducto exercitu impositisque præsidijs, *Vgo Grotius de iure bell. lib. 3. cap. 6. num. 11.* e perciò rimarrebbe l'Italia all'Imperio de' Romani, li quali nel tempo delle conquiste de' Franchi

erano

erano Signori delle Gallie, e parimente d'Italia, *Paul. Æmil. loco proximè citato.*

Leggendo con attentione ciò, che lasciò scritto il Cassano nella parte, in cui fà mentione di Belloueso, non potei accorgermi, ch'egli volesse sostenere la sua pretensione con supporre questo Capitano per fondatore di Milano, se bene l'honorasse con titolo tale. Non voglio contutto ciò trascurar di riferire quello, che occorre in tal materia, il che è, che la propositione per verità non hà fondamento; e ch'egli, come altri, s'inganna in questo particolare, perche Milano si ritrouaua prima nel Mappa-Mondo, che i Francesi calassero in Italia, come si caua da *Polibio lib. 2. e da Strabone lib. 5.* e le Croniche più antiche della Città riconoscono solamente da Belloueso le Muraglie, e le Torri insigni, colle quali la pose in difesa, ed altri edifici, co' quali la ristaurò, il che diede occasione al *Puteano Histor. Insub. lib. 1. in princip. & ibidem in Commentar. num. 13. in fin:* di scriuere: *Belouesius igitur non condidit vrbem, quod plerisque visum, sed suam fecit & coluit:* e ciò, che si troua scritto differentemente da altri Autori, nacque per hauere gli Antichi costumato souente di pigliare li termini di fondatione in luogo di quelli di restauratione, *vi per Puthean. ibi*; alchè

s'aggiugne, che l'antico Milano, che potè hauer Bellouefo per fondatore, restò già tutto distrutto da Barbarossa sino ad arare, e seminar sale ne' suoi fondamenti, com'è notorio, ne' quali rimase sepellita qualsiuoglia pretensione, che potesse hauere questo Barone, come tal fondatore, *l. Seia, in fin. ff. de aur. & argent. legat.* Non ostante, che'l luogo, mal grado del Barbaro, sia rinato come Fenice delle sue ceneri, perche con essere stata totalmente annichilata la forma primiera della Città, Milano d'hoggi non è quello, c'hauea qualche obligatione à Bellouesso, ma vn'altro molto differente, *l. quid tamen §. pen. ff. quib. modis vsusfruct. amitt. l. lana, ff. de leg. 3. Alex. ab Alex. Genial. dier. lib. 3. cap. 1.* che è quanto basta, acciò resti appoggiato questo capo di pretensione,

Quanto alle conquiste di Carlo Magno primieramente si offerisce da trattare, se per quelle d'Italia si venne ad acquistar ragione particolare à fauore della Corona di Francia, e di quelli, che poscia succedettero in essa; vedremo dunque, se supposto, che le si guadagnasse il titolo perpetuo, che pretendono, questo basterà per gittar à terra quelli, che tiene S. M.

Per quello, che tocca al primo capo, la difficultà principale consiste in vedere, se con le con-

quiste d'Italia si fece vnione di questa Prouincia alla Corona di Francia; perche se non sarà seguita, non ci sarà ne anche occasione d'esaminar l'altro dubbio, che consiste in sapere, se la Corona di Francia può essere in alcun modo smembrata, ò nò.

Appressandosi dunque più al caso, non pare, che senz'allontanarsi dalla verità, si possa affermare, che si facesse vnione in alcuno dei trè modi espressi dalla legge. Se consideriamo gli anni, che Carlo possedette l'Italia, certo è, che, se bene egli ne fosse possessore in vn tempo stesso con la Francia, non volle contuttociò, che di due Regni se ne facesse vn solo, perche nel progresso dell'amministratione d'Italia non si portò Carlo come Rè di Francia, ma come Imperadore; con che venne ad essere l'amministratione d'vna Prouincia distinta, e separata dall' altra. Cauo la pruoua dalla forma dell'amministratione, che presumo dalle nuoue leggi, ch'ei fece intorno alle Prammatiche de' Longobardi l'anno 801., che si conseruano in Modena, nelle quali dal solo titolo d'Imperadore, di cui si valse, diede ad intendere, che non volea tramischiare l'amministratione di Francia con quella d'Italia, e dalle concessioni fatte à fauore del Patriarca di Grado l'anno 804. che passarono

farono con li medefimi termini, come riferifce il *Sig n. de Regno Italiæ lib. 4. ann.* 804. Dietro à quefta verità di fatto feguita tofto l'altra di ragione, che quando il Rè, fignore di molti Regni li poffiede, e gouerna con titoli differenti, e feparatamente gli vni dagli altri, non fi prefume, c'habbia fatto di molte Prouincie vna fola Corona, ò alcuna vnione frà di effe, *Iforn. in cap. 1. de controuerf. feud. apud Pares. num. 11. Verf. Et fi Rex, Ioan. Andr. Georg. alleg. 5. num 8. & feq. & num. 26.* e così viene à conftare, che con le conquifte non fi fece alcuna vnione della feconda qualità, quando di due cofe fe ne fà vna fola.

Doppo l'hauer Carlo goduto dell'vno, e dell'altro Regno, inueftì di quello d'Italia Bernardo fuo nipote ꝑ figliuolo nella diuifione che fece, mentr'era per morire, frà tutti gli fuoi figliuoli, della quale fi compiacquero d'accordo anch'effi, rifoluendofi à diuidere frà di loro li Regni, c'hauea lafciato il padre; e fempre l'Italia rimafe à Rè particolare, e la Francia ad altro Rè differente, *Sigonius de Reg. Italiæ lib. 4. Adelhelm. continuator Chronicor. Aymonis ad ann.* 781. 806. e 813. *Sigebert. ad ann.* 855 Approuarono, e giurarono gli Stati di Francia la diuifione. *Adelhelm. ad ann.* 806. confermolla Pa-

pa Leone il *Cardin. Baron. Annal. ad ann. 806. Hulricus Mutius lib. 8. Chronic. German.* con che l'atto venne ad hauere tutte le formalità, che gli più scrupulosi Politici del Regno potessero disiderare per la conualidatione dell'alienatione dalla medesima Corona di Francia, di modo che, se al principio per essere stati posseduti questi due Regni da vn medesimo Rè, si potea dire, che si fosse fatta vnione della terza sorte, venne ad annullarsi il tutto legittimamente, ed à mettersi il negotio ne' termini di total diuisione.

Per le due precedenti conclusioni non solo rimangono escluse la seconda, e terza qualità d'vnione, ma pare ancora, che non douea esser ammessa la prima; perche come potè nascere soggettione, oue appare, che l'amministratione si fece per altra mano, che per quella del Rè di Francia, e di poi da Rè differenti, che non haueano frà di loro alcuna subordinatione? *Et filij Caroli Magni, ipsorumque successores absolutè regna diuiserunt, nec vnus in alterum iurisdictionem habebat, Besold. de Maiestat. in genere cap. 4. num. 1. in fin.*

Con altre considerationi più particolari resterà senza fallo molto chiaramente esclusa quella prima sorte d'vnione, che risulta dalla soggettione. Quando

Quando non fossero seguite in tal materia le riferite dichiarationi di fatto, colle quali Carlo mostrò, che non era stata soggettata l'Italia alla Francia, si dourebbe far diligenza in esaminar quello, che'ntorno all'vnione può disporre la legge, perch'essendo vero, che'l possesso d'Italia concorreua nella medesima persona, ch'era Signore di Francia, e dell'Imperio, non si potea conforme alle leggi conchiudere, se non, che l'vnione d'Italia rimanesse ipso iure fatta all'Imperio, e non alla Francia, perche l'Imperio era lo Stato superiore à tutti, così per la sua naturale preminenza, come per trouarsi in quel tempo la Francia soggetta al medesimo Imperio (cosa, che penso non mi sarà negata da'Francesi, poiche la fondo con Autore, di cui sogliono essi valersi souente per dar credito alle loro relationi) riferisce *Belleforest Croniques, & Annales de France pag. 73. nel capitolo in cui tratta de'suffragi, che Carlo Magno fece fare alle anime d'Oliuiero, e a'Orlando suoi nipoti*, che Carlo fece testamento, e diuisione de'suoi Regni tra'suoi figliuoli l'anno 812 come già s'è detto, e conchiude con queste medesime parole: *Par la diuision & partage qu'il fit entre ses Enfans del Empire, & le Royaume de France fut diuisè, & exempte del Empire, & fait Empire par soy, & depuis*

Per la diuisione, e distributione, che ei fece tra' suoi figliuoli dell'Imperio, e del Regno

di Francia, restò questi diuiso, & affrancato dall'Imperio, e fatto Imperio da se, e da quel tempo in quà non riconobbe altro superiore in terra, come s'è detto nel Capitolo Venerabilem &c.

puis iceluy temps il ne recognoisit aucun Souuerain en terre comme est recüe, au chapitre, Venerabilem, qui filij sint legitimi. Stando però, che l'Imperio è il più degno, e ch'egli era superiore, e capo degli Stati di Francia, quando Carlo era Signore d'Italia, dell'Imperio, e di Francia, dobbiamo supporre per infallibile, che quando questi due si fossero vniti con que'd'Italia, la soggettione sarebbe risultata à fauor dell'Imperio, e non della Francia, perche quando *fit vnio plurium, potentius inspicitur, & trahit ad se minus potens, Bart. in l. 1. ff. de legat. 1. & in l. 2. comm. de leg. & in l. 1 §. haeredem, ff. ad leg. Falcid. Laurus de Palat. de stat. num. 246. Tract. to. 2. pag. 282.* ed il Capo hà facoltà di trarre à se, e le membra nò, *argum. l. ex pupillari, & ibi Ias. ff. de vulg. & pupil. l. quod per manus, ff. de iur. codicil. Giurba de success. feud. cap. 118. §. 1. gloss. 13. num. 13* Nella stessa guisa restò disposta la materia colla diuisione, che si fece tra due Imperi Orientale, & Occidentale, e perciò lasciò scritto *Paul. Æmil. in Carolo Magno lib. 3. pag. 72. lit. B.* parlando della maniera con cui s'erano aggregate all'Imperio le conquiste delle Prouincie straniere. *Extera gentes armis victæ minùs indignè ferebant se Carolo Augusto Romanorum parere, quàm eidem Francorum Regi paruissent,*

&

& seruitutis leuatæ liberæ sibi videbantur. Doppo che passò senza difficultà il presupposto, che l'Italia fosse rimasta vnita, e soggetta all'Imperio, *Trithem. in præfat. Annal. Franc. Andr. Knichen comment. de Saxon. non prouoc. iure cap. 1. num. 73. iunctis aliquibus antecedentibus*, e Carlo inclinò di maniera in portar auanti la grandezza dell' Imperio, che dicono fosse molto vicino à far decreto particolare, con cui si soggettasse di nuouo la Francia medesima all'Imperio, il che si sarebbe eseguito, se non si fosse opposto Vaseo con l'oratione riferita da *Paul. Æmil. vel luogo allegato pag. 77. lit. A. e B.* cosa, la quale persuade basteuolmente, che non gli passò mai pe'l pensiero, che si facesse vnione d'Italia alla Corona di Francia; e quindi resterà sofficientemente prouato, che le conquiste d'Italia in niuna guisa furono vnite alla Corona di Francia; perloche viene à diroccare tutta la machina, che innalzarono gli Francesi sopra questo fondamento.

E se qualche Lettore appassionato trouasse qualche dubbio nelle ragioni, colle quali si contradice all'vnione, sappia, che'l titolo della Corona di Francia non sarebbe in istato di poter contendere con quelli di Spagna, ancorche si fosse fatta l'vnione à suo fauore.

Questi

Questi hebbero la loro origine più di mille anni sono, quelli non più da ottocento in quà; ed in somiglianti titoli, il più antico è sempre quegli, che vince gli altri, se bene il secondo hauesse conseguito prima il possesso, che è caso più duro, *text. in cap. Abbate sanè vers. Pro parte autem altera, de re iudic. in d. cap. cùm olim, de re iudic. Roman. consil. 298. Dec. cons. 489. Hippolyt. Marsil. sing. 82. & Ant. Fab. decis. 11.*

Questi sono venuti ad essere confermati con titoli nuoui, certi, & inespugnabili, com'habbiamo veduto nel Capitolo secondo, à quelli si sono appoggiate inuestiture conditionali, di poco vigore, e già consumate, come vedremo ne'Capitoli IX. e X.

A questi s'accoppiarono altre conquiste nuoue, sostenute da vn possesso di più di cent' anni, che tuttauia dura; à quelli alcune vsurpationi efimere, delle quali è suanita ogni memoria frà la gente, fuor di quella, che rappresentano l'historie, e l'ossa de'loro eserciti, considerationi tutte, che ne dimostrano quanto vantaggio si habbiano gli nostri titoli sopra quelli dell'altra parte; e che, se basterebbono in petitorio contra chi fosse possessore, molto più vigore debbono hauere per conseruarsi il possesso di ciò, che s'hà nelle mani, *l. 2. vbi Bald.*

in

in 3. notab. C. de fideicomm. l. per retentionem, C. de vsuris, Dec. consil. 257. col. 2. Socin. Iun. cons. 1. numer. 20. lib. 1.

Sò bene, che tutto il dettosi non basterà per chiudere la bocca à quelli, che vorranno mormorare di questo titolo de' Gotti, per essere scorsi tanti anni, da che cominciò, quanti possono bastare regolarmente à formare l'eccettione della prescrittione: penso però, ch'etiandio ne' buoni termini di ragione si potrà far poco caso di questa mormoratione.

Perche, ò è vera l'opinione, che i Regni, e le Signorie non siano soggette à sorte veruna di prescrittione, in quanto questa procede dalla dispositione della ragion positiua, la quale non giugne à dominare così alte sfere, che è quella che seguono l'Arroio, e'l Cassano, tamquam sacram ancoram delle loro propositioni, cauate dall'antichità, ed è quella appunto, che viene espressamente approuata da' Portughesi nel loro manifesto, e dal Duca di Sauoia virtualmente, colla sua dichiaratione sopra il titolo di Rè di Cipri, c'hà voluto sfoderare di suo capriccio cento, e cinquant'anni doppo la difettosa donatione della Reina Carlotta, senz'arricordarsi, che l'Apostolo disse: *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur à Deo*, e là seguirono anche

che alcuni della nostra parte, particolarmente il *Consigliero Vasquez controuers. illust. lib. 2. cap. 51. nu. 28. vsq; ad nu. 36. & cap. 89. nu. 33. Philippus Prudens Caramuel. lib. 2. quest. 2. art. 3.* e con questo verrà à certificarsi, che'l trascorrimento di tanti secoli non haurà cagionato pregiudicio alcuno ai Rè Gotti, ne a'loro legittimi discendenti, e successori.

O vogliamo accostarsi all'altra contraria opinione, che sottopone i Rè, ed i Regni al potere della prescrittione immemorabile di cent'anni, vt per *Alex. cons. 84. num. 2. cum apostillis lib. 1. Osasc. decis. 69. num. 13. Crauet. de antiq. temp. par. 4. cap. absolut. different. quæst. 6. num. 22. Decian. cons. 124. num. 44 lib. 3. Fachinei. controuers. iur. lib. 8. cap. 3. vers. quod attinet. cui opinioni videtur adhærere Hiatus Cassani obstructus lib. 1. cap. 15.* e secondo questa opinione ne anche riceueremo pregiudicio ne'nostri diritti Gottici, per molto antichi, che siano.

L'eccettione della prescrittione si può proporre in due modi, ò in ordine à mostrare, che chi l'allega habbia acquistato qualche diritto, nel cui caso è necessario, che co'l corso del tempo si sia anche vnito il possesso, ò in ordine ad estinguere il diritto, ch'altri propone contro all'allegante, nel che non si ricerca possesso, *ita*

distinguit

distinguit Oldrad. consil. 254. sequitur Abb. &
Felin. in cap. cùm non liceat, de præscript. Bero. con-
sil. 25.num. 15.vol. 1. Crauet. consil. 111. num. 20.
Surd. consil. 73. num. 48. lib. 1.

Se la Corona di Francia vuol valersi del corso del tempo pe'l primo effetto, no'l può fare, perche le manca l'hauer posseduto pe'l tempo di cent'anni (che è il necessario per la prescritione conforme a' riferiti Autori) percioche dal giorno, nel quale Carlo Magno, essendo Rè di Francia, vinse il Rè Desiderio, che fù l' anno 773. fino al giorno, che con la sua morte l'anno 814. passò il Regno d'Italia in Bernardo, restando quello di Francia à Lodouico, non passarono più di quaranta, e vn'anno, *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 4.*

E se lasciando questa via, si piglia l'altra di voler atterrare la nostra intentione solamente co'l corso del tempo, riuscirà vano ne più ne meno lo sforzo, perche chi adesso è successore dei Rè Gotti, in pregiudicio de'quali sono passati tanti secoli, non pretende di succedere in Italia co l titolo di loro successore, ma pe'l beneficio, che come à successore dei Rè Ostrogotti già possessori, gli tocca in vigore della donatione, che stipularono à fauore de'propri successori, con l'Imperador Zenone, e così si fon-

pa Leone il *Cardin. Baron. Annal. ad ann. 806. Hulricus Mutius lib. 8. Chronic. German.* con che l'atto venne ad hauere tutte le formalità, che gli più scrupulosi Politici del Regno potessero disiderare per la conualidatione dell'alienatione dalla medesima Corona di Francia, di modo che, se al principio per essere stati posseduti questi due Regni da vn medesimo Rè, si potea dire, che si fosse fatta vnione della terza sorte, venne ad annullarsi il tutto legittimamente, ed à mettersi il negotio ne'termini di total diuisione.

Per le due precedenti conclusioni non solo rimangono escluse la seconda, e terza qualità d'vnione, ma pare ancora, che non douea esser ammessa la prima; perche come potè nascere soggettione, oue appare, che l'amministratione si fece per altra mano, che per quella del Rè di Francia, e di poi da Rè differenti, che non haueano frà di loro alcuna subordinatione? *Et filij Caroli Magni, ipsorumque successores absolutè regna diuiserunt, nec vnus in alterum iurisdictionem habebat, Besold. de Maiestat. in genere cap. 4. num. 1. in fin.*

Con altre considerationi più particolari resterà senza fallo molto chiaramente esclusa quella prima sorte d'vnione, che risulta dalla soggettione. Quando

Quando non fossero seguite in tal materia le riferite dichiarationi di fatto, colle quali Carlo mostrò, che non era stata soggettata l'Italia alla Francia, si dourebbe far diligenza in esaminar quello, che'ntorno all'vnione può disporre la legge, perch'essendo vero, che'l possesso d'Italia concorreua nella medesima persona, ch'era Signore di Francia, e dell'Imperio, non si potea conforme alle leggi conchiudere, se non, che l'vnione d'Italia rimanesse ipso iure fatta all'Imperio, e non alla Francia, perche l'Imperio era lo Stato superiore à tutti, così per la sua naturale preminenza, come per trouarsi in quel tempo la Francia soggetta al medesimo Imperio (cosa, che penso non mi sarà negata da'Francesi, poiche la fondo con Autore, di cui sogliono essi valersi souente per dar credito alle loro relationi) riferisce *Bellfforest Croniques, & Annales de France pag. 73. nel capitolo in cui tratta de'suffragi, che Carlo Magno fece fare alle anime d'Oliuiero, e à Orlando suoi nipoti*, che Carlo fece testamento, e diuisione de'suoi Regni tra'suoi figliuoli l'anno 812 come già s'è detto, e conchiude con queste medesime parole: *Par la diuision & partage qu'il fit entre les Enfans del Empire, & le Royaume de France fut diuisé, & exempte del Empire, & fait Empire par soy, & de-*

Per la diuisione, e distributione, che ei fece tra' suoi figliuoli dell'Imperio, e del Regno

 puis

di Francia, restò questi diuiso, & affrancato dall'Imperio, e fatto Imperio da se, e da quel tempo in quà non riconobbe altro superiore in terra, come s'è detto nel Capitolo Venerabilem &c.

puis iceluy temps il ne recognoisit aucun Souuerain en terre comme est recitè, au chapitre, Venerabilem, qui filij sint legitimi. Stando però, che l'Imperio è il più degno, e ch'egli era superiore, e capo degli Stati di Francia, quando Carlo era Signore d'Italia, dell'Imperio, e di Francia, dobbiamo supporre per infallibile, che quando questi due si fossero vniti con que'd'Italia, la soggettione sarebbe risultata à fauor dell'Imperio, e non della Francia, perche quando *fit vnio plurium, potentius inspicitur, & trabit ad se minus potens, Bart. in l. 1. ff. de legat. 1. & in l. 2. comm. de leg. & in l. 1 §. hæredem, ff. ad leg. Falcid. Laurus de Palat. de stat. num. 240. Tract. tom. 2. pag. 282.* ed il Capo hà facoltà di trarre à se, e le membra nò, *argum. l. ex pupillari, & ibi Ias. ff. de vulg. & pupil. l. quod per manus, ff. de iur. codicil. Giurba de success. feud. cap. 118. §. 1. gloss. 13. num. 13* Nella stessa guisa restò disposta la materia colla diuisione, che si fece tra'due Imperi Orientale, & Occidentale, e perciò lasciò scritto *Paul. Æmil. in Carolo Magno lib. 3. pag. 72. lit. B.* parlando della maniera con cui s'erano aggregate all'Imperio le conquiste delle Prouincie straniere. *Exteræ gentes armis victæ minus indignè ferebant se Carolo Augusto Romanorum parere, quàm eidem Francorum Regi paruissent,*

& seruitutis leuata libera sibi videbantur. Doppo che passò senza difficultà il presupposto, che l'Italia fosse rimasta vnita, e soggetta all'Imperio, *Trithem. in præfat. Annal. Franc. Andr. Knichen comment. de Saxon. non prouoc. iure cap. 1. num. 73. iunctis aliquibus antecedentibus*, e Carlo inclinò di maniera in portar auanti la grandezza dell' Imperio, che dicono fosse molto vicino à far decreto particolare, con cui si soggettasse di nuouo la Francia medesima all'Imperio, il che si sarebbe eseguito, se non si fosse opposto Vaseo con l'oratione riferita da *Paul. Æmil. nel luogo allegato pag. 77. lit. A. e B.* cosa, la quale persuade basteuolmente, che non gli passò mai pe'l pensiero, che si facesse vnione d'Italia alla Corona di Francia; e quindi resterà sofficientemente prouato, che le conquiste d'Italia in niuna guisa furono vnite alla Corona di Francia; perloche viene à diroccare tutta la machina, che innalzarono gli Francesi sopra questo fondamento.

E se qualche Lettore appassionato trouasse qualche dubbio nelle ragioni, colle quali si contradice all'vnione, sappia, che'l titolo della Corona di Francia non sarebbe in istato di poter contendere con quelli di Spagna, ancorche si fosse fatta l'vnione à suo fauore.

Questi

Questi hebbero la loro origine più di mille anni sono, quelli non più da ottocento in quà; ed in somiglianti titoli, il più antico è sempre quegli, che vince gli altri, se bene il secondo hauesse conseguito prima il possesso, che è caso più duro, *text. in cap. Abbate sanè verf. Pro parte autem altera, de re iudic. in 6. cap. cùm. olim, de re iudic. Roman. consil. 298. Dec. consl.* 489. *Hippolyt. Marsil. sing.* 82. *Ant. Fab. decis.* 11.

Questi sono venuti ad essere confermati con titoli nuoui, certi, & inespugnabili, com'habbiamo veduto nel Capitolo secondo, à quelli si sono appoggiate inuestiture conditionali, di poco vigore, e già consumate, come vedremo ne'Capitoli IX. e X.

A questi s'accoppiarono altre conquiste nuoue, sostenute da vn possesso di più di cent' anni, che tuttauia dura; à quelli alcune vsurpationi efimere, delle quali è suanita ogni memoria frà la gente, fuor di quella, che rappresentano l'historie, e l'ossa de'loro eserciti, considerationi tutte, che ne dimostrano quanto vantaggio si habbiano gli nostri titoli sopra quelli dell'altra parte, e che, se basterebbono in petitorio contra chi fosse possessore, molto più vigore debbono hauere per conseruarsi il possesso di ciò, che s'hà nelle mani, *l. 2. vbi Bald.*

in

in 3. notab. C. de fideicomm. l. per retentionem, C. de vsuris, Dec. consil. 257. col. 2. Socin. Iun. cons. 1. numer. 20. lib. 1.

Sò bene, che tutto il dettosi non basterà per chiudere la bocca à quelli, che vorranno mormorare di questo titolo de' Gotti, per essere scorsi tanti anni, da che cominciò, quanti possono bastare regolarmente à formare l'eccettione della prescrittione: penso però, ch'etiandio ne' buoni termini di ragione si potrà far poco caso di questa mormoratione.

Perche, ò è vera l'opinione, che i Regni, e le Signorie non siano soggette à sorte veruna di prescrittione, in quanto questa procede dalla dispositione della ragion positiua, la quale non giugne à dominare così alte sfere, che è quella che seguono l'Arroio, e'l Cassano, tamquam sacram ancoram delle loro propositioni, cauate dall'antichità, ed è quella appunto, che viene espressamente approuata da' Portughesi nel loro manifesto, e dal Duca di Sauoia virtualmente, colla sua dichiaratione sopra il titolo di Rè di Cipri, c'hà voluto sfoderare di suo capriccio cento, e cinquant'anni doppo la difettosa donatione della Reina Carlotta, senz'arricordarsi, che l'Apostolo disse: *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur à Deo*; e la seguirono anche

che alcuni della nostra parte; particolarmente il *Consigliero Vasquez controuers. illust. lib. 2. cap. 51. nu. 28. vsq; ad nu. 36. & cap. 89. nu. 33. Philippus Prudens Caramuel. lib. 2. quest. 2. art. 3.* e con questo verrà à certificarsi, che'l trascorrimento di tanti secoli non haurà cagionato pregiudicio alcuno ai Rè Gotti, ne a'loro legittimi discendenti, e successori.

O vogliamo accostarsi all'altra contraria opinione, che sottopone i Rè, ed i Regni al potere della prescrittione immemorabile di cent'anni, vt per *Alex. cons. 84. num. 2. cum apostillis lib. 1. Osasc. decis. 69. num. 13. Crauet. de antiq. temp. par. 4. cap. absolut. different. quæst. 6. num. 22. Decian. cons. 124. num. 44 lib. 3. Fachinet. controuers. iur. lib. 8. cap. 3. vers. quod attinet. cui opinioni videtur adhærere Hiatus Cassani obstructus lib. 1. cap. 15.* e secondo questa opinione ne anche riceueremo pregiudicio ne'nostri diritti Gottici, per molto antichi, che siano.

L'eccettione della prescrittione si può proporre in due modi, ò in ordine à mostrare, che chi l'allega habbia acquistato qualche diritto, nel cui caso è necessario, che co'l corso del tempo si sia anche vnito il possesso, ò in ordine ad estinguere il diritto, ch'altri propone contro all'allegante, nel che non si ricerca possesso, *ita*

distinguit

distinguit Oldrad. consil. 254. sequitur Abb. & Felin. in cap. cùm non liceat, de præscript. Bero. consil. 25. num. 15. Vol. 1. Crauet. cons. 111. num. 20. Surd. cons. 73. num. 48. lib. 1.

Se la Corona di Francia vuol valersi del corso del tempo pe'l primo effetto, no'l può fare, perche le manca l'hauer posseduto pe'l tempo di cent'anni (che è il necessario per la prescrittione conforme a' riferiti Autori) percioche dal giorno, nel quale Carlo Magno, essendo Rè di Francia, vinse il Rè Desiderio, che fù l'anno 773. fino al giorno, che con la sua morte l'anno 814. passò il Regno d'Italia in Bernardo, restando quello di Francia à Lodouico, non passarono più di quaranta, e vn'anno, *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 4.*

E se lasciando questa via, si piglia l'altra di voler atterrare la nostra intentione solamente co'l corso del tempo, riuscirà vano ne più ne meno lo sforzo, perche chi adesso è successore dei Rè Gotti, in pregiudicio de' quali sono passati tanti secoli, non pretende di succedere in Italia co l titolo di loro successore, ma pe'l beneficio, che come à successore dei Rè Ostrogotti già possessori, gli tocca in vigore della donatione, che stipularono à fauore de' propri successori, con l'Imperador Zenone, e così si fon-

da la sua pretensione nel patto della donatione, e nella sua propria persona, e non in quella de'Gotti negligenti, contro a'quali si può sospettare, c'habbia hauuto luogo la prescrittione, nel qual caso *Præscriptio, quam passi sunt antecessores, non nocet successori, Isern. in cap. 1. § hoc quoq; de success. feud. & ibidem Aluarot. col. 6. vers. Quæro ab extrà, Præposit. col. 3. vers. Sed vtrum, Afflict. in cap. 1. §. Titius, nu. 7. si de feud. defunct. Rosentbal. de feud. cap. 9. membr. 2. conclus. 85.*

Oltre che in sustantia ne anche si trouerà, che contro ai Rè Gotti siano trascorsi i cent'anni, poiche in essi non s'hanno da computare quelli, che passarono nelle riuolutioni delle guerre, *Bart. in l. naturaliter, num. 22. ff de vsucap. Imol. in l. penult. §. ad crimen, num. 12. ff. de publ. Calcan. cons. 3. num. 30. Afflict. decis. 30. Bald. de præscript. in 2. particul. 6. par. princip. col. 1. vers. Primus casus*. E non negheranno i pratici delle Storie di Spagna, che sin dalla morte di Theodorico, e Riccaredo non sia sempre stata sottoposta questa Prouincia alle molestie della guerra, ò siano quelle, colle quali la'nquietarono i Romani, rimastiui con molte forze, finche ne furono scacciati dal Rè Suintilla, & auanti à loro i Vandali, Sueui, & Alani, ò siano quelle, che deriuarono da'Guasconi,

ni, dal Conte di Nimes, da Paolo il Traditore, e da altri ribelli, che si solleuarono al tempo del Rè Bamba, ò siano quelle di settecento, e più anni co'Mori, introdotti da Don Giuliano, accompagnate da altre differenze tra'molti Rè, che dominarono in diuerse parti di essa, e co'l Rè di Portugallo, alle quali fecero punto i gloriosi Rè Catolici solo l'anno 1492. e da questo tempo fin'à quello del 1524. che l'Imperador Carlo V. successore de'Gotti, tornò al possesso di Milano con la battaglia di Pauia, non si contano più di trentadue anni.

E finalmente perche questo diritto tanto antico si propone adesso à fauore dei Rè di Spagna non ad altro fine, che per opporsi alla dimanda, che si fà loro con le conquiste di Carlo Magno, & sic ad finem excipiendi, che sono termini, a' quali si può rispondere con la prescrittione, atteso ch'ella non è antidoto, che vaglia contra l'eccettioni, ma contra le attioni, *l. purè § fin. ff. de dol. except. Tiraq. de retract. conuent. §. 1. gloss. 2. num 29. & 30. Decian. cons. 13. num. 48. vol. 2. Menoch. consil. 60. num. 52. Surd. decis. 277. num. 17. & 18.*

D'onde si comprende, che'l caso di questa prescrittione, considerato per ogni verso, non può mettere difficultà ne'nostri titoli.

CAP. VI.

Delle conseguenze pregiudiciali alla Francia, che risulterebbono dall'approuatione della sua pretensione, nata dalle conquiste antiche.

SE bene confido, che l'esatta discussione, che si è fatta del fondamento delle conquiste di Bellouesso, e di Carlo Magno, sarà basteuole, perche i Francesi si ritrattino della loro allegatione, parmi tuttauolta conueniente il far loro conoscere quanto sia per disdire alla loro Corona, che s'ammettano questi principij de'loro Auuocati, li quali, se sono reali, e veri non hanno da essere priuilegi particolari per loro soli, ma comuni à tutti gli Rè con l'equità della *l. 1. ff. quod quis iur.* e quando gli allegano à loro fauore contro ad altri, hanno da tollerare, che anche contra di essi si adducano: *Nam quod quis æquum putat in aliena causa, idem admittere debet in propria, l. si duo, §. si quis, iuncto §. seq. ff. de iureiur.*

Ma sia in buon'hora ciò, che vogliono i Francesi, che le conquiste concedano diritto perpetuo, al quale si possa hauer attione in qualsiuoglia tempo, e non ostante, che'l conquistato si

sia

sia perduto per la stessa via, e che l'essere stato vn Prencipe vna volta padrone d'vno Stato, basti, perche appartenga à tutto rigor di ragione à tutti gli suoi successori; con tali principij non acquisteranno eglino cos'alcuna contra la Spagna, com'habbiamo veduto, e sarà necessario, che vengano à perder molto, come prestamente conosceremo.

La Francia, quando i Francesi vscirono à conquistarla, si trouaua, guadagnata collo stesso modo, in potere degl'Imperadori Romani, *Paul. Æmil. de reb. Francor. in Phcuramdo lib. 1.* e sotto legame di perpetua proprietà: *Respicite Galliam finitimam, quæ in Prouinciam redacta, iure, & legibus commutatis, securibus subiecta, perpetuà premitur seruitute. Cæsar de bello Gallico lib. 7.* E perciò sarà certo, che questo Regno appartiene, e dee restituirsi all'Imperador d'Alamagna, nel quale sono venuti à cadere i diritti dell'Imperio Romano: *Arumeus de iur. publ. discurs. 2. vol. 1. Alberic. Gentil. de iur. bell. lib. 1. cap. 23. Daniel. Otto disertat. de iur. pub. cap. 5. fol. 107. Card. Bellarmin. de Pontifice cap. 5.*

E quando paia graue, che gli altrui decreti habbiano da far ritornare la Francia nello stato primiero di soggettione all'Imperio, che tanto abborriscono, non sarà fuor di proposito l'

obligargli

obligargli à sottoporsi al Rè d'Inghilterra, al cui antecessore Enrico V. fù dichiarato appartener la Corona per decreto particolare di Carlo VI. loro Rè, approuato per sentenza del Parlamento, & Vniuersità di Parigi, e confermato in Carlo VI. con l'incoronatione fatta in Parigi, per mano del Cardinale di Vincestre l'anno 1431. *Scipio Du Pleis ad an. 1424. & alios subsequentes, Belleforest. de Charles VI. & VII. Commentar. de Regno Galliæ incerti Auctoris pag. 454.* le quali ragioni, secondo l'opinione de' Francesi, dourebbono esser ricadute con la morte d'Isabella ai Rè di Spagna, ne' quali si sono vnite le successioni delle due Case di Brettagna, e di Portugallo, ed in mancanza di questi, al Duca di Parma il *Cardinal. d'Ossat lettera 291. pag. 677. lib. 7.* se ben hora cangiati di parere, riconoscono per successore di quella di Portugallo, quello di Braganza, di linea inferiore à quella di Parma; con macchia particolare della partialità, che con questo professano.

Dourebbono anche manifestamente ai Rè di Spagna vna parte molta grande della Corona di Francia, come à successori, che sono dei Rè Gotti per via del Rè Don Pelagio; douranno loro, dico, l'Aquitania, che è quella, c'hoggi chiamiamo Guascogna, con Marsilia, & altri

luoghi

luoghi vicini alla Gallia Narbonese in virtù del titolo, che concedette l'Imperadore Honorio al Rè Alarico, ò sia Vallia, com'altri vogliono, *Paul. Æmil. loco prox. citat, Paul. Diacon. Miscellan. lib. 3. Iulian del Castillo Histor. de los Reyes Godos lib. 2. discurso 3. pag. 36*, & in riguardo del possesso, che tennero questi Rè per tanti anni, quanti bastarono per darle nome di Gallia Gottica, del che fanno fede molti Concili Toledani, e particolarmente il 3. 4. 5. 8. 15 e 17. ne' quali si trouano le sottoscrittioni de'Vescoui dell' accennato distretto di Francia. Non mi dimentico delle pretensioni dello Stato di Brettagna, però non faccio quì mentione di esse, perche non entrano nel numero delle cose vecchie, già che nacquero solo, quando restò estinta la linea mascolina di Valois, e che furono particolarmente riseruate nella pace di Veruino, *Pietr. Matth. Histor. di Francia lib. 1. narrat. 2. in fin.*

Gli Rè medesimi di Spagna, in quanto sono anche Rè di Napoli, hanno ragione al possesso del Contado di Prouenza, la successione del quale per molto tempo caminò vnita con quella Corona, e del Piemonte, Casale, Alba, e d' altre piazze del Monferrato, che anticamente vbbidirono ai Rè di Napoli, & in ispecie al Rè

Roberto, al quale giurarono fedeltà; *Il Francese, Autore della seconda Sauoina contra la Casa di Sauoia pag.24.& seq.*

Ed in quanto rappresentano i Signori della Casa di Borgogna muouerebbono giustamente lite di quanto si comprendea entro a'confini dell'antico Regno di Borgogna, del quale l'vltimo Duca Carlo pretese il titolo, e la Corona, che la morte troppo frettolosa gli negò.

Come à Duchi di Milano molto ancora si dee loro, che è tutto quello, che concedono ad essi le'nuestiture Imperiali di Vincislao, e de'suoi successori, i cui limiti comprendono la maggior parte d'Italia, oltre il poter dimandare come tali Duchi il Piemonte, in virtù della cessione, che di esso fece la Reina Giouanna à Luchino Visconte l'anno 1348. la quale si sà c'hebbe effetto, per hauer Galeazzo Secondo dato alcune di queste Piazze per dote di sua figliuola à Lionello Duca di Chiarenza figliuolo del Rè d'Inghilterra l'anno 1368. *Apologia seconda per la Casa di Sauoia cap. 29. pag. 57. in fine; Iouius in Vita Galeacij secundi Vicecomitis.*

Il negare à sua Maestà ciò, che le dee la Corona di Francia, sarebbe contra la buona fede; la quale conuiene, che abbondi ne'Prencipi; ma l'opporsi in quello, che debbe conseguire

da

da altri, fora malignità. Vegga adesso la Francia co'l suo Consiglio di Stato, che frutti haurà da raccogliere dalle conclusioni, che vanno seminando gli suoi Auuocati, che in quanto tocca à me, le lascio correre per antiche che siano, per vscire vna volta di materie, che sentono tanto del rancido.

CAP. VII.

De' meriti del secondo fondamento de' Francesi, che consiste nelle capitolationi del maritaggio di Valentina.

Passando hora alle capitolationi, voglio concedere, che se non è interuenuto in esse il cõsenso dell'Imperadore, fossero nulle, per trattarsi di successione di luoghi soggetti all'Imperio, *Andr. Knichen. comment. de Saxon. non prouoc. iur. Elector. cap. 2. num.* 104., come per inualide dichiarò l'Imperador Carlo altre somiglianti, che si fecero frà'l Marchese di Monferrato, Teodoro Paleologo, & Aymone Conte di Sauoia l'anno 1330. quando questi si maritò con Violante figliuola del Paleologo, *Gottofredo Arcontolog. Cosmica, tit. de Principib. Allobrogum, siue Sabaudiæ, pag. 466. in fin. de hac decisione Cæsarea*

meminit Cyriac. de Ducatu Mantuæ, art. 1. nu. 13. con che sarà necessario vedere, se'l consenso, che dicono prestasse à quelle il Papa, fù cautela sofficiente, perche non s'incorresse in tal difetto. Dicono i Francesi, che fù basteuole, perche all'hora vacaua l'Imperio, ed in vacanza d'Imperio, il Papa fà ciò, che dourebbe fare l'Imperadore, per quello che si raccoglie dal *Canone d'Innocentio III. cap. licèt, ex suscepto, de foro compet.* Sarà necessario in oltre à chi vorrà insinuare il contrario, mettere principalmente in controuersia la giuridittione del Papa, cosa, che à prima faccia sembra non esser impresa molto pia: la verità però è, che si tratta della diretta temporale, nella cui materia l'ammettere maggior podestà, e prerogatiua di quella, che di ragione gli appartiene, dice *Gio. Gersone*, che è d'altrettanto scrupulo, quanto il toglierli quella, che gli tocca, *lib. de potestate Ecclesiastica, de potestate, & Principatu summi Pontificis, refert Petr. Gregor. de Repub. lib. 7. cap. 2. num. 4.* In consideratione di questo scrupulo, forse il Cardinal Bellarmino si oppose à quelli, che gliele volean concedere tanto fondatamente, quanto insegna il suo *Trattato de Romano Pontifice lib. 5. c. 4. & 5.* co'l cui esempio credo, che sarà lecito anche à me, senza nota dell'osse-

quio,

quio, che tutti dobbiamo al Sommo Pontefice, l'entrare in essa; non lo farò però, se non in tanto, quanto riferirò ciò, che di questo Vicariato del Papa, vacando l'Imperio, dissero Autori di molta credenza, & approuatione, e posti in dignità Ecclesiastica eminente, per non espormi alla censura di qualche rigoroso Ecclesiastico; *Vazquez controuers. illustr. lib. 1. cap. 22. num. 3.* disse, che'l Papa non potè fare i Canoni, co' quali s'appropriò la giuridittione, vacante l'Imperio, in confermatione di che si può ponderare, che'l Cardinal Bellarmino *d. lib. 5. cap. 6. lit. A.* trattando della podestà del Pontefice intorno al far leggi, disse: *Quantum ad leges non potest Papa, vt Papa ordinariè condere legem ciuilem, vel confirmare, aut infirmare leges Principum, quia non est ipse Princeps Ecclesiæ Politicus, nisi lex ciuilis sit necessaria ad salutem animarum, & tamen Reges non velint eam condere. Il Cardinal Zabarella nel detto cap. licèt,* disse non esser vero, che'l Papa habbia giuridittione, vacante l'Imperio, più che nel rimedio dell'appellatione, affine di soccorrere à chi patisce ingiustitia, mentre non vi sia altro superiore, à cui si possa ricorrere, al che si conformò *Felin. in detto cap. licèt num. 3. Schoner. disp. feud. 2. thes. 22. lib. 2.* ed vltimamente il *Cardinal Bellarmino*

disse rispondendo al detto *cap. licet. de foro compet.* & al più che si riduca per fondare la conclusione à fauore del Papa: *Respondeo, Pontificem succedere Imperatori vacante Imperio, non in omnibus, sed solùm in auctoritate iudicandi, & terminandi eas causas, quæ à solo Imperatore iudicari solent, & quæ non patiuntur facilè moram, de Romano Pontifice lib. 5. cap. 5. lit. D.* Da tutte queste premesse raccolgo, che non vi sarà persona indifferente, che voglia difendere, che'l Papa potesse, in luogo dell'Imperadore, dar il suo consenso alle dette Capitolationi. Io passo più oltre, e dico, che se bene il Papa hauesse la podestà, che i Francesi, intenti al loro vtile, gli concedono, questo caso hebbe tali circunstantie, che non potè arriuare à valersene.

La prima, che specialmente si considera è, che l'origine di questa autorità del Papa, di cui s'è fatta mentione *nel Concilio di Vienna dell'anno* 1314. *e nella Clement. Pastoralis, de sentent. & re iudic. da Clemente V. e nella Extrauag. si fratrum, ne sede vacante aliquid innouetur*, hebbe principio, e fondamento *dal Canone d'Innocent. III. che fu Papa dall'anno* 1198. *fin à quello del* 1216. *nel detto cap. licet ex suscepto de foro compet.*, il quale s'allega per questo da tutti gli Dottori, che trattano la questione. *Abb. & Felin. in d. c. licet ex*

suscepto,

susceptio, gloss. in Clem. Pastoralis, in verb. succedimus, de re iud. Bald. in l. benè à Zenone, C. de quad. praescript. Arias de bello, num. 215. tract. to. 16. pag. 335.

Essendo però, che co'l detto capitolo fù intentione del Papa di prouedere non solo in termini di vacanza d'Imperio; ma di vacanza tale, che non vi fosse in esso superiore laico, à cui, in luogo dell'Imperadore, si potesse hauer ricorso, come si caua dalla *gloss. in verb. Imperio vacante, vbi dicitur, scilicet, cùm superior non inuenitur*, che è cio, che si caua ancora dalla detta *Extrauag. si fratrum, in illis verbis: Cùm in illo ad secularem iudicem nequeat haberi recursus*; & essendo che questo non fù in riguardo, che'l Papa sia supremo Prencipe temporale, ma perche tutte le cause, che non hanno giudice temporale, che faccia giustitia sopra di esse, s'hanno da decidere dal giudice spirituale, come dichiara il *Bellarmino nel luogo sour' accennato*, non potrà il detto testo seruire in detto caso, nel quale non solo non vacaua l'Imperio, come erroneamente suppongono i partiali de' Francesi, e specialmente il *Giouio nel luogo riferito della vita di Filippo Maria Visconte nel fine*: però ne più ne meno, se bene all'hora si trouasse vacante, non sarebbe mancato superiore con giuridittione

Imperiale,

Imperiale, al quale si fosse potuto ricorrere.

E più che certo, che nel tempo, in cui si fecero le capitolationi, non vacaua l'Imperio, essendo che le capitolationi, e consenso si stabilirono, come riferisce il *Corio nella terza parte dell'Historia di Milano pag. 260. l'anno* 1387. *del mese d'Aprile, e si conforma al Corio Paul. Æmil. de rebus Francor. in vita Caroli Sexti pag.* 311. *e Belleforest Annales de France pag.*293 e che Vincislao Imperadore hauea cominciato à regnare l'anno 1376. e non fù priuato dell'Imperio, se non dell'anno 1397. per quello ne scrisse *Gottofredo Arcontolog. Cosmica tit. de Imperio Roman. per Germaniam pag.*107. *ò dell'anno* 1400. *come dice vn incerto Autore tract. de Statu Imperij Germanici tom.* 1 *tit. de serie, & rebus gestis Imperat. pag.* 315. *parimente Illescas Hist. Pontif. lib.* 6. *cap.* 8. *par.* 2. *pag.* 24. *col.* 4. riferisce, che Vrbano VI. il quale fù Pontefice dell'anno 1378. fin all'anno 1389. mandò nel principio del suo Pontificato suoi Legati all'Imperador Vincislao, chiedendogli aiuto contra Clemente Antipapa; e se ben è vero, che lo stesso Imperadore stette prigione nel tempo del suo regnare, è anche la verità, che questo successo fù dell'anno 1393. e la carceratione non durò più di diciasette settimane, come si legge *nel detto libretto pag.* 316. Lo stesso

viene

viene confermato dalle inuestiture concedute da Vincislao dello Stato di Milano à Gio. Galeazzo l'anno 1395. e 1396. la data delle quali è dell'anno 19. e 21. del suo regnare nel Regno de' Romani, e dalla confermatione, che'l detto Vincislao fece dell'inuestitura del Monferrato à beneficio di Teodoro Paleologo l'anno 1384. di cui fà mentione il *Menoch. cons. 160. in facti specie lib. 2.* Per le quali cose tutte si vede, che non vacaua l'Imperio, quando si stipulò il matrimonio. E per verità non arriuo à sapere, con qual fondamento il Giouio dicesse il contrario nel luogo riferito, e che in Alamagna non fossero vniformi intorno all'elettione, poich'è notorio, che Vincislao fù eletto Rè de' Romani con tutti li voti degli Elettori, e Stati d'Alamagna: *Nec alia ratione Carolus IV. Vencislaum filium, Ferdinandus I. Maximilianum II. & Maximilianus II. Rodulfum II. ad Imperij consortium euexerunt, quàm consentientibus omnium Electorum, ordinumque suffragijs, disse l'Asterio de elect. nuperrima Regis Romanorum pag. 18. in fine*, ed anche sappiamo, che la sua elettione venne ad essere approuata dal sommo Pontefice, *Theodoric. de Niem. in Nemore tract. 6. cap. 33. Bellarm. de translat. Imperij Romani lib. 1. cap. 5. testim. 7.* Conche non solo non v'era vacanza d'

Imperio,

Imperio, ma ne anche si potea metter in dubbio l'elettione. Ne l'essersi fatta in vita dell' Imperadore suo padre, potè cagionar difetto, sotto pretesto, che fosse elettione quasi coacta, conform'al parere di *Benedetto Carpzouio de Capitul. Cæsarea cap. 11. pag. 213.* perche non trouiamo, che con essere stati eletti in vita dell' Imperadore gli trè primi Ottoni, gli quattro Enrici, e Federigo Secondo prima di Vincislao, si fosse mai messa in dubbio la validità di tali elettioni, ne di quelli, che poscia entrarono nella dignità con le medesime circunstantie; ne alla validità de' suoi atti potea fare ostacolo il non sapersi, che fosse coronato Imperadore, perche come Rè de' Romani hauea basteuole giuridittione di tutto quello, c'haurebbe potuto fare doppo l'incoronatione d'Imperadore, *Bald. cons. 326. num. 1. lib. 1. vbi dicit commun. opin. omnium Legistrarum, Guetta cons. 1. num. 16. vbi pariter attestatur de communi*; e che'l Rè de' Romani come tale possa dar feudi vgualmente come, se fosse Imperadore, si conuince dal *cap. 5. della Bolla Aurea, ibi: Principum dum taxat exceptis, quorum inuestituram, & collationem soli Imperatori, vel Regi Romanorum specialiter reseruamus*, e lo afferma *Borcolt. cap. 5 num. 28. in fine, Laratha Theat. feud. par. 5. dilucid. 12. n. 8. in fine.*

Colla

Colla stessa chiarezza si conoscerà, che quando ben fosse vero, che le capitolationi restassero approuate in tempo d'Interregno, seguì ciò in congiuntura, in cui non ostante la vacanza, v'era Superiore Imperiale, al quale si potea ricorrere, e così cesserebbe la dispositione del detto *cap. licet*, che si fonda, come dicemmo, nella mancanza totale di superiore.

Auanti le dette capitolationi dell'anno 1387., e doppo fatti tutti i Canoni accennati, era stato Imperadore Carlo IV. padre di Vincislao, che morì l'anno 1372. come scriuono il detto *Gottifredo, & altro incerto Autore nel trattato del luogo accennato*. Questi nel tempo del suo regnare l'anno 1356. fece la Bolla Aurea, nella quale al *cap.* 5. si nominano per Vicari Imperiali, in tempo d'Imperio vacante, il Palatino del Reno, e'l Duca di Sassonia: *Quoties insuper, vt præmittitur, sacrum vacare continget Imperium Illustris Comes Palatinus Rheni sacri Romani Archidapifer ad manus futuri Regis Romani, in partibus Rheni, & Sueuiæ, & in iure Franconico ratione Principatus, seu Comitatus Palatinus priuilegio esse debet Prouisor ipsius Imperij, & eodem iure prouisionis Illustrem Ducem Saxoniæ sacri Imperij Archimarescallum frui volumus in illis locis, vbi Saxonica iura seruantur, sub omnibus modis,*

& conditionibus, sicut superius est expressum, si legitur in detta Bolla relata in *tom. 2. de Statu Imperij Incerti Auctoris pag. 297. de hac dispositione idem Auctor meminit eodem tom. tit. de origine, & potestate Vicariorum Imperij pag. 96.* e se ben sia vero, che nelle Prouincie, che si assegnano à ciascuno de' Vicari non si faccia distinta mentione d'Italia, è certo nondimeno, che all'Italia s'estende la podestà del Palatino, per comprendersi questa Prouincia sotto la parte del ius Franconico; nominato in detta Bolla; attesoche in Italia, non solo osseruauano le Leggi Romane, e Longobarde, ma ancora le leggi Francorum *Ius Francicum in Italia introductum post consuetudines feudales, dixit Intrigliol. de feud. quaest. 7. num. 1. cum seqq. Knichen de Saxon. non prouocatur, cap. 3. num.* 108. E ciò, c'hoggidì in Lombardia, ed Italia si dice esser legge de' Longobardi, è veramente legge Francorum, attesoche le leggi, che si chiamano Longobardorum, e sono in vso in gran parte della Lombardia, sono di Carlo Magno Rè di Francia, ed i libri di dette leggi si chiamano *Capitulare Caroli, secundum gloss. in cap. 1. 33. quaest. 1. vers. Scriptum est primo libro Capitulare Caroli videlicet in Lombardia, Alex. in l. si pro haerede, §. si sepulcri, ff. de acquir. haeredit. Laratha plures referens*

rens

renz Theat. feud. PP. dilucid. 13. *num.* 4. *& seq.* e quando s'haueſſe da dire il contrario, conforme al parere del detto *incerto Autore nel tom.* 2. *tit. de origine, & potestat. Vicariorum Imperij*; la detta Bolla patirebbe nota d'imperfettione, per laſciare vna parte sì principale dell'Imperio, come l'Italia, ſenza gouerno in caſo d'Interregno, nella quale non eſſendoſi all'hora cominciati à dare i Vicariati Imperiali perpetui co'l trapaſſamento di tutti gli diritti Imperiali, che dipoi cominciarono in Gio. Galeazzo l'anno 1395. come ſi dirà à ſuo luogo, non hà forza la ragione, che apporta il detto incerto Autore della poca ſtima, nella quale erano gli Stati d'Italia nell'Imperio per riſpetto di trouarſi in quella introdotti i Vicariati perpetui.

A queſta diſtintione di tempi hà riguardo ciò, che diſſe *Peregr. de iure Fiſci lib.* 1. *tit. de his qui habent iura Fiſcalia num.* 35. doue trattando della concluſione, che ſi caua per la giuridittione del Sommo Pontefice del detto *cap. licet* la chiama concluſione maiorum noſtrorum; & al fine termina dicendo: *Sed per constitutiones aliter fuit prouiſum*, per le quali (che furono decreti d'huomini poſteriori à detti Canoni) venne à ceſſare la diſpoſitione di eſſi, *l. fin. C. de pact. conuent. Menoch. conſ.* 206 *nu.* 67. *lib.* 3. *Ruyn. conſ.*

74. num. 8. lib. 1. Grat. discept. forens. cap. 376. num. 1. E quando l'vna, e l'altra s'haueßero da chiamare dispositioni di legge, in questo caso si dourebbe osseruar quella dell'Imperadore, e non quella del Pontefice, perche vacando l'Imperio nel modo, che dispongono i Canoni, questo Vicariato, e la Bolla sono materia temporale, lontana da ogn'interesse delle anime; e quando la legge del Papa si riscontra in somigliante materia con quella dell'Imperadore, si de'vbbidire nel foro laico à quella dell'Imperadore, *gloss. in cap. possessor, de reg. iur. in 6. Bellarm. d. lib. 5. de Roman. Pontifice cap. 6. lit. B. Capic. decis. 201. num. 3. Osasc. decis. 152. num. 6. Surd. de aliment. tit. 7. quæst. 29. nu. 14.*

Dee parimente in questo caso osseruarsi quella dell'Imperadore, e non quella del Papa, perche gli suoi Canoni nel gouerno politico non hanno vigore, se non quando manca la legge particolare dello Stato, e del Prencipe Laico: *Magnifacienda est iuris Pontificij, & Cæsarei imitatio, & executio? Distinguo, quando deficit ius proprium Regni, concedo, aliàs nego, Caramuel lib. 5. Philipp. Pruden. disp. 3. obiect. 4. in fin.* oue s'accerta, ch'ai Canoni de'Concili, circa la forma d'eleggere il Rè in Ispagna, si derogò con la legge che'ntorno ad essa si publicò in tempo

del

del Rè Don Pelagio . E perciò conforme à quanto s'e detto, non ostante i Canoni Pontificij, hora che s'ammette la Bolla Aurea, si conchiude senza sorte veruna di dubbio, che preuale la Bolla ai Canoni, e che'l Palatino, e Duca di Sassonia sono Vicarij, vacante l'Imperio nelle materie feudali, *Rosenthal de feud. cap. 12. concl. 5. num 2. Besold. delibata iur. par. 2. de libris iuris cap. 11.* ed in fatti si è così praticato, particolarmente quando morì l'Imperadore Ridolfo Secondo, che è l'vltimo Imperadore, che morisse auanti d'esser eletto il Rè de'Romani: *Turbatus Imperij Status Incerti Auctoris, §. defungitur interea sapientissimus Rodulphus Gottofredi Arcontologia, titulo de Imperio Romano pagina 109.*

Con questa distintione di tempo si può anche leuare l'obiettione dell'esempio del Vicariato dell'Imperio in Italia, che diede Vrbano IV. à Carlo d'Angiò in tempo, che vacaua l'Imperio, per l'Interregno, che v'hebbe dalla morte di Federigo Secondo sin'alla creatione di Ridolfo Primo, per essere ciò succeduto prima della publicatione della Bolla di Carlo IV., successore del detto Ridolfo doppo altri cinque Imperadori, e nondimeno il detto successo, se bene di tempi antecedenti alla Bolla, non lascia d'essere chiamato eccesso del Papa: *Pontifex*

 Vrbanus

Vrbanus IV. meorum alieno admouent iuri; si dice nel *discors. de Vicariorum Imperij origine & potestate*, parlando di questa medesima creatione; la qual cosa è molto conforme à ciò, che disse il Cardinal Bellarmino in dimitatione di questo diritto del Papa, in vacanza d'Imperio, nel luogo accennato, *lib. 5. de potest. Pontif. cap. 5.* al che s'aggiugne *Besold. de Maiest. in genere, c. 3. de Pontif. maximi potest. tempor. in fin.* E l'altra consideratione delle inuestiture date dal Papa, sede Imperiali vacante, del Regno d'Arles, e del Principato del Delfinato al Rè di Francia, e dello Stato di Milano à Luchino Visconte, che apporta il Cassano per fondare questo Vicariato del Pontefice *num.* 7. resterà superata colla medesima distintione, e con altra particolar riflessione, che queste inuestiture per la maggior parte si diedero in tempo, che i Pontefici perseguitauano gl'Imperadori, come quella del Visconte in concorrenza del Papa, e di Lodouico Bauero, e che l'Imperadore anch'egli nello stesso tempo creò con sue inuestiture Vicari della Santa Sede nel territorio del Papa, *Trithem. Cronich. Sponhaim pag. 309. Macchiauel. Histor. Floren. lib. 1 ex Volaterano Bodin. lib. 1. cap. 10. num. 139. Knichen. de Saxon. non pronoc. iur. cap. 1. num. 244.* Dimodoche furono atti più tos-

to d'hostilità, che di giuridittione, li quali con essere stati scambieuoli nel medesimo genere, non vennero à dare alcuna ragione alle parti, mà à rimanere gli vni cogli altri compensati reciprocamente, *cap. significasti extrà, de diuort. cap. intelleximus extr. de adul. Argel. de legitimo contradit. quæst. 10. art. 8. num. 101.* e finalmente con essersi poi aggiustata la pace fra'l Pontefice, e l'Imperio, rimase anche abolito tutto ciò, c'haueа cagionato la guerra, *l. 1. C. de caduc. tollend. Petr. Bellin. de re milit. tit. 1. nu. 12. Boss. tit. de restit. quæ fiunt à Princip. nu. 5.*

Ciò che si considera in secondo luogo, come difetto principale del detto consenso, è, che se bene non s'espresse dagl'Historici, chi fosse il Papa, che'l diede, essendo questo necessario per giustificar maggiormente la pretensione, per essere succeduto in tempo della maggiore scisma, che sia mai stata in Santa Chiesa, che cominciò l'anno 1378. e durò sin'alla creatione di Martino V. la quale si fece nel Concilio di Costanza l'anno 1415. le congetture persuadono, che non fosse il Papa, ma l'Antipapa, chiamato Clemente VII. à cui, e non al vero Papa Vrbano VI. al quale i Francesi erano contrari, è credibile, ch'essi, del cui principal interesse si trattaua nella conualidatione delle capitola-

tioni,

tioni, haurebbono hauuto ricorso, come à Pontefice della loro medesima natione, che seguiuano, proteggeuano, e difendeano in Auignone, e dal quale Lodouico d'Angiò, nipote del Duca d'Orliens, marito di Valentina, fù nominato Rè di Napoli, *Illescas Historia Pontif. lib. 6. cap. 8. par. 2. Chacon de vita Pontific. pag. 789. lib. 2.* come in fatti hebbero ricorso allo stesso Clemente vn'anno prima à dimandare la dispensa nel matrimonio, che fecero di Caterina, sorella del Rè Carlo VI. con vn suo cugino, figliuolo di Giouanni Duca del Berrì, *Paul. Æmil. de rebus Francor. in vita Caroli VI. pag. 310. lit. C.* E parimente credibile, che Gio. Galeazzo non sarebbe ricorso ad Vrbano, perche non cominciò ad hauer intelligenza co'l Pontefice, se non dall'anno 1387. auanti, come dice il *Ripamonte Hist. Eccl. Mediol. lib. 10. par. 2. pag. 644. Et sublatis aut omissis veterum certaminũ causis, fida, tranquillaq; erant omnia Vicecomiti cum Apostolica Sede.* Ne si rende verisimile, che'l vero Pontefice hauesse da concedere così gran beneficio alla Casa del Rè di Francia, in tempo, ch'egli con tutti gli suoi Regni erano difensori dell'Antipapa suo concorrente, & in congiuntura, nella quale Vrbano staua fulminando censure contra tutti loro, come riferisce *Chacon.*

de vita Pontif. & Illesc. ne' luoghi riferiti. E perciò quando fosse vero, che 'l Pontefice hauesse giuridittione di tal qualità in vacanza d'Imperio, anche doppo la Bolla Aurea, non haurebbe potuto valersi di essa Clemente, riceuuto dalla Santa Chiesa per Antipapa, e non per Papa legittimo; *Chacon, & Illesc. ne' luoghi medesimi*. E chi allegasse adesso la sua autorità per legittima, correrebbe rischio, *Perche se bene in quei tempi si poteua con qualche fondamento dubitare se fosse legitima la sua elettione; adesso tuttauia non si può senza grandissima temerità nominare per vero Papa; siche per questa causa questo libello capitando alle mani de' Giudici Ecclesiastici, deue essere ascritto nel numero de' libri fatti contro la Fede, & boni costumi della Chiesa, Monodo Apologia. 2. pag. 54.* doue parla d'vn libretto d'altro Autore Francese, che fondaua le sue allegationi negli atti di Clemente VII. A questo difetto dell'assenso dell'Imperadore non venne à rimediarsi con l'inuestitura, che diede Massimiliano à Luigi, che 'l *Cassano num. 28.* pensò che fosse la confermatione del capitolato al tempo del matrimonio, e delle ragioni della Casa d'Orliens, perche non si fece in essa alcuna mentione di capitolationi, ne del difetto, che patiuano, e la confermatione, affinche sia valida, debb'essere ac-

compagnata dalla notitia dell'atto, che si conferma, e della sua nullità, *Quod dicitur scientia iuris & facti*, *Bardellon cons.* 15. *nu.* 37. *lib.* 1. e perche venne à darsi quest'assenso, che pretende il Cassano in tempo, che già l'Imperadore hauea conceduto il feudo, come ricaduto agli Sforzeschi, in pregiudicio de'quali non potea l'Imperadore habilitar Valentina alla successione con l'approuatione delle dette capitolationi, per le medesime dottrine, che allega il Cassano *nu.*32. per prouare che l'Imperadore, se bene chiamato Signore di tutto il Mondo, non potè concedere inuestiture in pregiudicio de' diritti acquistati alla Casa d'Orliens, e con questa ragione più, che con l'approuatione implicita, che pretende il Cassano, non potea operare, se non retrotrahendola al tempo della morte di Filippo, doppo la quale essendosi inuestito lo Sforza, non era possibile la retrotrattione, perch'ella mai si fà *in tertij praeiudicium, cui mutato rerum statu interim ius quaesitum est*, *l. bonorum, ff. rem. rat. hab.* ed è proprio della confermatione, e consenso del Prencipe, che non possano pregiudicare *Eis quibus interim ius est acquisitum*, *Couarr. lib.* 3. *var. resol. cap.* 6. *num.* 5. *Socin. Iun. cons.* 160 *num.* 3. *lib.* 2. *Surd. cons.* 382. *num.* 79. *Regens Clarus. S. feudum, quaest.* 41 *Bardellon*

dell'n conſ.93.num.83.lib. 1.e così reſterà tuttauia la capitolatione co'l ſuo difetto di nullità.

Ne gli varrà, che foſſe fatta à fauore del matrimonio, e che per queſto ſi doueſſe puntualmente eſeguire, per eſſere quel contratto Sacramentale degno d'ogni fauore, come allega il *Caſſano num.* 13. perche queſto fauore della cauſa non gli può profittare, quando la capitolatione ſi troui di niun valore; ne può il genero allegare d'eſſere ſtato ingannato, atteſoche, ſe s'ammetteſſe negli atti prohibiti dalla legge la ponderatione della cauſa, per riſpetto della quale ſi fecero per conſeruarli, ſi verrebbe per via indiretta à far valido, ciò, che non ſi può direttamente, *Baldus in terminis pacti facti in fauorem matrimonij contra legis diſpoſitionem, in l. cùm Archimedoram, num.* 11.*C. vt in poſſeſſ. legat, cuius dictum approbat Theſaur. quæſt. forenſ.* 79. *num.* 10. *lib.* 2. *Quia vbi lex reſiſtit actui, non admittitur cautela, per quam euitari poſſit effectus, & vis prohibitionis, per text. in l. Seius, & Augerius, ff. ad legem Falcid. Ruyn. conſ.*135.*num* 5.*lib.* 2. Eſſendo però vero, che queſte capitolationi non ſolo patiuano il difetto del conſenſo del Signor del diretto, ma che anche erano nulle, per eſſer patto de vniuerſa hæreditate, che comunemente viene ad

essere riprouato, *l. hæreditas, C. de pact. conuent. l. pactum quod dotali, C. de pact. Quia hoc modo testamentorum solemnitas subuerteretur, & impediretur libera testandi facultas; Menoch. cons. 1. num. 139. & seq. & num. 144. vbi, quòd nec etiam valeat fauore matrimonij huiusmodi pactio, quia potior est fauor liberi arbitrij, quàm matrimonij, qui Menoch. licet defendat ibi à vitio nullitatis similes pactiones Ducis Sabaudiæ, & Marchionis Montisferrati, tamen defensio fundatur in eo, quòd pactum non esset de tota hæreditate, sed de quota, vt ibidem num. 150. & 166. vers. Non obstat secundum, Thes. d. quæst. 79. sub. num. 7. vers. & hæc non habent dubium, Thes. pater decis. 225. num. 6. vbi in puncto de pacto facto cum eo, de cuius hæreditate tractatur, Cancer. variar. resolut. cap. 7. nu. 43 vbi, quòd fauor matrimonij non valet pro conualidatione huiusmodi pactorum*. Sopra di che douette anche cadere la dichiaratione della nullità, che fece l'Imperadore, come dicemmo, nel caso di dette capitolationi frà Sauoia, e Mantoua, tuttoche fatte à fauore del matrimonio, perche sappiamo, che non è ragione basteuole, che siano valide le alienationi, che si fanno de' feudi, dandogli in dote senza il consenso del Signore, *§. donare qual. olim feud. pot. alien. vbi gloss. in verb. dotem, Rosenth. de feud. cap. 9. concl. 8. num. 1*. Dal che si

caua,

caua, che chì capitolò di succedere in cose feudali in occasione di matrimonio, non hà veruna cagione di dolersi d'altri; che di se medesimo, *Bald. in d. l. cùm Archimedoram, quem sequuntur, & approbant relati per Thes. d. quæst. forens. sub num. 9. Pereg. cons. 65. nu. 1. Marque. de dist. bono. lib. 4. cap. 1. num. 20. Pectius de testam. com. lib. 1. cap. 8. num. 6.* Ne meno appare che i Francesi, li quali in questo caso fanno la parte d'Auuocati appassionati à fauore del matrimonio, habbiano praticato ne' loro interessi la dottrina, che ne stanno hoggi predicando; poiche sebene capitolassero, come riferisce *Paul. Æmil. de rebus Francor. in Carolo VI. pag. 325. lit. C. Belleforest de Charles Sixiesme cap. del assemblee Monstreau*, à fauore del matrimonio d'Enrico V. Rè d'Inghilterra, con Caterina figliuola di Carlo VI. loro Rè, la successione nel Regno di Francia, e la mandassero ad essecutione, come di sopra dicemmo, frà pochi anni si ritirarono da quello, c'haueano promesso, e facendo vna fanciulla vfficio di Capitan generale, s'armarono per cacciarlo da quello, perloche non hauranno occasione di lamentarsi di non poterla persuadere; essendo le loro opere tanto differenti dalle parole.

Quand'hauessero da cessare tutte queste dif-

ficultà, non sarebbe tanto agevole da vincere quella, che vi rimane, in riguardo di non hauer potuto fare neanche lo stesso Imperadore queste capitolationi, colle quali tramandasse le ragioni del Dominio di Milano da Gio. Galeazzo, che co'l primo titolo di Vicario non l'hauea, se non lui viuente, a'suoi figliuoli maschi, e da quelli à femmina, e sua stirpe straniera, senza che l'approuasse il popolo di Milano, perloche il detto consenso, seben fosse di persona legittima, non haurebbe potuto cagionare l'effetto, che si pretende à fauore di Valentina.

Per confermatione di questa consideratione bisogna rammentarsi, che Milano, e l'altre Città confederate di Lombardia in virtù della capitolatione fatta con l'Imperadore nella pace, che chiamano di Costanza dell'anno 1184. furono confermate in libertà, eccetto nelle appellationi, con giuramento di fedeltà, riseruate all'Imperio in segno di Souranità, *tit. de pace Constantiæ, & pacem Constantiæ consolidasse, & confirmasse statum, & possessionem libertatis apud ciuitates Lombardiæ, ita vt perseuerare possent in eadem potestate, & non recognoscerent aliquem in superiorem, sicut ante pacem faciebant, Paul. de Montepico cons. 99. num.* 27. D'onde ne nacque

ciò,

ciò, ch'affermano i Dottori, che la Città di Milano prima dell'inuestitura di Vincislao *habebat iura Imperij, Roland. à Valle conſ. vlt. vol. 4. Maſtrill. de Magiſt. lib. 1. c. 7. n. 7.* Promiſe l'Imperadore d'oſſeruare queſte capitolationi, e prerogatiue non temporalmente per trent'anni, come furono di parere *Bald. in cap. 1. de natur. ſucceſſ. feudor. & in conſ. 300. lib. 2. Alex. conſ. 1. vol. 5.* ma perpetuamente, di maniera, *quòd nec etiam hodiè contrauenire poſſunt*, come ſcriſſero con più fondamento *Bald. ſibi contrarius, dict. tit. de pace Conſtantiæ, ſuper verbo Triginta annis, & in cap. 1. in prin. notab. verſ. Item per hunc text. de probat. Felin. ibi poſt principium, Bart. in l. 1. ff. de damn. infecto, & in l. Imperium, ff. de iuriſd. omnium iudic. Rip. in l. quominus, in 2. quæſt. Bart. ff. de flumin. Ruyn. conſ. 35. num. 17. lib. 1.* I medeſimi Franceſi moderni confermano queſt'opinione *in conſuet. Pariſienſi, tit. 1. in princip. num. 38. vbi oſtendunt Bald. deceptum fuiſſe ex ſcriptura, quæ immediatè ſequitur pacem Conſtantiæ, in qua illa verba reperiuntur, & omnia ſupradicta attendenda à Kalend. Maij vſque ad 30. annos, quæ ex lectura ipſius pacis ibi datum Conſtantiæ apparet non eſſe de pace Conſtantiæ, Boſſ. tit. de acquis. & flumin. num. 34. Paul. de Montepico dict. conſ. 99. nu. 16.* E che le medeſime parole non ſiano della

pace,

pace, si conuince ancora dal vedere, che 'l Sigonio, il quale raccõta il tenore della detta pace, serbato (com'egli dice) ne gli Archiui delle Città, *lib. 14. Histor. de Regno Italiæ pag. 340. num. 40.* non riferisce questa parte, dalla quale suppongono, che si caui il ristrignimento. Cotesto è il più certo, che in questa parte si possa affermare in vniuersale: nel particolare però di Milano è certissimo, che fù perpetua, per hauere l'Imperadore Ottone confermato senza limitatione di tempo tutti gli priuilegi, e prerogatiue, che gli apparteneano l'anno 1209. *Sigon. de Regno Italiæ lib. 16. pag. 16. in princip.* percioche, se questa confermatione hauea da sortire alcun effetto, facea d'huopo, ch'estendesse i priuilegi alla perpetuità, se non l'haueano, poiche per quello che vi mancaua de' trent'anni, non daua alcuna cosa del suo l'Imperadore, il quale, tuttoche successore, si trouaua obligato dal tenore medesimo della pace ad osseruare i priuilegi pe'l tempo concertato; & aggiugnendosi à questa confermatione quella, che fece l'Imperadore Adolfo di Nassaù l'anno 1294. per mezzo di quattro suoi Ambasciadori, come riferisce *Tristano (alco Histor. Mediolan. lib. 18. pag. 396. lit. D.* si leua ogni sorte di difficultà.

S'hà

S'hà anche d'arricordare, che i Milanesi si trouauano nel possesso di questa conuenuta libertà, quando si fece la capitolatione matrimoniale, perche, sebene si fosse lasciata da parte la nominatione, che faceua il Popolo de' Consoli, Podestà, Capitani, & altri, che li gouernauano, per esser passato il gouerno hora ne'Torriani, hora ne' Visconti con titoli di Vicari Imperiali, come si legge di Nappo Torriano, nominato da Ridolfo Primo l'anno 1274. *Calcus Histor. Mediolan. lib.* 16. *pag.* 260. *lit. D.* e Matteo Magno l'anno 1292. *il Corio par.* 2. *della sua Historia fol.* 142. e poi d'Azzo, Bernabò, Matteo, e Galeazzo dell'anno 1329. *fino al* 1355. *idem Corius pag.* 180. *& seq. Benedict. Iouius Histor. Comensis pag.* 64 essendo nulladimeno questi Vicari in loro vita, e non perpetui, come si vede dal priuilegio, che concedette Lodouico Bauero ad Azzo Visconte l'anno 1329. riferito dal detto *Corio pag.* 163. e dagli altri titoli; che si pigliarono (come si è detto) gli suoi successori, ogni qual volta mancò l'antecessore; non haueuano in proprietà alcuna souranità nelle Città, più di quella, che toccaua loro, come à persone che rappresentauano l'Imperadore con titolo di Vicari, che non è nome realitatis dominij, sed officij, & procuratori magis, quam

 feudatario

feudatario assimilatur, *Bald. cons. 328. num. 2. vers. in contrarium, lib. 1. & cons. 353. num. 2. lib. eo, Raudens. de Analog. cap. 28. num. 9. & 10. & ideò non potest vendere, nec donare, Bald. cons. 233. nu. 3. lib. 3. & in cap. Canon. stat. sub. num. 30. de constit. vbi loquitur de Bernaboue*: e se per quello, che fecero i Vicari temporali nello Stato, si fossero douuti chiamare feudatari, sarebbe stato del feudo di Castaldìa, il quale si finisce al più con la vita: *Et Castaldo, id est, procuratori rerum nostrarum conceditur, vt res nostras procuret, & gubernet, Rosenthal de feudis cap. 1. conclus. 68. num. 1.*, e così non è più che Procuratore, e come dice il Ripamonte questi nomi, *Aut ministerij seruilis, alienarumq; rerum titulum præferebant, aut ambitiosè, & callidè vsurpata, veluti furta quædam agnoscebantur; dict. lib. 10. Hist. Eccles. pag. 662.* Perloche quando s'habbia da dire, che co'l consenso del Popolo fosse già leuata la libertà di Costanza, non douraßi ciò intendere più ch'entro a' termini, che portaua seco la limitata autorità di Vicari Temporali, alla quale si erano fatti soggetti; perche la soggettione spontanea quo ad aliqua, non s'estende, e nel rimanente la Città restaua nella sua libertà, *Roland. à Vall. cons. 1. nu. 44. & plur. seq. lib. 2. Doctiss. Collega Capicius Galeotta respons. Fiscal. 23. num.*

num. 306. *Consensus enim limitatus limitatum producit effectum, l. in agris. ff. de acquir. rer. domin, Ias. cons.* 33. *col.* 1. *lib.* 3. E stando, che'l potere de' Vicari temporali non era assoluto, ned era diritto, come si è detto, che continouasse il dominio nella famiglia, e già che questi rimaneuano in guisa subordinati all'vbbidienza dell'Imperadore, che se alcuno di essi si sregolaua à pregiudicio del bene de' Vassalli, l'Imperadore li castigaua, come fece con Galeazzo Primo, che morì prigione d'ordine dell'Imperadore nel Castello di Modena, per l'oppressione de' vassalli, e con Azzo suo figliuolo, che stette carcerato molto tempo per la medesima cagione, *Bodin. de Repub. lib.* 1. *c.* 9. *pag.* 106. per rispetto della capitolatione di Costanza, alla quale non ripugnaua questa giuridittione di Vicari temporali, doueano i Popoli rimaner liberi conforme alla pace; e se nel rimanente si erano fatti soggetti con ammettere i Vicari temporali, questa soggettione acquistata all'Imperadore, non potea aumentarsi senza consenso del Popolo, che la sofferiua, particolarmente, quando l'aumento fosse per cagionar danno à chi l'hauea da sopportare, e che nel principio la soggettione fù limitata *l. non modus, C. de seruit. & aqua, l.* 5. §. *Neratius. ff. de seruitut. Et regulariter nihil*

fieri potest per quod seruitus durior reddatur , Surd. cons.27.num.9.lib. 1. S'haurà dunque da dire, che non si poteano ammettere dall'Imperadore queste capitolationi, ch'erano per cagionare tanto danno allo Stato, come il trapportarlo à stranieri, *Quod est summa Regni, calamitas, Eccles. II. D. Thom. 1.2. qu. 105. art. 1. Anchar. cons. 539.nu. 9.* & à stranieri barbari, come sono i Francesi per dichiaratione dell'Imperadore Giuliano *in epist. ad Antiochum Misopogona*, e del Sprechero suo partiale, *Historia Rhatica lib. 1. pag. 1.* liquali *Procopio chiamò Nationem mortalium perfidissimam;* e'l *Saluiano Massilienses Mendaces, qui periurium genus sermonis putant, non criminis, vt apud Puteanum Hist. Insub. lib. 2. in Comment, in princip.* e più graui nella forma del dominare de'Mori medesimi, il *Mariana de reb. Hispan. lib. 2. cap.* 11. e perche ridondauano in aumento della soggettione de'Milanesi, contro alla libertà promessa da'suoi antecessori nella pace di Costanza, poiche il concedere la successione à Valentina in caso, che i figliuoli di Gio. Galeazzo morissero senza prole, era vn passare il dominio à tutta la discendenza di Gio. Galeazzo, che non haueua doppo la sua morte altra ragione, senza questa, nella successione, fuor di quella, c'hauesse voluto l'Imperadore,

radore, perche i nipoti, compresi nella conditione della successione di Valentina s'hauean da dire chiamati alla detta successione dello Stato, *l. Lucius, la 2. in fin. ff. de hered. Instit. gloss. in l. filius familias, §. cùm quis, ff. de leg. 1. Hond. ded. cons. 65. numer. 18. vol. 1. Zeuall. commun. contr. commun. quaest. 94. num. 3.* e quando con questo chiamargli alla successione non si possa dire, che si desse loro titolo, e giuridittione maggiore di quella di Vicario, senza dubbio alcuno s'haurà da conchiudere, che perlomeno Gio. Galeazzo si faceua Vicario perpetuo, perche tale viene à farsi quegli, à cui si dà il dominio pro se, & suis *Socin. Iun. cons. 76. num. 21. vol. 4. Iacob. de S. Georgio de feud. in verb. Vicarius perpetuus, Mastrill. de Magistr. lib. 1. cap. 6. nu. 1.* la qual dignità, e potere eccede molto quella di Vicario temporale, perche abbraccia nella propria persona, senza limitatione alcuna omnia iura Imperialia, e tutte le regaglie in proprietà, e non viene ad essere differente in altro da quella dell'Imperadore, nisi ambitu minoris circuli, sicut Scapha differt à Naui, *Bald. in Rubr. quae sint Regalia, Mastrill. d. cap. 6. num. 4. & seq.* e questa sola autorità di Vicario perpetuo bastaua per violare la libertà, che rimaneua ancora intera a' Milanesi in virtù della pace di

Costanza,

Costanza, doppo hauer permessa l'introduttione de' Vicari temporali, come si vide per esperienza dapoi che fù stabilito nella Signoria perpetua Gio. Galeazzo con l'inuestitura di Vincislao, del qual atto dice il *Ripamonte nel luogo citato: Nunc Caesar unà cum Ducis nomine populos ipsos, sceptraque, ac diademata dabat iura ad filios, & nepotes possessione Imperij tamquam parentes, auiq; ipsorum in eadem fortuna nati essent*, e veniano i vassalli ad obligarsi, ed à riconoscere per Signore il Vicario perpetuo, il che è totalmente contrario alla pace di Costanza, che li pose in istato di non douer riconoscere alcun Superiore, come si disse, e così hauremo da tener per fermo con *Bald. in cap. 1. de natura feud. Francisc. Curt. de feud. tract. tom. 10. par. 2. num 6.* che lo stesso Imperadore essendo in suo vigore, e rigore la detta pace, non potea fare questa concessione, ch'era Infeudatione, senza il consenso del Popolo, come pare, che così approuasse l'Imperador Vincislao, quando concedette l'inuestitura à Gio. Galeazzo, mandando per suo Commissario Benesio ad esortare il Popolo Milanese, acciò condiscendesse à questa risolutione, poich'ella si facea, *Ciuium praesertim ipsorum causa, ne Vrbs, & Metropolis tantis ob incertum, ambiguumque regimen exposita foret sedi-*

tionibus

tionibus suis, cupiditati alienæ; il Ripamonte nel luogo riferito, doue dice etiandio, che'l medesimo Popolo, ilquale non ardì di contradire, come di ragione potea, rispose *Pauca illa solitæ, & meditatæ adulationis Cæsaris consilium, nihil à singulorum existimatione, & voluntate discrepare*, e non potendolo fare l'Imperadore, meno lo potea fare il Papa, il quale dicono, che operasse in quell'atto in luogo dell'Imperadore. Perloche è certissimo, che l'Imperadore non hauea facoltà di fare questo trapassamento senza il consenso del Popolo, ò almeno verrà à riuocarsi molto in dubbio la podestà dell'Imperadore, nel cui caso si dourà hauer sentimento fauoreuole al Popolo, perche nelle differenze dubbiose trà'l Signore, e lo Stato, sempre si de' giudicare à fauor dello Stato: *Quia Principatus non fuere conditi propter Principes, sed hi propter illos creantur. Vazq. in præfat. quæst. illustr. nu. 102. & seqq. Nauarr. in cap. nouit., 3. not. nu. 101. de iudic. Alfons. in Thes. Relig. Christianæ cap. 54.* e così le capitolationi verranno ad essere di niun' effetto.

CAP.

CAP. VIII.

Dell'inuestitura del Ducato di Milano, che concedette l'Imperador Vincislao à Gio. Galeazzo, con esclusione delle femmine, e manifesta derogatione del concertato à fauore di Valentina.

Se le capitolationi furono di niun valore, non occorrerà più trattare di esse, e lo stesso parmi ancorche fossero valide, in riguardo à ciò, che di poi succedette.

Il successo, che sconuolse totalmente le capitolationi, se mai furono legittime, fù l'inuestitura, che doppo esse concedette Vincislao al medesimo Gio. Galeazzo, che con questi patti allegano, hauesse cauata dal Papa l'implicita concessione, come dicemmo, dello Stato per gli suoi figliuoli, così maschi come femmine; colla cui inuestitura volle, e potè l'Imperadore derogare, insieme con Gio. Galeazzo, alla ragione della successione capitolata à fauore di Valentina.

La volontà dell'Imperadore si tocca con mano nelle parole della medesima inuestitura, fatta l'anno 1396. del mese d'Aprile, le quali sono, che nello Stato hauessero *Dumtaxat da*

succedere i suoi figli maschi, legittimi, e naturali nati di legittimo matrimonio, con vna perpetua primogenitura à fauore di essi ad finem, vt circa successionem huiusmodi Ducatus aliqua inposterum dubietas non oriatur, sed certus, & clarus modus succedendi detur, & si non extiterint fratres dicti primogeniti, nec filij fratrum admittatur ad Ducatus prædictos proximior legitimus, & naturalis descendens ex masculis, legitimis, & naturalibus tui Ducis Mediolani, & quod decedente te Duce, & tuis, vt suprà descendentibus masculis legitimis, & naturalibus sine hæredibus masculis, ex eis legitimè descendentibus, eo casu descendentes tui Io. Galeaz. Ducis Mediolani legitimati, & legitimandi solemniter à nobis, seu successoribus nostris in Imperio, eorumque descendentes masculi legitimi, & naturales per lineam masculinam, vsque in infinitum succedant in Ducatibus prædictis modo, ordine, & forma præmissis, alla qual nominatione precisa de' maschi, hauendo poscia aggiunto l'Imperadore: *Et hæc omnia, & singula valere volumus, & obtinere effectualiter roboris firmitatem, non obstantibus quibusque legibus, iuribus, constitutionibus, consuetudinibus, clausulis derogatorijs, & alijs concessionibus, infeudationibus, vel titulis, per Nos, seu prædecessores nostros in Imperio alijs factis, collatis, vel concessis, & si talia forent, de quibus oporteret fa-*

pius fieri mentio specialis in præsentibus, quibus omnibus, & singulis de plena, & absoluta potestate, & ex certa scientia præsentibus derogare volumus supplentes, &c. E chiaro, & euidente, che l'Imperadore volle, che nello Stato succedessero solamente i maschi, non ostante la precedente nominatione delle femmine, perche la detta clausula, *Non obstantibus*, opera tanto, come se in ispecie hauesse derogato al tenore della capitolatione fatta à fauore della femmina, *Roland. à Vall. cons. 413. vol. 2. Costa Lusitanus in repet. l. Gallus, §. quid si tantum, par. 2. nu. 117. & seq. ff. de liber. & posth.*

E la volontà di Gio. Galeazzo si conformò à quella dell'Imperadore, hauendo accettato l'inuestitura nella forma riferita, facendosi coronar Duca in esecutione della medesima, doppo hauer sentito leggere il suo tenore publicamente, il *Corio, e'l Ripamonte ne' luoghi accennati.*

La podestà anche dell'Imperadore, e di Gio. Galeazzo intorno à questo è molto certa, poiche per rispetto di Gio. Galeazzo, ò non hebbe egli mai altro titolo dall'Imperadore nello Stato di Milano, che l'inuestitura di Vincislao, ed in questa si poterono mettere le clausule à suo gusto, ò l'hauea acquistato dal Papa implicitamente nelle capitolationi di Valentina, in

tempo,

tempo, che non n'hauea altro, per esserſi dato per lo paſſato quello di Vicario temporale, che finiua con la vita di ciaſcheduno de'Signori, come dicemmo, ed il feudo, in cui egli non hauea alcuna ragione procedente dalle inueſtiture, ò ſucceſſione de'ſuoi padri nella ſua perſona era nuouo, *cap. 1. quot teſtes ſint neceſſ. ad probandum nou. inueſt. Rebuff. in declarat. arboris feudorum, lit. L. Laratha Theat. feud. par. 7. dilucid. 2.* e baſterebbe per far nuouo detto feudo, che la conceſſione del Papa foſſe ſtata con nuoua qualità, che'l feudo paſſaſſe nella diſcendenza, e parimente in Valentina femmina, perſone, e qualità, che non erano eſpreſſe ne'titoli conceduti a'predeceſſori di Gio. Galeazzo, *Bald. in cap. 1. §. inſuper, de prohib. feud. alien. per Federicum, & in l. 2. col. 2. C. de ſuis, & legit. & conſ. 117. vol. 1. Iaſ. conſ. 7. verſ. 7. & conſ. 124. num. 4. Afflict. deciſ. 112. nu. 5. & 248. Tiraq. de retract. lignag. §. 32. gloſſ. 1. nu. 40. verſ. Nono autem, Crauet. de antiquit. tempor. in fin. nu. 13. Becc. conſ. 29. num. 17. Iaſ. conſ. 24. num. 4. vol. 3. Grat. conſ. 4. num. 10. lib. 1. Hipolyt. Rimin. conſ. 181. nu. 31. Oſaſc. deciſ. 25. num. 22. & ſeq. Garzon de fœmin. ad feuda recipiend. pag. penult. verſ. 16. reſtringitur qui eſt inter tract. tom. 2. fol. 171. col. 1.*

E quando il feudo è nuouo, può il primo ac-

quistatore alterare la sua naturalezza, e pregiudicare à suo talento a' chiamati in detto feudo, *Feudistæ ad cap.* 1. *an agnatus, vel filius, & præcipuè Cuiac. Hartman Pistor lib.* 2. *quæst.* 2. *à princip. usque ad nu.* 32. e questa podestà di Gio. Galeazzo, tanto più s'haurà da concedere, quant'è vero, che quello, ch'egli hauea prima disposto intorno al feudo à fauore di Valentina, più si rassomigliaua ad vltima volontà, che à contratto, e perciò disse il *Cassano nu.* 12. che si douea osseruare inuiolabilmente, mercè al fauore, che dà la legge all'esecutione delle vltime volontà *vers. Ceste voye de succeder.* nel qual caso lo stesso Gio. Galeazzo, della cui heredità si trattaua, potè cangiar parere auanti che giugnesse il caso della successione, e con la sua mutatione veniua à cessare totalmente l'effetto della dispositione del contratto, *l. fin. C. de pact. vbi Bald. & Cagnol. num.* 64. *Surd. cons.* 355. *sub n.* 9 *vers. non etiam impeditur;* e la ragione è, perche la forma della capitolatione dipendea dalla volontà di Gio. Galeazzo, senza di cui non si sarebbe fatto il concerto in quella maniera, & in ciò che dipende dall'altrui volontà, la riuocatione mette il negotio nello stato, in cui era prima che si concedesse; *Vazquez plures citans de success. creatione, §.* 18. *requisit.* 29. *limit.* 1.

Questa strada di succedere.

num.

num.199.& seq. in puncto, quòd pacta dotalia facta per patrem ad commodum matrimonij filiæ non impediant liberam patris potestatem de rebus suis disponendi, Reusner.decis.5.par.2.Bardellon cons.76.n.15.lib.1.

Lo stesso può fare nel feudo nuouo il Signor del diretto, quando concorre in esso la volontà del primo che acquista, ancorche si muti la qualità in pregiudicio de'discendenti *Schrader. de feud.par.5.cap.2.num.41. Rosent. de feud.cap.6.concl.69.num.27.* e può particolarmente l'Imperadore leuare la qualità di poter succedere in esso le femmine, che prima hauea ammesse alla successione del feudo, quando non è giunto ancora il caso, nel quale haueano da succedere, *Felin. in cap. quæ in Eccles. num.18. de constit.Curt.Iun.cons.1.num.28.& cons.138. vol.1. Guid.Pap.cons.65 Gozadin.cons.4.nu.17. & cons.14.num.9. Alciat. respons.190. Paul. de Montepic.cons.100.num.139.Brun.cons.3.n.9.& 10. Boss.tit.de Principe nu.23.Gratian. discept. forens.cap.724.nu.21.Becc.cons.56.num.31. vsq; ad num.47.* e non vi resta poi che dubitare, quando l'Imperadore ciò fà (come seguì nella nostra inuestitura sour'accennata) con le clausule, ex certa scientia, de plenitudine potestatis, e con le derogatorie, *Ruyn. cons.86. vbi de*

cem.

com.num.8.vol.5. Gozadin.conf.5.num. 16. Bertrand.conf.1.num.95.vol.1. in antiquis.

S'accorse il Cassano, per mio parere, della difficultà, e non sapendo come suiupparsene nel detto *cap.vn.* 3. ardì di mutare il fatto, preponendo l'inuestitura alla capitolatione, perloche questa, secondo i nostri medesimi fondamenti, si sarebbe potuta dire derogatione all' inuestitura, se si fosse fatta coll'assenso del Signor del diretto. Dice dunque, che l'inuestitura di Gio.Galeazzo fù dell'anno 1397., ed il maritaggio del 1398. e con più equiuoci che parole. La 'nuestitura, come si è detto, fù del 1395. e l'altra del 1396. e non fù di Federigo, com'ei dice, nè lo potè essere, pche i Federighi più vicini à quel Secolo furono quello d'Austria, il quale fù concorrente di Lodouico Bauero, e morì l'anno 1330. ed il terzo, ch'altri dimandarono Quarto di questo nome, che cominciò à regnare dell'anno 1440. e le nozze, ch' ei mette l'anno 1398. furono, come dicemmo, conformandosi agli Autori Francesi del 1387. e non sò come potesse posporre di tanti anni il maritaggio, di cui gli Cronisti Francesi fanno mentioni tanto antecedenti, e notabili *Referisce dunque Ioan. de Serres inuent. Histor. Franc.par.2.pag.1090.*, che nell'infermità di

Carlo

Carlo VI. tanto pianta da tutta la Francia, che per suo parere succedette dell'anno 1396. e conforme à *Belleforest* l'anno 1392. v'hebbe qualche colpa la stessa Valentina, e riferisce il racconto del pomo auuelenato, che Valentina volle dare al bambino, figliuolo del Rè, se ben poi per esso morì il di lei figliuolo, perloche la obligarono ad vscir della Corte, e fù successo questo tanto publico, e diffamato per tutta la Francia, che no'l douea ignorare vn Ministro di quella Corona, tanto pratico delle cose dell' Antichità: e s'egli stesso seppe riferire *num.* 3. le compre, che si fecero co'l danaro della dote di Valentina, come non venne anche à sapere, che la data di quelle contradiceua à quella del maritaggio, che volea supporre, poiche le dette compre di Blois si fecero l'anno 1391. a' 13. d Ottobre, *Frossart. Vol.* 4. *cap.* 34. *Coppin. de deman. Franciæ lib.* 1. *tit.* 6. *num.* 2. il che verrebbe ad essere sette anni prima, che fosse fatto il maritaggio supposto dal suo conto, com'habbiamo detto di sopra, e così rimanendo atterrati, come si vede, gli suoi presuppoсti; e di tutto punto abbattute le capitolationi, non hauranno ostacolo veruno le nostre propositioni.

Ned haurà dato loro forza maggiore la dipintura dell'Armi di Francia nelle piazze dello

Stato,

Stato, che'l Caſſano conſiderò com'vna ratifi-
catione della capitolatione nella parte della
ſucceſſione, perche ſe ſi riguarda al tempo, in
cui ſi dipinſero queſte Armi, nō fù tanto vicino
al maritaggio, che la dipintura s'habbia da dire
correſpettiua ad eſſo, & alla capitolata ſucceſ-
ſione; perche il matrimonio fù dell'anno 1387;
com'habbiamo fatto vedere in altro luogo, e la
dipintura ſi fece ſolo due, ò trè anni auanti alla
prima inueſtitura di Vincislao, che ſi diede, co-
me dicemmo, l'anno 1395. e conſeguentemen-
te cinque anni doppo le nozze il *Ripamonte Hiſ-
tor. Eccleſ. lib. 10. pag. 653. & ſeq.*

Potremo ben ſi preſumere, riguardando con
attentione à quanto poco auanti era ſucceduto,
che fù la rotta, che appreſſo del Caſtelazzo
diedero i Milaneſi alle truppe Franceſi d'Ar-
migliach, ch'aſſaliuano lo Stato, che'l dipinge-
re i Gigli nell'Armi del Duca, non foſſe ad altro
fine, che per trionfar de' Franceſi, nella ſteſſa
guiſa, che Ottone, Capo della Famiglia, volle
trionfare del Barbaro, che ammazzò in Soria,
con mettere nelle ſue Armi la Serpe, ornamen-
to del ſuo elmo, come riferiſce il *Caſſano nu. 2.*
e Galeazzo Secondo l'acqua, e'l fuoco, impreſa
del ſuperato Fiammingo *Giouio in vita Ga-
leacij II.*

Ed

Ed è molto ordinario de'Grandi il comporre le proprie Armi delle loro vittorie; come fece anche Augusto, mettendo nelle sue la Palla, *Propter nationes cunctio in Orbe sibi subiectas, vt eas magis figura Orbis ostenderet*, *Petra Sanct. Thes. Gentilic. cap. 5.* La verità fù, che *Tunc primum Gallica lilia stemmati Vicecomitum accessere, quia Vicecomes infidus renouauit cum Galliæ Rege fœdus, & adulatione ea hostem hunc ipsum fallere voluit*, come disse nel detto luogo il *Ripamonte pag. 659.* senza c'hauesse perciò intentione di dichiarare ragione, ò disiderio della successione de'Francesi nello Stato.

CAP. IX.

De' meriti del terzo fondamento, che i Francesi cauano da vn'inuestitura dello Stato, conceduta à Luigi XII. Rè di Francia dall'Imperadore Massimiliano Primo.

Passando hora à vedere il diritto, che i Rè di Francia pretendono, che prouenga dall'inuestitura, conceduta à Lodouico XII. dall'Imperadore Massimiliano, è facile da venire in cognitione, che non diede ragione al Rè, che sia stata molto dureuole.

 Nella

Nella prima parte del trattato frà l'Imperadore, ed il Rè, restò aggiustato matrimonio frà l'Arciduca Carlo, e Claudia figliuola di Luigi, con giuramento particolare, e sottoscrittione così del Rè, come del successore della sua Corona, e d'altri Prencipi del Regno, ed incontanente, come riferisce il *Guicciardino lib. 6. pag.* 168 si trattò dell'inuestitura con queste parole: *Che annullate tutte le inuestiture concedute fino à quel dì dello Stato di Milano, Massimiliano ne concedesse l'inuestitura al Rè di Francia per se, & per li figli maschi in caso ne hauesse, & non hauendo maschi, fosse conceduta à Claudia, & à Carlo, & morendo Carlo auanti consumasse il matrimonio, fosse conceduta à Claudia, & al secondogenito dell' Arciduca, in caso ch' ella si maritasse à lui; & Borrel. de Reg. Cathol. præstant. cap. 46. nu.* 177. aggiugne essere stata fatta espressione, che se'l maritaggio con Carlo non hauesse hauuto effetto, rimanesse sin dall'hora inuestito dello Stato il medesimo Carlo. In vn contratto di questa qualità si de' considerare, ch'essendosi promessa l'inuestitura insieme co'l maritaggio, venne ad essere il contratto obligatorio vicendeuolmente, e perciò non hauendo Luigi adempiuto dal suo canto, per hauer maritata sua figliuola à Francesco, non potè pretendere, che l'Imperadore

radore recasse ad effetto l'inuestitura, alla quale si era per sua parte obligato, *l. Iulianus, §. offerri, ff. de pact. empt. Corn. cons. 40. num. 1. vol. 4. Bero. cons. 149. num. 1. cum seq. lib. 1. Barz. decis. Bononiens. 36. num. 22. & seq.*

E per quello ch'appartiene à Claudia si vede, che fù conditionale, in quanto si maritasse con Carlo, ò con suo fratello, dimaniera che coll'essersi ella maritata ad vn'altro, non purificò la conditione, e perciò venne à rimanere senz'effetto l'inuestitura, *l. item quia, §. 1. ff. de pact. Menoch. cons. 1. n. 410. lib. 1. & hoc ipso iure, quia contractus sub conditione celebratus dicitur resolutus ipso iure conditione non eueniente, l. necessario, §. 1. ff. de periculo, & commodo rei vendita. l. pecunia, quam vbi Alex. num. 4 ff. si certum petat.* in ordine al che si disse con molto fondamento di queste conditioni non osseruate: *Hinc factum est, vt Ludouicus omnia iura, si quae habebat amitteret, Paul. de Montepic. loco citato, Illescas Histor. Pontif. par. 2. lib. 6. cap. 21. Borrell. loco citato, Maynold. de tit. Regijs, tit. de Ducatu Mediolani pag. 41.*

E quando fosse stata libera, e pura, percioche dimandaua alla successione dello Stato li discendenti di Claudia, in caso che si fosse verificata alcuna delle due conditioni, sarebbe di mestieri, che'l Rè presente prouasse d'esser dis-

 cendente

cendente di quella, per valersi di detta inuestitura, *Isern. in cap. 1. §. sancimus, sub num. 10. vers. Hæc positio nimis est dura, & ibi Liparul. in addit. ad eum, in verb. Si est filius, & Afflict. sub num. 8. Loffred. in Paraphrasi feudor. ad tit. quo tempore miles*; il che non solo il Rè non fà, ma è anche notorio, che no'l può fare, perche i discendenti maschi di Claudia si finirono in Enrico Terzo, com'habbiamo detto di sopra, e per l'estintione della detta linea maschile di Valois, discendente di Filippo l'Ardito, primogenito del Rè San Luigi, venne ad entrare nella Corona la Casa di Borbone, di linea collaterale, *Cyriac. controuers. Mantuan. art. 6. nu. 530.* la quale discende di Roberto, secondogenito del detto San Luigi, il *Catterino d'Auila lib. 1. della sua Hist. pag. 7. il Tuano Hist. lib. 1. pag. 37. in fin.*

CAP. X.

De' meriti della seconda inuestitura, che è il quarto fondamento de' Francesi.

Al quarto fondamento, che si allega della seconda inuestitura, si risponde sofficientemente, per mio parere, con quanto si è

detto,

detto pche in virtù delle capitolationi della Lega di Cambrai nō doueano hauer luogo più oltre, che nel Rè Luigi XII. & in Francesco d'Angolême, che poi succedette nel Regno, e ne' suoi discendenti maschi, il *Guicciard. lib. 8. pag. 202.* de' quali (come si disse) non ve n'hà pur vno al presente: contuttociò per maggior certificatione del caso s'aggiugne à quanto s'è detto, c' hoggidì si mette in dubbio la sussistenza di questa seconda inuestitura, per quello che pondera *Paul. de Montepic dict. cons. 99. num.* 116. e per hauer detto il *Tuano lib. 1. Histor. par. 1. pag. 36. Nec dubitabat Franciscus quin Carolus ad Gallos Mediolano deiiciendos, quibus nullum ius in eo ab Imperatore competeret, nisi quod armis parauissent omnes opes quam primum conferret;* doue tratta di ciò, che si presumea douesse fare Carlo V. quando succedette nell'Imperio à Massimiliano: parole, che non sarebbono cadute dalla penna di questo Scrittore tanto applicato a' diritti del suo Rè, se fosse stata conceduta, come si allega, inuestitura à fauor di Francesco da Massimiliano, antecessore di Carlo, con che s'haurebbe da confessare, che quando occupò lo Stato hauea titolo dall'Imperadore. Considero parimente à fauore di questa negatiua, che se bene il Cassano nel detto *cap. 7. num. 16.*

scriuesse,

cendente di quella, per valersi di detta inuestitura, *Isern. in cap. 1. §. sancimus, sub num. 10. vers. Hæc positio nimis est dura, & ibi Liparul. in addit. ad eum, in verb. Si est filius, & Afflict. sub num. 8. Loffred. in Paraphrasi feudor. ad tit. quo tempore miles*; il che non solo il Rè non fà, ma è anche notorio, che no'l può fare, perche i discendenti maschi di Claudia si finirono in Enrico Terzo, com'habbiamo detto di sopra, e per l'estintione della detta linea maschile di Valois, discendente di Filippo l'Ardito, primogenito del Rè San Luigi, venne ad entrare nella Corona la Casa di Borbone, di linea collaterale, *Cyriac. controuers. Mantuan. art. 6. nu. 530.* la quale discende di Roberto, secondogenito del detto San Luigi, il *Catterino d'Auila lib. 1. della sua Hist. pag. 7. il Tuano Hist. lib. 1. pag. 37. in fin.*

CAP. X.

De' meriti della seconda inuestitura, che è il quarto fondamento de' Francesi.

Al quarto fondamento, che si allega della seconda inuestitura, si risponde sofficientemente, per mio parere, con quanto si è

detto,

detto.pche in virtù delle capitolationi della Lega di Cambrai nõ doueano hauer luogo più oltre, che nel Rè Luigi XII. & in Francesco d'Angolême, che poi succedette nel Regno, e ne'suoi discendenti maschi, il *Guicciard.lib.8. pag.202.* de'quali (come si disse) non ve n'hà pur vno al presente: contuttociò per maggior certificatione del caso s'aggiugne à quanto s'è detto, c'hoggidì si mette in dubbio la sussistenza di questa seconda inuestitura, per quello che pondera *Paul.de Montepic dict.cons.99.num.* 116. e per hauer detto il *Tuano lib.1. Histor.par.1.pag.* 36. *Nec dubitabat Franciscus quin Carolus ad Gallos Mediolano deiciendos, quibus nullum ius in eo ab Imperatore competeret, nisi quod armis parauissent omnes opes quamprimum conferret*; doue tratta di ciò, che si presumea douesse fare Carlo V. quando succedette nell'Imperio à Massimiliano: parole, che non sarebbono cadute dalla penna di questo Scrittore tanto applicato a' diritti del suo Rè, se fosse stata conceduta, come si allega, inuestitura à fauor di Francesco da Massimiliano, antecessore di Carlo, con che s'haurebbe da confessare, che quando occupò lo Stato hauea titolo dall'Imperadore. Considero parimente à fauore di questa negatiua, che se bene il Cassano nel detto *cap.7.num.16.*

scriuesse,

ſcriueſſe, che Franceſco foſſe de'chiamati nell'inueſtitura, non fà tuttauia mentione più che d'vna, conceduta à Luigi, la quale per le clauſule annullatiue di eſſa, che iui riferiſce, sarà ſtata quella del primo trattato, che le contenea, com'habbiamo veduto, e non quella di Cambrai, anneſſa ad altre, che riſeruauano ogni ragione del terzo, conforme à quanto laſciò ſcritto il *Bodin. de Repub. lib. 1. cap. 8. pag.* 162. e finalmente conſidero, che con hauere il Rè (come dice il *Caſſano nu.* 21.) inueſtito Franceſco Sforza dello Stato, diede più da credere, che no'l poſſedeſſe come feudo dell'Imperadore, ne come inueſtito da lui, che altrimente, perche ſuppoſto queſto, non ſi ſarebbe attentato di ſubinfeudare, ciò c'hauea in feudo da vn'altro, eſponendoſi alla pena della perdita, che per queſto s'incorre, *cap. 1. §. ſed etiam ſi, per quem fiat inueſtitura, Menoch. conſ. 266. num. 13. lib. 3. Petra de poteſt. Principis cap. 23. num. 6. quod eſt abſolutè verum, quando agitur de ſubinfeudatione Vniuerſi territorij, de quo Vaſſallus reperitur inueſtitus, Camil. de Curte diuerſ. feud. par. 1. §. datur etiam 6. num. 4. Giurb. de ſucceſſ. feud. cap. 118. §. 1. gloſſ. 5. num.* 38. e ſenza ſperanza d'inoltrarſi per queſto nella pretenſione, percioche ſarebbe importato poco all'Imperadore, che'l Rè

hauesse

haueſſe dato inueſtitura, perche queſto contratto, che è pruoua di dominio, quando v'hà controuerſia di eſſo frà quello, che inueſtiſce, e l'inueſtito, non è tale quando ſi tratta frà quello, che inueſtiſce, ed altre terze perſone, *Speculat. tit. de locat. §. nunc aliqua, verſ. 52. num. 66. & verſ. 57. num. 72. Barbat. conſ. 34. num. 9. vol. 4. Bertrand. conſil. 53. num. 4. vol. 4. Ruyn. conſ. 14. num. 3. vol. 4. Maſcard. de probat. concluſ. 541. nu. 3. vol. 1.* di modo che'l fondamento, che cauano da queſto atto, verrà ad eſſere allegato in darno.

Però quando vogliamo concedere, che ſi ſia data etiandio queſta ſeconda inueſtitura, per quanto ne dice il *Guicciard. Hiſtor. lib. 14. pag. 384. ter.* ſi dourà ſimilmente replicare à queſta inſtanza nella maniera, che'l Guicciardino dice, che riſpondeſſe in tal propoſito l'Imperador Carlo V. cioè, che la ſeconda inueſtitura data da Maſſimiliano al Rè Luigi, non potea pregiudicare allo ſteſſo Carlo, che rimaſe ipſo iure, & facto inueſtito dello Stato, quando Luigi maritò Claudia à Franceſco, come s'è detto nel Capitolo antecedente, percioche non ſolo è certo, che l'Imperadore non potè pregiudicare alla ragione acquiſtata à Carlo dal ſuo medeſimo contratto d'inueſtitura, nec ex plenitu-

dine

Nella prima parte del trattato frà l'Imperadore, ed il Rè, restò aggiustato matrimonio frà l'Arciduca Carlo, e Claudia figliuola di Luigi, con giuramento particolare, e sottoscrittione così del Rè, come del successore della sua Corona, e d'altri Prencipi del Regno, ed incontanente, come riferisce il *Guicciardino lib. 6. pag. 168* si trattò dell'inuestitura con queste parole: *Che annullate tutte le inuestiture concedute fino à quel dì dello Stato di Milano, Massimiliano ne concedesse l'inuestitura al Rè di Francia per se, & per li figli maschi in caso ne hauesse, & non hauendo maschi, fosse conceduta à Claudia, & à Carlo, & morendo Carlo auanti consumasse il matrimonio, fosse conceduta à Claudia, & al secondogenito dell'Arciduca, in caso ch'ella si maritasse à lui; & Borrel. de Reg. Cathol. præstant. cap. 46. nu.* 177. aggiugne essere stata fatta espressione, che se'l maritaggio con Carlo non hauesse hauuto effetto, rimanesse fin dall'hora inuestito dello Stato il medesimo Carlo. In vn contratto di questa qualità si de' considerare, ch'essendosi promessa l'inuestitura insieme co'l maritaggio, venne ad essere il contratto obligatorio vicendeuolmente, e perciò non hauendo Luigi adempiuto dal suo canto, per hauer maritata sua figliuola à Francesco, non potè pretendere, che l'Imperadore

radore recasse ad effetto l'inuestitura, alla quale si era per sua parte obligato, *l. Iulianus*, *§. offerri, ff. de pact.empt.Corn.cons. 40.num.1.vol.4. Bero.cons. 149.num.1.cum seq. lib. 1. Barz.decis. Bononiens. 36.num.22.& seq.*

E per quello ch'appartiene à Claudia si vede, che fù conditionale, in quanto si maritasse con Carlo, ò con suo fratello, dimaniera che coll'essersi ella maritata ad vn'altro, non purificò la conditione, e perciò venne à rimanere senz'effetto l'inuestitura, *l. item quia*, §. 1. *ff. de pact. Menoch.cons.1.n.410.lib.1.& hoc ipso iure, quia contractus sub conditione celebratus dicitur resolutus ipso iure conditione non eueniente, l.necessario,§. 1.ff.de periculo,& commodo rei vendit.e.l. pecuniã, quam vbi Alex.num.4 ff.si certum petat.* in ordine al che si disse con molto fondamento di queste conditioni non osseruate: *Hinc factum est, vt Ludouicus omnia iura, si quæ habebat amitteret, Paul. de Montepic. loco citato, Illescas Histor. Pontif. par. 2.lib.6.cap.21. Borrell.loco citato, Maynold. de tit. Regijs, tit.de Ducatu Mediolani pag.41.*

E quando fosse stata libera, e pura, percioche dimandaua alla successione dello Stato li discendenti di Claudia, incaso che si fosse verificata alcuna delle due conditioni, sarebbe di mestieri, che'l Rè presente prouasse d'esser dis-

detto pche in virtù delle capitolationi della Lega di Cambrai nõ doueano hauer luogo più oltre; che nel Rè Luigi XII. & in Francesco d'Angolême, che poi succedette nel Regno, e ne'suoi discendenti maschi, il *Guicciard.lib.8.pag.202.* de'quali (come si disse) non ve n'hà pur vno al presente: contuttociò per maggior certificatione del caso s'aggiugne à quanto s'è detto, c'hoggidì si mette in dubbio la sussistenza di questa seconda inuestitura, per quello che pondera *Paul.de Montepic dict.cons.99.num.* 116. e per hauer detto il *Tuano lib.1. Histor.par.1.pag.* 36. *Nec dubitabat Franciscus quin Carolus ad Gallos Mediolano deiciendos, quibus nullum ius in eo ab Imperatore competeret, nisi quod armis parauissent omnes opes quam primum conferret*; doue tratta di ciò, che si presumea douesse fare Carlo V. quando succedette nell'Imperio à Massimiliano: parole, che non sarebbono cadute dalla penna di questo Scrittore tanto applicato a' diritti del suo Rè, se fosse stata conceduta, come si allega, inuestitura à fauor di Francesco da Massimiliano, antecessore di Carlo, con che s'haurebbe da confessare, che quando occupò lo Stato hauea titolo dall'Imperadore. Considero parimente à fauore di questa negatiua, che se bene il Cassano nel detto *cap.7.num.16.*

scriuesse,

scriuesse, che Francesco fosse de'chiamati nell' inuestitura, non fà tuttauia mentione più che d'vna, conceduta à Luigi, la quale per le clausule annullatiue di essa, che iui riferisce, sarà stata quella del primo trattato, che le contenea, com'habbiamo veduto, e non quella di Cambrai, annessa ad altre, che riseruauano ogni ragione del terzo, conforme à quanto lasciò scritto il *Bodin. de Repub. lib.* 1. *cap.* 8. *pag.* 162. e finalmente considero, che con hauere il Rè (come dice il *Cassano nu.* 21.) inuestito Francesco Sforza dello Stato, diede più da credere, che no'l possedesse come feudo dell'Imperadore, ne come inuestito da lui, che altrimente, perche supposto questo, non si sarebbe attentato di subinfeudare, ciò c'hauea in feudo da vn'altro, esponendosi alla pena della perdita, che per questo s'incorre, *cap.* 1. §. *sed etiam si, per quem fiat inuestitura, Menoch. cons.* 266. *num.* 13. *lib.* 3. *Petra de potest. Principis cap.* 23. *num.* 6. *quod est absolutè verum, quando agitur de subinfeudatione Vniuersi territorij, de quo Vassallus reperitur inuestitus. Camil. de Curte diuers. feud. par.* 1. §. *datur etiam* 6. *num.* 4. *Giurb. de success. feud. cap.* 118. §. 1. *gloss.* 5. *num.* 38. e senza speranza d'inoltrarsi per questo nella pretensione, percioche sarebbe importato poco all'Imperadore, che'l Rè

hauesse

haueſſe dato inueſtitura, perche queſto contratto, che è pruoua di dominio, quando v'hà controuerſia di eſſo frà quello, che inueſtiſce, e l'inueſtito, non è tale quando ſi tratta frà quello, che inueſtiſce, ed altre terze perſone, *Specul. lat. tit. de locat. §. nunc aliqua, verſ. 52. num. 66. & verſ. 57. num. 72. Barbat. conſ. 34. num. 9. vol. 4. Bertrand. conſil. 53. num. 4. vol. 4. Ruyn. conſ. 14. num. 3. vol. 4. Maſcard. de probat. concluſ. 541. nu. 3. vol.* 1. di modo che'l fondamento, che cauano da queſto atto, verrà ad eſſere allegato in darno.

Però quando vogliamo concedere, che ſi ſia data etiandio queſta ſeconda inueſtitura, per quanto ne dice il *Guicciard. Hiſtor. lib.* 14. *pag.* 384. *ter.* ſi dourà ſimilmente replicare à queſta inſtanza nella maniera, che'l Guicciardino dice, che riſpondeſſe in tal propoſito l'Imperador Carlo V. cioè, che la ſeconda inueſtitura data da Maſſimiliano al Rè Luigi, non potea pregiudicare allo ſteſſo Carlo, che rimaſe ipſo iure, & facto inueſtito dello Stato, quando Luigi maritò Claudia à Franceſco, come s'è detto nel Capitolo antecedente, percioche non ſolo è certo, che l'Imperadore non potè pregiudicare alla ragione acquiſtata à Carlo dal ſuo medeſimo contratto d'inueſtitura, nec ex plenitu-

dine

dine potestatis, neque ex vlla vrgenti causa, senza il consenso dello stesso Carlo, ancorche si trattasse di ragione conditionale, e che non si fosse adempiuta la conditione, quando si diede la seconda inuestitura, *Anton. Galr. commun. opin. tit. de iure quæsito non tollendo, concl. 5. lib. 3. Neuizan. cons. 12. inter cons. Alberti Brun. Rosent. de feud. cap. 7. concl. 19. num. 18. & 22. Menoch. consil. 690. num. 28 & seq.* Ma è anche indubitato nel presente caso, che l'Imperadore non gli volle pregiudicare, hauendo conceduto l'inuestitura, in cui stanno pertinaci, come disse il *Bodin. d. cap.* con la clausula *Saluo iure tertij*, che perciò non si potrà allegare, che fosse d'alcun valore per pregiudicare all'Arciduca Carlo, ò alla sua discendenza, perche colla detta riserua l'atto si fece conditionale, e perciò insoffitiente à tramandar dominio, ò possesso nel Rè. *Puteus decis. 32. lib. 2* Ma siasi alla fine com'essi vogliono, che à noi altri basterà, come di sopra accennai, poter in questa parte conchiudere co'l *Padre Monodo Historiografo del Duca di Sauoia nella seconda Apologia in difesa della Casa di Sauoia, diretta al medesimo Rè di Francia l'anno 1632. pag. 188. con queste parole: E quando bene tutti questi motiui cessassero, & le inuestiture fatte à fauore di Lodouico XII. ò di Francesco I. fossero*

valide,

valide, esser solo concesse per li maschi mancati nella persona d'Enrico III. onde la Francia non vi può più pretendere cosa alcuna. E veramente non può non parere strano, che i Francesi si sieno fondati tanto nelle inuestiture di Massimiliano, quand'essi medesimi allegando la nullità di quella, ch'egli pure concedette à Lodouico il Moro, publicarono (se bene contro al comune sentimento de' Giureconsulti) che Massimiliano per non essere stato mai coronato Imperadore, non haueа potuto dare la detta inuestitura al Moro; *Belleforest d. Croniques de France pag.* 432. trattando delle ragioni di Luigi XII. alla successione dello Stato, e della detta inuestitura di Lodouico, dice: *Mais Maximilian ne le pouuoit faire, parce qu'il ne fut iamais couronné Empereur.*

Massimiliano però non potea far questo, perche nõ fù egli mai coronato Imperadore.

CAP. XI.

De' meriti delle conquiste fatte dello Stato di Milano dal Rè Luigi XII. e da Francesco Primo, che è il quinto fondamento de' Francesi.

Non è di maggior forza il fondamento, che si caua dalle conquiste de' due Rè, di cui si vale il Cassano, perche se lo conquistarono, il perderono etiandio per la stessa via, e se la

Vittoria acquistò qualche diritto a' Francesi, sarà ben di douere, che l'habbia anche dato à quelli, che contra di essi poscia la conseguirono, perche la materia hà da essere vguale, come dicemmo, quando si trattò delle conquiste di Carlo Magno; e se la guerra è il Giudice, che la ragion delle genti hà delegato per diffinire gli aggraui, che pretendono i Prencipi di riceuere trà di loro, in vece de' Giudici ordinari delle Republiche, per non essere competenti questi per entrambe le parti: *Aphorisma Antonij Perez num.* 117. il che si conforma à ciò, che disse *Sant' Agostino lib. 22. contra Faustum cap. 75. At Principes si ab alijs Principibus aliquid patiantur non habent aliquod commune tribunal, ad quod illos accusent, ideò bello vtuntur. Sunt enim introducta bella pro iustitia consequenda de iure gentium, Castrens. cons. 399. num. 2. & seq. lib. 1. sæpè citat. R. Cap. Galeot. resp. Fiscal. 23. num. 84. Hocque non ex titulo de iustitia, & iure, sed ex eo de vi, & vi armata, qui in illius locum subrogatur, Gallia cons. 46. num. 9. Knichen tit. de Saxon. non prouoc. iur. cap. 3. num. 313. in quo remedio ensis datur loco libelli, Bald. in l. quisquis, C. quor. appellat. non recip. Knichen loco citato.* Et hauendo i Francesi molte volte tentato la conquista dello Stato, e sforzate le porte di esso, come dice il *Cassano nu. 22.*

e sendo

e sendo sempre rimasti senza di esso, per essere altrettante fiate riuscite vittoriose l'Armi, che fecero loro oppositione, e per esser sempre stati ributtati li loro intenti, potremo ben conchiudere, che contra le pretensioni de' Francesi habbiamo già cose giudicate da giudice molto superiore, e proprio di queste materie, perche, come dice il Francese: *Ne se doit iuger par dispute mais par guerre*, nelle cui decisioni, se ben la fortuna suole hauer molta parte, *Vt per Besold. de arte, iureque belli cap.6. num.* 2. non se ne debbe per questo far minor conto di quello, che si stimino le cose giudicate ne' Tribunali di giustitia, perche queste ancora sono riposte nelle mani della fortuna, *l. seruus, ff. de statu hominum, Menoch. cons. 894. nu. 5. lib. 9.* e soglionsi nulladimeno osseruare inuiolabilmente; potremo conchiuder dico, c'habbiamo à nostro fauore dichiarationi, che danno ragione più sussistente contra la Francia di quella, che vogliono essi cauare à loro prò dalle conquiste, che tante volte perderono, alle quali derogò la giustitia con questi successi posteriori, che ne daranno basteuole occasione di rispondere a' loro Auuocati, li quali chieggono, che si faccia loro la consegna dello Stato, che à noi tocca, e che per nostra parte molte volte, & vltimamente an-

Non si de' giudicate per mezzo di dispute ma di guerre.

cora si è conquistato, lo stesso, che risposero i Romani agli Ambasciadori de' Volsci, quando fecero loro instanze somiglianti: *Postulatis iniqua, & quæ fieri non possunt. Si enim nobis oppida dedissetis, posteà pœnitentia ducti nunc ea repeteretis, certè iniuria vobis fieret, nisi ea reciperetis. Si verò iure belli illis spoliati fuistis, cùm nullum ampliùs in ea dominium habeatis, iniuriam facitis, qui res alienas appetatis. Nos enim iustissimas possessiones ducimus, quas armis victores quæsiuimus, nec legem istam nos primi constituimus, nec eam hominum potiùs, quam Deorũ existimamus; Sed cũ omnes tàm Græcos, quàm Barbaros hac vti sciamus, nihil molliter vobis remittemus, nec rebus bello quæsitis cedemus, Dionys. Halicarn. Roman. antiq. lib. 8. pag.* 259. Successi dico, che ne somministreranno insieme occasione di confessare, che non sia fallito il conto, che fà il Cassano num. 19., doue pare, che voglia leuar la figura delle conquiste de' due Rè, simile all'Horoscopo di quelle di Carlo Magno, percioche con hauer goduto di queste la Corona di Francia non più di quaranta, e vn'anno, e poco meno di quelli, non vengono ad essere molto differenti le vne dalle altre nel termine della vita.

CAP.

De' meriti della transattione, che capitolò Massimiliano Sforza co' Francesi sopra lo Stato, che è l'vltimo fondamento delle loro pretensioni.

Colla medesima facilità, con cui habbiamo atterrati i fondamenti antecedenti, confido nella giustitia della nostra causa, ch'abbatteremo quello, che cauano dalla rinuntia dello Stato, che fece loro Massimiliano.

Quand'ei rinuntiò, od hauea inuestitura dall'Imperadore, ò nò; se non l'hauea, come riferisce l'*Alba consl.434. sub num. 22.25. e 27.* e scriue il *Guicciard. lib. 11. pag. 320.* dicendo: *Si contentò che Massimiliano entrasse nel Ducato di Milano, non consentendo però mai d'inuestirlo, ò di dargli nome di Duca, ò alcun titolo giuridico;* Ne meno potea hauere alcuna ragione da far passare in altri per via di cessione; O l'hauea, e pe'l concerto fatto co'l Francese venne à scadere da ogni sua ragione, & à ricadere il feudo all'Imperadore, anche con pregiudicio de' compresi nell'inuestitura, *Alciat. in puncto cons. 374. nu. 4.* oltreche parlando generalmente, non si può fare la transattione sopra il feudo, che si trasferisce ad vn altro, senza licenza del Signor del

diretto

diretto *Rosent.de feud.cap.9. memb.* 1.*conclus.*21. *num.* 2.à tutte le quali s'aggiugne, che Massimiliano Sforza venne notato dagl'Historici di prodigo, e mentecattto, *Iou. lib.* 15. *Histor. sui temporis, pag. penult. & Ult. Bugat. Hist. Mediol. pag.* 207.*&* 746.*Moriggia Histor. Mediol. lib.* 1. *c.*30.*pag.* 176.*Camp. Hist. Cremon. in vita Maximil. pag.* 10.*terg.* che sono qualità basteuoli per cagionare la nullità di qualunque suo contratto; potremo perciò conchiudere, che ne per successione, ne per inuestiture, conquiste, ò rinuntia possono i Francesi hauer pretensione allo Stato.

In riguardo di così poca giustitia della Corona di Francia si collegarono contra di essa tutti li Prencipi Christiani dell'anno 1523. acciò desistesse dall'vsurpatione dello Stato, cioè il Papa, l'Imperadore, il Rè d'Inghilterra, i Vinitiani, i Duchi di Milano, e di Mantoua, la Republica di Genoua, Fiorenza, Lucca, e Siena, *Badin. de Repub. lib.* 5. *cap.* 6. *pag.* 470. *Memoires Du Bellay lib.* 2. *pag.* 82. il che venne ad essere vna declaratoria contra le pretensioni di Francia, pronuntiata nel Concistoro di tutti li Potentati, la quale dourà sortire lo stesso effetto, e potere, come se fosse cosa giudicata in altri Tribunali superiori.

Perche,

Perche, se bene questi Prencipi *non haberent vllam practicam auctoritatem sufficientem ad determinandum, quòd Rex non esset legitimus successor in Ducatu, habebant tamen auctoritatem speculatiuè definitiuam, cùm virtutes, & doctrinæ in his semper esse credantur, quibus legum condendarum est attributa facultas, vt in simili de sensu Regis Castellæ, & Summi Pontificis circà naturam Regni Lusitaniæ arguit Caramuel. Philipp. Pruden. lib. 5. disp. 4. num. 74.* che è conforme à ciò, che disse *Aristot. lib. 2. Rethor. Vel si illi ita iudicarint, contrà quos statuere nihil licet, vt qui domini sunt, aùt quibus non est honestum contradicere*. Dal qual principio si pigliarono occasione i difensori di Don Antonio di Portugallo d'allegare per fondamento delle sue ragioni, le lettere, colle quali diuersi Prencipi dichiararono i loro sentimenti intorno alla pretensione di esso al Regno, come si legge nel detto *Caramuel. Proem. lib. 5. sub nu. 9. pag. 172.* e parimente nella controuersia, se'l Regno di Boemia fosse d'elettione, ò hereditario, allegarono gli Auuocati d'ambe le parti il parere, che'ntorno à tal materia hebbero molti Prencipi: *Respublica Boemiæ cap. 5. num. 21. in fin. pag. 194. & num. 29. pag. 222.*

CAP.

CAP. XIII.

Delle rinuntie, che fece il Rè Francesco di tutte le pretensioni, c'hauea sopra lo Stato di Milano nelle Paci di Madrid, e di Cambrai, e dell'eccettione del timore, con cui pretendono i Francesi di renderle inualide.

Habbiamo conosciuto fin'hora quanto discreditate siano ne'termini di ragione le pretensioni di Francia, e di quì auanti vedremo quanto spacciate affatto rimangono da'medesimi contratti della sua Corona.

Doppo tutti questi accidenti, de' quali si è tenuto proposito, si sono fatte Paci tali trà i Rè, che bastarono per annullare qualsiuoglia diritto, per l'espressa rinuntia, che in esse si fece di tutte le ragioni, che pretendeano quelli di Francia allo Stato di Milano.

Le capitolationi di Madrid, che si sosciissero trà l'Imperador Carlo V. e'l Rè Francesco, quando questi si liberò di prigione, sono le prime, nelle quali si rinuntiò alla ragione, & alle pretensioni del Rè di Francia sopra lo Stato di Milano, come si legge nel quinto capitolo di esse, riferito da *Fr. Prudentio di Sandoual lib.* 14. §. 2. *della vita dell'Imperadore*; le parole di esso

sono

sono molto chiare, ne vi si può trouare cauillatione, e contengono qualsiuoglia diritto, così di successione, come d'inuestiture, e capitolatione di Massimiliano, e queste si confermarono colla Pace di Cambrai, essendo già il Rè in sua libertà, del che tratta il *detto Sandoual lib.* 17. §. 29. *il Guicciardino lib.* 29. *Du Bellay Memoires lib.* 3. *pag.* 125. *e* 158. e se Gio. di Selua, primo Presidente di Francia, non ostante hauer egli stesso soscritti li capitoli, procurò di far conoscere, che fossero inualidi, e che non obligassero il Rè, attesoche per ritrouarsi prigione di guerra dell'Imperadore, quando li sottoscrisse, si doueano dir fatti per timore, appoggiando la sua propositione ad vn luogo del *Zabarella cons.* 137. e d'altri Giureconsulti, al che si conformò il *Cassano nu.* 24. abbracciando colla medesima obiettione ancora la Pace di Cambrai, per trouarsi all'hora i figliuoli del Rè in potere dell' Imperadore (e questo forse in riguardo, che *in persona filiorum non minus tenetur pater, quàm in sua propria, l. isti quidem, in fine, ff. quod met. caus, idem sentit Carol. de Grassal. de Regal. Franciæ lib.* 1. §. *de Rege autem Hispaniarum pag.* 7.) equiuocò il buon Dottore ne' termini, perche le Paci, e capitolationi tra' Rè si misurano con regola differente da' contratti de' particolari, e

non soggiacciono all'eccettione del timore, ouero della forza, che si dà per ragion ciuile, peròche in esse si de'hauer mira alla ragion delle genti, da cui dipende la guerra, che diede occasione d'abbracciarle: *Et nec Pratorium Edictum, quo per metum gesta in integrum restituuntur, pertinet ad eum metum, qui ab hoste hosti, sed à ciue ciui infertur, Ayala lib. 1. cap. 6. de iure, & offic. bellico pag. 101. At verò fœderum, pactionumque publicarum robur non ex regulis iuris ciuilis, sed iure communi omnium gentium, quod feciale nominant, definiendum est. Non enim hic actus geritur inter eos, qui vnius hominis, vel populi potestati subiecti sunt, cuius iuri, & statutis tamquam Magistratus parere, & obedire tenentur, sed inter eos, qui nullo iure sibi inuicem subiecti, superiorem habent solum Deum, vtuntur itaque solo iure gentium, quod apud omnes hactenus tale fuit, vt etiam vi, vel metu extorta iuramenta strictissimè seruanda, nec fides quacunque causa data frangenda sit, modo promissio licita, nec impossibilis inueniatur, Besold. de pace, pacisque iure, cap. 6. num. 2. & de arte, ac iure belli cap. 8. de prædat. sub num. 4.* il quale ancora *de Incrementis Imperior. cap. 6. num. 2.* dice in materia di simiglianti patti di guerra: *Sanè non hic agitur ex edicto Prætoris, sed ex gentium iure; In causis priuatorum contra bonos mores, & ciuilem*

societatem

societatem est, si priuatus priuatum cogat, verùm vt dolus, sic Vis, vel metus iustus est ferè in publicis causis, isque ex iure gentium prodest, nec prohibitus reputatur. Hocque in nostro casu coacta Voluntas, secundùm quid pro libera habetur. Questa dottrina viene approuata nel medesimo caso delle capitolationi di Madrid dagli stessi Francesi, il *Bodino nella sua Repub. lib. 5. cap. 6. Non quia perfidia careant Principes, qui fidem pactorum, quæ detrimento sibi futura sunt Violare non dubitant, etiamsi à Victoribus pacisci metu cogantur, contra quam plerisque Romani iuris interpretibus Videtur, qui nec iura fœcialia, nec Vllam antiquitatis iuris Romanorum, quorum leges interpretantur, memoriam tenent.* Et paulò post: *Mirum tamen est hanc nouam prudentiam, Romanos, à quibus ad omnes populos iuris fœcialis, totiusque iustitiæ fontes purissimi manarunt anteà semper latuisse. Quis est enim qui nesciat pacis conditiones ferè semper inuitis dari, & à victoribus Vi, ac metu accipi, Vtque dici solet minima de malis? Nemo tamen, aut Princeps, aut Legislator extitit, Vnquam qui quod victori promisisset, exequi recusaret, quasi Vi coactus id fecisset;* e prosiegue approuando con esempi la dottrina, e riprendendo il contrario sentimento del Presidente Selua, e'l luogo del *Zabarella*, in cui lo fondò dicendo: *Miror ego non vbuisse*

Principem tanti Senatus non modo iuris fœcialis imperitum hominem testem laudare, sed etiam eius tam ineptis argumentis se se munire; e tuttoche vada poscia disobligando il Rè dalla capitolatione, non si fonda nell'eccettione del timore, che fù quella, che publicò il medesimo Rè per discolparsi nella sua Apologia, insieme con l'altra di non hauerlo potuto fare senza il consenso de' suoi vassalli nella parte, in cui si trattaua dell'alienatione di cose vnite alla Corona; anzi, parlando del timore, lo chiama fondamento *extrà rem*. Il fondamento del Bodino, con cui tenta di difendere il Rè, s'appoggia in questo, che per hauer dati Ostaggi, *Nec pacis legibus, nec vllo iureiurando tenebatur*, il che è contro ad ogni principio di ragione. Gli Ostaggi sono que' pegni, che si danno per maggior sicurezza dell'osseruanza del contratto, ed il pegno, che si consegna, affine di dare maggior cautela al creditore, non può cagionare, *Vt debitori liberum sit relinquere pignus, & non soluere, Cyriac. ad l. obsides, ff qui testam. fac. possunt, Seiser. de iuram lib. 2. cap. 8. Sed cogitur soluere, & luere pignus, Meno: h. cons. 1182. num. 4. lib 12.* e perciò è vno sproposito il dire, che con hauer dati Statichi rimãga disobligato il principale, come vuole insinuare il *Bodino*. *L'Ayala lib.*

citato

citato cap.6.fol.104. & seq., *e'l Besoldo de pace, paci-sque iure cap.5.num.6.* doue contradice al riferito luogo del Bodino, dicendo: *Etenim obsides non ita dantur, aut ego seruabo promissa, aut tu agas cum obsidibus quid velis, quis talem iniret pactum? mens paciscentium est, vt seruet promissa iurans, & quo minus fallat obsides relinquat.* Et paulò post: *Sed vsus est Bodinus illis, quæ Scenæ inseruiebant, non enim alia ratione poterat excusari Franciscus Rex Galliæ.* Dalche si conosce, che dobbiamo dar credenza maggiore al parere del Besoldo Alamanno, che à quello del Bodino, il quale, per essere Francese, era obligato à procurar di difendere il suo Rè. E che le capitolationi di Madrid fossero valide, senza, che potessero allegarsi fatte per timore, lo fonda molto diffusamente con leggi, ragioni, & esempi il *Borrel. de Reg. Cathol. præstan. tit. 47. à num. 114. vsque ad num. 176. latissimè.* colle quali cose habbiamo fondamento basteuole per affermare co'l *Padre Monodo nel riferito luogo: Che finalmente la renuntia espressa fatta dal Rè Francesco Primo di tutti li diritti, & ragioni sopra il Ducato di Milano, hà dato giusto titolo all'Imperatore di poterne disporre.* Certo è, come dice il *Cassano nu. 24.* che non douette trouarsi il cuore del Rè nelle capitolationi più di quello, ch'ei si fosse

ne'

ne'sacrifici di Cesare, e di Pertinace, perche se del cuore Reale si disse: *Cor Regis in manu Domini*, come si accommoderemo noi à credere, ch'entrasse nel contratto vn cuore passato per gli lābicchi della diuina mano, se gli suoi Historici stessi lasciarono scritto, che si caminò nella negotiatione con tanta malitia, che si giunse à promettere con risolutione di non osseruar la parola, sotto pretesti, che sin d'all'hora haueano ammaniti, senz'aspettare, che gli suoi Consigli proponessero le loro difese al tempo dell' approuatione, tuttoche doppo si discolpasse il Rè con la contradittione della Giunta di Stato. Della pace di Madrid scrisse *Martin Du Bellay Memoires liure. 3. pag. 125. Ce que le Roy volontiers accorda, attendant bien que quelque promesse qu'il fist estant prisonier gardé, & non sur sa foy, estoit de nulle valeur, & que par cy apres il pourroit par argent rauoir ses enfans*, il che totalmente è contrario à ciò, che dispone la legge, pche le attioni de'Prencipi deono essere molto lontane da qualsiuoglia malitia, §. *illud quoque*, *Auth. constit. quæ dignit.* *Bald. cons. 24. lib. 2.* *Crauet. cons. 135. nu. 44. lib. 1.* e particolarmente le Paci debbono farsi senza dolo, e senza intentione d' ingannar l'inimico, *Besold. de arte, iureque belli cap. 5. num. 11.* perche le Paci sono contratti di buona

Ciò che 'l Rè promise volentieri, sapendo bene, che qualunque promessa ci si facesse, essendo prigioniero custodito, e non sopra la sua fede, sarebbe stata di niun valore, e che poco appresso haurebbe potuto con danari rihauere gli suoi figliuoli.

buonafede, *argum. l.2. in princip. & §. ult. ff. de oblig. & action.* ed è lecito valersi del dolo con l' inimico, solo quando si camina colla via dell'armi, non quando si tratta con esso per quella de' patti, e della compositione, *Besold. de pace, pacisque iure cap. 6. nu. 2. & nu. 6.*, oue specialmente si rifiuta l'intentione, con cui dice il Bellay, che'l Rè caminò in queste Paci.

CAP. XIV.

Della nullità di dette capitolationi, che allegano i Francesi per trattarsi di rinuntia di cosa toccante alla Proprietà della sua Corona.

Vedendo il Cassano, che l'eccettione del timore potea riuscir debole, pensò vn'altro rimedio per sciorsi dalla rinuntia senza macchia della parola Reale, e questo fù allegando, che la rinuntia di Milano era stata nulla, per esser fatta di cosa della Proprietà della Corona, senza il consenso degli Stati, che è il fondamento più approuato dal *Bodino* nel luogo riferito, che allegò il Rè Francesco nella sua Apologia, & in cui insiste molto il *Cassano num. 25.* affermando, che'l Ducato di Milano veniua ad

essere

essere vna delle migliori parti della Proprietà della Corona, attescche tutto quello, che viene ad essere dei Rè per successione, conquista, ò per altra ragione si fà Proprietà della sua Corona, conforme alle Leggi, e Constitutioni del Regno, delle quali si valsero gli Stati di Francia per intorbidare la rinuntia della Souranità della Guienna, che s'era fatta al Rè d'Inghilterra: per molto però che si alleghi, si conoscerà sempre per verità infallibile, che Milano non fù mai Proprietà di detta Corona.

Affinche appaia questo euidentemente, vedremo quali sieno le Leggi fondamētali, e Constitutioni particolari del Regno di Francia, nelle quali si fonda, che l'acquistato in qualunque guisa dai Rè sia Proprietà, e se quelle si possono applicare al caso della ragione, c'hebbero i Rè al detto Stato, supposto che in qualche tempo l'hauessero.

Là Proprietà in Francia eccede i termini della ragion comune, percioche in virtù di questi non vi è altra Proprietà, che la naturale, cioè le Regaglie contenute nel *cap. 1. quæ sint Regalia, idest, iura Imperij summa Supremo Principi, eiusque Fisco in signum supremæ praeeminentiæ, in immensi laboris præmia, & publicæ vtilitatis commodo ad Imperij dignitatem tendentia concessa,*

&

& reſeruata, Roſent. de feud. cap. 5. concl. 1. num. 2. e 3. le quali ſono così anneſſe al Principato, che non ſi poſſono per contratti ſtaccare da quello, *l. pacta conuenta §. fin. ff. de contrah. empt. l. 2. §. hoc interdictum, ff. ne quid in loco publ. latiſſimè Roſent. d. cap. 5. concl. 10. & 11. Boſſ. de Regal. Montanus de Regalib. in prælud. ſub nu. 27. verſ. Erectis igitur Regnis*; per non tener in quelle i Prencipi più ragione di quello, che ſi habbiano i mariti nelle coſe delle loro mogli, *Luc. de Penna in l. quæcunque, col. 4. C. de omni agr. deſert. Peregrin. de iure Fiſci lib. 1. tit. 1. num. 8.* Però in Francia v'hà di più vn'altra Proprietà ſtraordinaria, e ſopranaturale introdotta dalle leggi particolari del Regno, che comprende tutto ciò, che con particolari decreti dei Rè ſi è incorporato alla Corona, ampliatione, che introduſſe l'vſo in queſta materia dall'anno 1361. in tempo del Rè Giouanni, e che fù riceuuta dipoi, e confermata con atti ſimiglianti, riferiti da *Renato Coppin. Auuocato Franceſe tract. de Deman. Franc. lib. 1. tit. 5.*

A queſta ampliatione n'aggiunſe vn'altra il Rè Carlo VI. dell'anno 1401. dichiarando di Reale Proprietà tutto quello, che i Rè haueſſero acquiſtato, ò per compra, ò per titolo hereditario, ò per confiſcatione proueniente da de-

 litto,

litto, ò guadagnato per qualsiuoglia altra cagione, che è lo stesso, che decretò Francesco I. l'anno 1517. *Coppin. dict. lib. 1. tit. 2. num. 9.* e finalmente il Rè Carlo IX. l'anno 1566. fece con altr'aggiunta di Reale Proprietà tutto ciò, che gli amministratori del Patrimonio Regio hauessero maneggiato per dieci anni insieme co'l rimanente degli haueri Reali, *Coppin. d. tit. 2. nu. 1. & tit. 6. in princip.* ne sò che si possano allegare altre leggi particolari intorno à questo, con che passeremo all'esame del fatto.

Si pretende, che lo Stato di Milano si sia fatto Proprietà della Corona, ò per quello, che succedette in tempo di Belloueso, e Carlo Magno, ò per gli successi del Rè Luigi XII. e del Rè Francesco I. poiche non si allega, ne si sà, ch'altri Rè di Francia sieno stati in alcun tempo possessori di Milano.

Se vogliono gli auuersari valersi del possesso de'due più antichi, già s'è detto basteuolmente, che non si era fatta con questo alcuna vnione alla Corona di Francia, co'l che suanisce tutto quanto si può cauare da quello, per fondare, che all'hora Milano si fosse fatto della Proprietà, percioche questa conquista non potea comprendersi nella Proprietà considerata ne'termini della ragion commune, di cui habbiamo di

sopra

ſopra trattato, e che tutto ciò auuenne auanti, che vi foſſero leggi particolari della Proprietà di Francia; dal che nacque, che i medeſimi Autori Franceſi approuarono, & ammiſero per valide le diuiſioni de'Regni, che fece Carlo Magno tra'ſuoi figliuoli *Coppin. lib. 2. tit. 2. num. 11. verſ. Anno 801. Carolus*, il che non ſarebbè ſtato valido, ſe le conquiſte ſi foſſero conuertite in Proprietà della Corona di Francia, perchè con queſto non ſi ſarebbono potute ſmembrare, eſſendo all'hora, e prima introdotta la prohibitione dell'alienatione della Proprietà, principiata da Feramondo I. Rè de'Franchi, *Gulielm. de Benedic. in cap. Raynutius, in verb. duas habens filias, num. 73. cum ſeq. par. 1. extrà de teſtam. Knichen cap. 7. de Demanio Principis, pag. 243. num. 7.*

A queſti diritti ſeguono quelli del Rè Luigi, li quali, ſe ſi fondano ſopra quello della ſucceſſione di Valentina ſua auola, per eſſer paſſati nella ſua perſona auanti, che foſſe Rè di Francia, e cominciata la conquiſta dello Stato da Nouara, eſſendo Rè di Francia Carlo VIII. non ſi fecero della Proprietà della Corona, s'habbiamo da dar credenza agli Autori Franceſi, che affermano non eſſere della Proprietà ciò, che ſi era acquiſtato auanti di ſuccedere nella

Corona, *Belleforest cap. del auctorité, & prerogatiue des Reynes, vers. neant moins est à noter, pag. 6.* il che è lo stesso, che dispone regolarmente la legge, percioche in questi termini quello, che'l Prencipe haurà acquistato auanti, che giunga ad essere, ò doppo esser tale, per causa particolare, non annessa al Principato, non si dice esser del Prencipe come tale, ma come di qualsiuoglia huomo particolare, *Alexand. in l. si quis mihi bona, §. seruus, ff. de acquir. hæred. Peregr. lib. 1. tit. 1. num. 6.* e perciò può disporre di quello liberamente, *ex text. l. bene à Zenone, C. de quadrien. præscript. Abbas cons. 3. col. antepenult. vers. Primò enim, lib. 2. Menoch. cons. 962. num. 11. & seq. lib. 10.* tutto il dettosi sarà molto certo nel caso, di cui parliamo, per hauere lo stesso Luigi dichiarato per suoi decreti del 1505. e 1509. che ciò, ch'era stato della Casa d'Orliens, e particolarmente quello, che proueniua dalla dote di Valentina, non s'intendesse fatto della Proprietà della Corona, ancorch'ei fosse succeduto in essa *Coppin. d. lib. 1. tit. 6. nu. 7. vers. Nam Ludouicus Duodecimus*; e se si cauano dall'inuestitura di Massimiliano, e dal possesso dello Stato, che Luigi, essendo Rè, tenne per lo spatio di molti anni, quando bene si potesse dar per possibile, che si facesse Proprietà ciò, ch'

ch'ei riceueua in feudo dall'Imperadore con patti, in certo caso, di scioglimento dell'inuestitura, e deuolutione all'Imperio, cosa che ripugna totalmente alla legge, come prestamente vedremo, non per questo si potrebbe affermare, che Milano si fosse fatto Proprietà della Corona; perche, se ben sia vero, che all' hora fosse introdotta la legge di Carlo VI. che facea Proprietà tutto l'acquistato per qual si sia cagione, è anche vero, che questa generalità comprendeua solamente ciò, che'l Rè haueste acquistato come Rè in ordine a' diritti, e Regaglie, che come à tale gli apparteneano, e non s'intendeua di quello, che i Rè haueslero acquistato con titoli particolari, non come Rè, ma come speciali indiuidui, *Coppin. d. lib. 1. tit. 3. sub num. 17. vers. Nec mutatur.*

E l'hauere il Rè acquistato Milano, non come Rè, ma come particolare, senz'alcun riguardo della Corona, si raccoglie dall'essere stata capitolata la stessa inuestitura, come si è raccontato nel terzo fondamento della pretensione de'Francesi à fauore di Claudia, figliuola di Luigi, in caso ch'ei non haueste maschi, & à fauore de' figliuoli, c'haueste di matrimonio con altri stranieri, ilche non si sarebbe fatto di cosa, che'l Rè haueste acquistata come Rè, per

essere

essere questo trapassamento in femmine, e stranieri, contra le leggi fondamentali del suo Regno, del che fanno tanto strepito.

E quanto al possesso, quando bene con esso fosse concorsa l'amministratione di diece anni, ch'era basteuole à dare qualità di Proprietà all' amministrato, si de' considerare, che all'hora non si era publicata la legge, che con questo mezzo è fauoreuole alla Proprietà, la quale vscì solamente, come si è detto, dell'anno 1566. nel regnare di Carlo IX. e che quello, che detta legge dichiarò non si può applicare al passato, perche *legis natura est futura tantùm non præterita determinare, l. leges, & constitutiones, C. de legib. cap. fin. vbi omnes D.D. de constit. Zephal. cons. 51. num. 29. lib. 1. Honded. cons. 16. nu. 14. & seq. lib.* 1. e così non potea hauer cagionato la nullità della detta rinuntia di Francesco, che si pretende, per essere Proprietà, perche quando si fece la legge, non solo era preceduta la capitolatione di Madrid, ma anche quella di Cambrai, di Soisson, & altra di Cambrai l'anno 1559. colle quali tutte, come dicemmo, era già fatta, e perfetta la detta rinuntia antecedente, *l. vlt. C. de testam. milit. l. iubemus. in fine, C. de testam. vbi Bald. Socin. Sen. cons. 106. nu. 7. lib. 4. Menoch. cons. 240. num. 13. lib. 3.*

Quanto

Quanto alla persona di Francesco Primo, se si vogliono considerare in esso le ragioni di Valentina, Milano non sarà mai annouerato nella Proprietà per essere successione, che gli appartenea, ò come à marito di Claudia, s'ella era capace, ò come à discendente del secondogenito di Valentina, e'n tal guisa per ispecial ragione procedente da parentela, la quale non cade sotto la generalità della legge di Carlo VI. come già affermammo con l'autorità del Coppino.

E se si vogliono in esso considerar quelle della seconda inuestitura, supponendo per vero ciò, che non fù (come già prouammo) oltre l'essere questa ragione toccata à lui, come à Francesco d'Angolemme, l'acquistò anche prima che fosse Rè, perche dicesi, che l'inuestitura fù in vita di Luigi, onde possiamo co' riferiti principij conchiudere, che lo Stato non si fece Proprietà. Da questa circunstantia di trouarsi Milano nelle mani del Rè come feudo, nasce vn'altro maggior imbarazzo contra la Proprietà, perche, se Francesco lo si tenea nel modo capitolato nella Lega di Cambrai per se, e per gli suoi discendenti maschi solamente, il dominio diretto restaua per lo'mperadore, e l'vtile modificato per gl'inuestiti, finche duras-

sero

fero i maschi; essendo perciò il diretto dell' Imperadore, non potea cadere sopra di esso il vincolo della Proprietà, che'l Rè gli volea porre, perche l'arbitrio non cade sopra cosa altrui, *l. in re mandata, C. mandati*: molto meno potrebbe cadere sopra l'vtile, perche vincolandolo alla Corona perpetuamente, era vn farlo, conforme all'opinione d'alcuni, libero, & indipendente da qualsiuoglia Signore, *Pruckman. cons. 4. num. 17.* ò almeno farlo immortale, *Gozad. cons. 26. num. 52. Paris de Puteo de redintegrat. feudi cap. 261. nu. 4. Boer. decis. 263. nu. 10.* qualità, che dal vassallo non gli può esser data, *cap. vnic. vers. Adeò scilicet, quia nunquam reuersurum sit ad Dominum, de alienat. feud. vbi Beluis. Isern. Bald. & alij feudistæ, Rosent. de feud. cap. 9. membr. 1. concl. 58. num. 33.*

E anche certo, che caminarono di passo vguale il potere, e'l volere, poiche lo stesso Rè Francesco quante volte trattò di conseguire questo Stato dall'Imperador Carlo V. pretese sempre, che non si dasse al figliuolo, che non fosse il primogenito, c'hauea da succedere nella Corona, come si vede nelle capitolationi di Soisson, e negli altri trattati riferiti dal *Cassano num. 27.* ilche non haurebbe egli tentato, se'l Ducato fosse stato Proprietà della Corona,

e fù

e fù basteuole dichiaratione, che la sua intentione non era, che Milano venisse ad esser tale.

E finalmente, se si vuol formare la Proprietà nel tempo di Francesco dal possesso, e dall'amministratione, ch' egli hebbe dello Stato, fà di mestieri auuertire, che ciò seguì auanti la legge del 1566. che in questa parte ampliò la Proprietà; come si ponderò parimente nell' amministratione del tempo di Luigi, e che nel possesso dello Stato, c'hebbe Francesco, non potè concorrere l'amministratione necessaria per farlo Proprietà, poiche dalla battaglia di San Donato, che gli aprì l'entrata, à quella di Pauia, che gli serrò la porta dello Stato, neanche passarono dieci anni, come si vede nel *Guicciardino & in altri Historici.*

S'haurà in oltre da considerare, che quando si fecero tutte due le capitolationi, il Rè non era più in possesso dello Stato, per hauerlo conquistato l'Imperadore doppo la battaglia di Pauia; dimodoche *de iure gentium* già era suo: *Eo sensu nimirum, Vt à gentibus omnibus in possessione rerum talium tuendus esset, Vgo Grotius de iure belli lib. 3. cap. 6. num. 2.* e così non poteua dirsi, che la rinuntia in questa parte comprendesse cosa, che fosse all'hora della Corona di Francia, perche quando rinuntiò, ne si trouaua

in possesso di esso, ne si poco lo Stato era legato da veruna delle leggi Reali intorno alla Proprietà; o se all'hora vi fosse stata tal legge, non ostante quella, potè passare sotto il dominio dell'Imperadore de iure belli, che è la ragion naturale, e delle genti, la cui esecutione non potè esser impedita da decreti particolari dei Rè, li quali per molto che posano, non vagliono à derogare alla dispositione delle ragioni della vittoria, le quali procedono dal ius gentium, *l. item si verberatum. ff. de rei vindic. Doct. in l. fin. C. si contra ius, & vtil. pub. Surdi. cons. 321. num. 41. Azor. instit. moral. par. 2. lib. 11. cap. 4. quest. 5.*

Da tutto ciò, che s'è detto, si cauerà dunque conclusione, che Milano non era Proprietà della Corona, pigliando la Proprietà ne' termini della ragion comune, e che le leggi particolari del Regno intorno alla Proprietà non potettero seruirgli per incorporarlo alla Corona; conche viene ad esere di niun'effetto l'obiettione della nullità della rinuntia, che fà sopra quel fondamento il Casano, il quale penso, che fose il primo Scrittore, che inconsideratamente la suscitase, poiche, ne veggio che'l Coppino, il quale trattò tanto diffusamente la materia della Proprietà di Francia, giam-

giammai nominasse Milano come Proprietà, se bene nel *tit.5.nu.20.lib.1.e nel tit.11.nu.15. lib. eo*, sia arriuato à far mentione delle ragioni del suo Rè sù'l detto Stato, ne quelli che fecero l'obiettione di questa nullità alla capitolatione, giammai l'applicarono allo Stato di Milano, e solo vollero valersi di quella in riguardo della rinuntia, che'nsieme si fece della superiorità di Fiandra, e del Ducato di Borgogna, come si vede nel detto luogo del Bodino. A tutte le quali cose s'aggiugne, che la prohibitione dell'alienatione delle cose dalla Corona, non potrebbe finalmente recare impedimento alla rinuntia di Francesco, perche questa si fece in ordine à conseguire la pace; e doue si tratta di bene tanto publico, come questo, non la sogliono impedire somiglianti prohibitioni d'alienatione, *Gabr. comm. concl. lib. 3 Rubr. de iure quæsito non toll. concl. 8. num. 12. & 16. Barbat. consf. 11. col. 3. vol. 2. Mantica de tacit. & ambig. lib. 27. tit. 3. num. 13. par. 2. Zippæus in cap. 3. cum trib. seq. lib. 2.* proua anche molto diffusamente, che può il Rè in occasione di pace dar qualche parte del Regno, e questa è comune opinione, particolarmente de' Dottori Francesi, *Ignæus in repetit. l. donationes quas Diuus, C. de donat. inter. Vir. & vxor. num. 26. Vbi fate-*

tur, quòd ipse contrarium tenens loquitur contra receptas, & communes traditiones omnium etiam Gallorum: e che in Francia si sieno giornalmente alienate cose della Proprietà, *attestatur Abbas cons. 3. q. 22. par. 2.* Ne fà forza in contrario Igneo colla sua autorità, perche viene riprouata da tutti i moderni, e si riduce al particolare del caso frà'l Rè di Francia, e d'Inghilterra, che obligando quel Rè à pagar tributo à questo, veniua ad essere in gran diminutione della Maestà del Rè di Francia, *Regens Galeotta d. respons. Fisc. 23. num. 234.*

CAPITOLO XV.

Dell'eccettione della nullità della rinuntia contenuta nelle due Paci, in quanto la successione nello Stato di Milano appartenena à figliuoli del Rè Francesco.

Suspicando il Cassano di non poter difendere la propositione della Proprietà, fà passaggio nel *num. 26.* à contradire alle capitolationi di Madrid, e di Cambrai, pe'l pregiudicio, che per esse ne sarebbe seguito a' figliuoli di Francesco, chiamati nell'inuestitura data à Luigi per Francesco, e per gli suoi discen-

scendenti, e della dispositione del diritto alla successione di sua madre, il che suo padre non potè fare, per esser egli solamente vsufruttuario di que'beni; che pare sia lo stesso, che crede *Du Bellay Memoires, lib. 3. pag.* 158. e che allegò Francesco, quando si capitolò in Soisson, come riferisce il *Tuan. lib. 1. Histor. pag. 67.*

E tanto disideroso il Cassano di conseguire il suo intento, che non pon mente in allegare fondamenti frà di loro incompatibili, e contrari. Di somigliante qualità è la propositione, che i figliuoli di Francesco hauessero diritto nella successione di Milano, per l'inuestitura data à Luigi in fauor di Francesco, e de' suoi discendenti, e che ve n' hauessero anche, per essere questi beni patrimonio di sua madre. Se Milano toccaua à Claudia, come successione di Valentina sua auola, come si escluse la sua persona dall' inuestitura, di cui pretende il Cassano, che i suoi figliuoli si vagliano? e come se ne potè far feudo ex pacto, & prouidentia senza sua licenza? e se Milano era feudo, ch' apparteneua a' figliuoli ex pacto, & prouidentia della seconda inuestitura, che cosa potea pretendere in esso, in quanto ad essere suo patrimonio, la madre, che non veniua chiamata, ò gli suoi figliuoli in riguardo di essa?

A questo

A questo capo dourebb' essere risposta basteuole il già detto intorno a' cinque Punti antecedenti del diritto, che sogliono allegare i Francesi sù'l detto Stato, particolarmente circa la sussistenza della seconda inuestitura, che è la sola, che douea far mentione di Francesco, e della sua discendenza. Ma per non lasciare intero verun membro di questa chimera, s' aggiugneranno per maggior confusione dell' inuentore alcune speciali considerationi.

O vuole il Cassano, che'l Rè di Francia si consideri in queste capitolationi come qualsiuoglia particolar contrahente; ò come Rè, che in questa guisa fece pace con vn' altro Rè.

Se lo pigliamo ne' primi termini, si dirà intorno all'ostacolo, che trouano nell'inuestitura, che sebene gli suoi figliuoli fossero chiamati in essa, non poteano contuttociò contrauenire alla detta rinuntia per molto pregiudiciale, che loro fosse stata.

Primieramente, perche, se'l Rè Francesco era vassallo nel feudo di Milano pe'l titolo dell' inuestitura, che dicono si concedesse à suo fauore, e de' suoi discendenti, in esecutione del capitolato nella Lega di Cambrai, questa (se vi fù) operaua, che'l feudo nella persona di Francesco fosse nuouo, perch' ei non era di-

scen-

scendente del detto Luigi, primo inuestito, *Bald. in c. 1. §. hoc quoque, sub num. 2. de success. feud. Surd. cons. 5. num. 3. lib. 1. sæpè citatus, & nunquam satis laudatus Regens Galeotta respons. Fiscal. 5. num. 34. & seq. & num. 39. vbi cum Freccia concludit, feudum dici nouum in personam illius, qui in illud intrauit ex pacto, & formula successionis cum alio stipulata*, che serue al nostro caso, nel quale entrerebbe il Rè Francesco in vigore della successione, che l'Imperadore hauea capitolato co'l Rè Luigi: ed è certo, che nel feudo nuouo può il padre pregiudicare a' suoi figliuoli, e particolarmente facendone cessione al Signor del diretto, senza, che possano essi mai riuocarlo, *Afflict. in cap. 1. nu. 16. de alienat. feud. pater. Rosent. de feud. cap. 9. concl. 52. num. 2. & 66. num. 5. Peregr. de fideicomm. art. 52. num* 84.

Secondariamente douette tacere Enrico, perche quando morì suo padre potea solo allegare la nullità della detta rinuntia, in riguardo del proprio interesse, proueniente dall' essere chiamato nell'inuestitura, ilche neghiamo, perche venne ad esser herede di Francesco, con pigliarsi la gran quantità di danari, ch' al tempo della sua morte ei lasciò adunata, come riferisce il *Bodino de Repub. lib. 2. cap. 4. § certè*

quidem,

quidem, pag. 321. di doue entrò per difesa della rinuntia la dispositione della *l. cùm à matre, C. de rei vind. & l. vindicantem, & l. ex qua persona, ff. de reg. iur. & l. vendituri, la 3. ff. de reb. alien. non alienand. l. ea quæ à patre; C. de restit. milit.* colle cui leggi si stabilisce, che'l figliuolo, ò altro herede, il quale ex iure proprio pretende d'impugnare il fatto del padre defunto, che gli fosse pregiudiciale nel feudo, à cui veniua chiamato, non si ammette, *Knichen de inuestitura pact. par. 1. cap. 2. num. 425. & seq.* e se bene nel feudo ex pacto, & prouidentia (che tale sarebbe questo, se si diede la seconda inuestitura) si sia detto che possa riuocarsi, non ostante l'essere stato herede dell'alienante, *Cannet. in cap. volentes vers. Sed occurrit, num. 5. Grammat. decis. 93. Mastrill. decis. 56. num. 36.* tutta in contrario è nondimeno la comune opinione, *gloss. in l. fin. §. in computatione, in verb. Confundantur, C. de iur. delib. Bald. in l. qui se patris, nu. 9. C. vnde liberi, Menoch. plures referens, cons. 1204. num. 10. lib. 13. Rosent. infinitos cumulans, cap. 9. concl. 70. & 72. Franc. confutans Grammat. decis. 83. num. 4. & iterùm decis. 153. num. 17 Lanar. cons. 69. Rota Rom. Lodouis. decis. 418. num. 15.*

Finalmente, non poteua opporsi Enrico, perch'egli medesimo si era obligato per la persona

sona sua all'adempimento di detta rinuntia, e di tutto il rimanente, ch'era contenuto nelle capitolationi, consegnandosi per pegno nelle mani dell'Imperadore, finche si fosse effettuato il capitolato.

Che Enrico, il quale dipoi succedette nella Corona, per esser morti innanzi à suo padre gli altri due fratelli, fosse vno de' due, che si posero in potere dell'Imperadore, lo dice *Feronius in vita Francisci Primi*.

E che con questa consegna di se stesso venisse Enrico à promettere l'adempimento della capitolatione è molto euidente, perche il pegno, che si dà per sicurezza del contratto rimane obligato all'esecutione di esso, *l. sirem, §. propriè, ff. de pignor. e &. §. Vlt. Inst. quib. mod. re. contr. oblig.* e lo stesso è Ostaggio, che pegno, *accessiones pactionum sunt obsides æquè, ac pignora, Vgo Grot. de iur. bell. lib. 3. cap. 20. nu.* 52. e negli Ostaggi è opinione indubitatissima, che rimangano eglino stessi colla propria persona obligati, quando gli principali, che promisero d'adempiere il concertato, non vogliono osseruarlo, *Petr. Hernd. rerum iudicat. lib. 3. cap* 5. e questo, secondo il sentimento de' Francesi, si pratica così strettamente, che tutta l'obligatione del principale s'intende esser passata ne-

 gli

gli Ostaggi; *Ita vt nec pacis legibus, nec vllo iureiurando teneatur*, *Bodin. lib. 5. cap. 6.* (che è assioma, il quale riprouammo nel Cap. XIII.)

Doppo l'hauer veduto obligato Enrico Secondo, sarebbono restati liberi gli suoi figliuoli, s'hauessero hauuto alcuna ragione sopra lo Stato in riguardo della detta inuestitura, per essersi subito dichiarati di non voler essere suoi heredi, *Bodin. de Repub. lib. 1. cap. 8. pag. 165.* però questo sarebbe in tanto, quanto hauessero accettato questi diritti, e non altrimente, perche *iura feudi in successorem non transeunt ipso iure, nisi successor ea agnoscat*, *Rosent. de feud. cap. 10. concl. 7. num. 18.* il che è certo, che non fù fatto da' detti figliuoli d'Enrico, vltimi chiamati nella sopradetta supposta inuestitura, poiche in tutto il tempo del loro regnare, riferito da *Homero Tortora*, e dal *Catterino d'Auila* non si troua, che mai pensassero a' diritti, ne alla successione nello Stato di Milano, nè che pure ne parlassero.

E se ci poniamo à trattare della difficultà, che si mette nella rinuntia, per essere la successione di Milano diritto (come allegano) di Claudia, diremo, non senza fondamento, ch'ella, quando ben Valentina l'hauesse hauuta in riguardo della capitolatione matrimoniale,

non

non veniua per questo ad esser capace di tal successione. Furono per le conuentioni chiamati ad essa Valentina, & i di lei successori, come riferisce il Giouio, che è vna limitatione, che non trasferirebbe alcun diritto in Claudia, che succedette à Valentina per esser femmina, e per trattarsi di successione in cosa feudale, che sempre era stata mascolina, perche in materie simili, *appellatione successorum non veniunt fœminæ, Pistor quæst. feud. 34. lib. 2. par. 2. Feudum enim masculinum in sui origine semper masculinum remanet, quamuis virtute alicuius pacti, aut licentiæ ad fœminam transire potuerit, Bald. in cap. 1. nu. 2. vbi, & Afflict. nu. 6. de eo qui sibi, & hæredibus suis, Tom. de Marin. de feud. tit. de feud. materno, Intrigliol. de feud. cent. 1. quæst. 27. nu. 11. & seq. Ariman. Pistor. d. quæst. 34. nu. 11. & 13. Scrader. de feud. par. 7. cap. 4. num. 48. Rosent. de feud. d. cap. 2. concl. 8. Paul. de Montepico cons. 99. num. 116. In puncto successionis prætensæ per Regem Franciscum ex persona Claudiæ vxoris suæ, quæ ius suum metiebatur ex admissione Valentinæ Auiæ suæ paternæ, Dec. cons. 139. vers. Sed tamen cum alijs*; e la ragione è chiara, perche, se pe'l patto le femmine discendenti de' figliuoli maschi di Gio. Galeazzo non doueano succedere, morendo i loro padri,

senza discendenti maschi, perdarsi in tal caso la successione à Valentina sua sorella, come riferisce il *Guiccia-dino d.lib.4. della sua Histor. in princip.* nella stessa guisa, in caso che succedesse Valentina, si hanno da dire escluse dalla successione le femmine discendenti di lei, per non dar maggior priuilegio à Valentina, femmina meno diletta, che a' fratelli maschi più diletti, con ammettere le femmine discendenti di Valentina, quando le femmine discendenti de' suoi fratelli rimaneano escluse, *in terminis arguit Isern. in cap.1. de benef. fœmina, Afflict. ibid. nu.2. & 5. Ardiken. de successiom. feud. col.4. vers. Sed dubitatur.* Resta indubitata la riferita conclusione, mentre l'habilitatione della femmina cadde sopra vn' indiuiduo particolare, come riuscì in quella di Valentina, nel cui caso non resta habilitata altra femmina, che quella, della quale si trattò con l'indiuidualità, conforme alla distintione d' *Iserr. cap.1. §. sed quia, num.15. vers. Si quidem fuit pactum, de his qui feud. dar. poss. Laudens. ibi nu.26. Præposit. post medium, nu.60. Franc. nu.31. & seq. Iacobin. de feud. in verb. Et fœminis, sub nu.2. Curt. Iun. par.3. in princip. sub nu.2. Frecc. de feud. lib.2. quæst.5.* e l'esclusione delle femmine venne ad essere di tanto potere, che trasse con essa seco l'esclusione

sione de' figliuoli, se ben maschi, di Claudia; *Exclusa enim à successione feudi fœmina, censentur etiam in perpetuum exclusi masculi ab ea descendentes, Pistor. d. quæst. 34. nu. 5. Gail. obseru. 148. num. 1. lib. 2. Osasc. cons. 11. nu. 19. Cyriac. controuers. 112. nu. 22. Intriglial. de feud. centur. 2 art. 2. num. 105.*

Caminando con questo principio, verrebbe ad essere successore di Valentina Francesco suo discendente, di linea maschile, con qualità di feudo hereditario, che tale appunto lo fece la clausula *pro se, & successoribus*, che riferisce il Giouio essersi espresso nella capitolatione, *Rosens. de feud. cap 2. concl. 40. num. 2. Vbi de commun.* In questo feudo di Milano potrebbe ben succedere Enrico suo figliuolo, per essere stato suo herede, come si disse; ma nõ poteua opporsi alla sua alienatione, perch'egli era tenuto ad osseruarla come herede, e come persona, che si era particolarmente obligata, come riferimmo di sopra, all'adempimento di essa. E quanto a figliuoli d'Enrico, che non vollero essere suoi heredi, per quanto habbiamo già veduto, non potrebbono succedere nel feudo, per essere hereditario, *cap. 1. an agnatus, vel filius, Rosen. cap. 7. concl.* 21. sarà perciò necessario, che'l Cassano confessi, che ne per essere i discendenti di

Francesco chiamati nella seconda inuestitura, ne per essere successori di Valentina; haueano ragione alcuna da opporre alle rinuntie del detto Rè, che potesse in loro nome allegarsi per disturbarla, per molto sottoposte ch'elleno si fossero alla dispositione delle leggi, come quelle di qualunque altro particolare.

Pigliando hora le capitolationi come contratto di Pace trà Rè, non hauremo per questa parte da tenere differente opinione da quella, c'hauemmo nell'eccettione del timore, per non essere i contrahenti sottoposti al rigore della ragion ciuile, padre di queste cautele, e perche si debbe solo in esso hauer riguardo à ciò, che dispone il Ius gentium, dal quale si regolano gli atti di questa qualità; *Sunt belli sicut paciscendi ex iure gentium definienda, & ridiculi sunt, qui ex iure ciuili hac de re garriunt multa, Facius Axiom. polit. 1. & tribus seqq.* e nelle Paci dei Rè si costuma, che qualsiuoglia successore nel Regno, tutto che non herede, resti perpetuamente obligato ad osseruare il capitolato: *Quia pax est conuentio publica, & ad statum Reipub. spectans, l. conuentionum, ff. de pact. quam idcircò Princeps non tam proprio, quàm Reipublicæ, quæ perpetua est nomine, contraxisse intelligitur, ac ideò ligat successores, sicut Prælatus contrahens nomine*

mine dignitatis obligat omnes in ea succedentes ad contractus obseruantiam, cap. edoceri extrà, de rescript. Besold. tract. de success. & elec. lib. 3. & de pace pacisque iure cap. 4. in fine, idem sensit Peralta in l. 3. §. qui fideicommissum, num. 131. ff. de haered. instit. Cancer. variar. resol. cap. 1. nu. 147. e che gli atti dei Rè, che sono loro propri, come di Rè obblighino li loro successori nel Regno, se bene no'l riceuano da essi, *Non directè, sed indirectè per interpositam ciuitatem, siue Regnum, à quo ius obligandi minorem partem per maiorem in Regem translatum fuit, Vgo Grotius de iure belli lib. 2. cap. 16. num. 11.* Pare, che queste stesse massime sieno state approuate da' figliuoli del detto Enrico Secondo, quando Francesco Secondo scriuendo a' Suizzeri intorno alla paga de' loro auanzi, disse: *Tametsi debita paterna soluere non tenemur, cùm haec sceptra non haereditario iure habeamus, sed Regia lege, quae iam inde vsque à primis Francorum Regibus lata ad mares proximos Imperium detulit, quae non aliter nos obligari patitur, quàm ad ea foedera pactaue, quae cum caeteris Principibus, ac populis ad huius Imperij vtilitates, & commoda à maioribus nostris contracta fuere, refert Bodin. loco proximè citato.* A questa opinione pare si cōformasse anche Enrico IV. quando rispondendo alle instanze, che gli si fa-

ceano per parte del Duca di Sauoia, acciò lasciasse la protettione di Gineura, disse come riferisce *Piet. Matthei Histor. di Francia lib. 3. narrat. 2. pag. 221. Che non haueua fatto egli la protettione di Gineura, mà che ella era vn trattato, al quale era obligata la sua fede per la riuerenza, che doueua a' suoi Predecessori, che si erano fatti Protettori di questa Republica.* Co'l che, nè Enrico Secondo, ne gli suoi successori per qualsiuoglia particolar interesse si hauessero, poteuano essere vditi contra le capitolationi, che soscrisse Francesco Primo, affine di dare al suo Regno, doppo tanti trauagli, la persona del suo Rè, quella de' suoi figliuoli, e la Pace.

Oltre à quanto si è detto, tenta anche il *Cassano pag. 295. nel Cap. antecedente*, d'abbattere le capitolationi di Madrid, con allegare, che per essersi riceuuto il danaro, che diedero i Francesi pe'l riscatto de' figliuoli del Rè, in essecutione della Pace di Cambrai, si disciolse quanta ragione hauea dato la capitolatione di Madrid, e che non si attennero ad essa per hauere la Francia fatto il pagamento in luogo di ciò, che si era stabilito in Madrid. Questo tenore d'obiettione mi fà credere, ch'ei non habbia letto le capitolationi di Cambrai, perche s'hauesse ciò fatto, haurebbe saputo, che con

esse

esse promisero il danaro pe'l riscatto, ed insieme ratificarono la rinuntia di Milano, con che vennero ad essere obligati all' vna, ed all' altra cosa: e se si potesse dire, che riceuendo il danaro si fosse sciolta la capitolatione di Madrid, questo succederebbe nella parte, che rimase alterata con quella di Cambrai, come fù la consegna del Ducato di Borgogna, e nò nella parte di Milano, e d'altri Stati d'Italia, che di nuouo si rinuntiarono, perche nell'altra si facea nouatione, in questa nò: però, si come il costume del Cassano non era di riferire alcuna cosa, che potesse esser ripugnante all'intento, c'haueua di sbrigarsi di queste promesse, volle dimenticarsi del tenore di esse, e mostrare di non essersi accorto del rimanente, ch'era passato frà le parti, con che si sarebbe leuato ogni sorte di dubbio intorno alle rinuntie.

Più sodisfatto, per certo, sarebbe restato il Mondo, e la conscienza de'Consiglieri, se si fossono impiegate tante sottigliezze per liberare il medesimo Rè Francesco dall' horribile giuramento, e promessa, sotto di cui collegossi co'l Turco, per inquietare co' suoi soccorsi la Christianità, quante s'inuentarono per rompere la Pace, e la quiete di tutta l'Europa. La Lega fù molta nota, ed altrettanto biasimata da'suoi

 vassalli

vassalli medesimi, *Francisc. Belcar. Peguilio Episcopus Metensis Commem. rer. Gallicar. lib. 23. nu. 22. & seq. Gilbert. Genebrard. Archiepisc. Aquensis lib. 4. Chronicor. an. 1544. la chiamarono: Foedus impium, indignum, & Galliae dedecus*; tacquero nondimeno il giuramento, perche forsi haurebbe loro cagionato scrupulo il solo communicarlo alla penna, *Bosquierus in Oratore Terrae Sanctae Philippica sexta*, dice, giurò il Rè nella forma seguente, che'l Lettore si contenterà di vedere, se ben paia digressione, per esser cosa, della quale non si trouerà esempio in altre Leghe, e che dà à diuedere, che'l medesimo Turco dubitò della Fede di questo Rè, poiche volle metterg li catena di tanta strettezza. Recita il giuramento.

PER DEVM MAGNVM ET ALTVM, MISERICORDEM, ET BENIGNVM, FORMATOREM COELI, ET TERRAE; ET OMNIVM, QVÆ IN EIS SVNT; ET PER SANCTA HAEC EVANGELIA; PER SANCTVM BAPTISMA, PER SANCTVM IO. BAPTISTAM, ET PER FIDEM CHRISTIANORVM, PROMITTO, ET IVRO, QVOD OMNIA QVÆ NOVERO, APERTA ERVNT ALTISSIMO DOMINO SVLTANO, SOLYMANNO, ET IMPERATORI, CVIVS REGNVM DEVS FORTIFICET. ERO AMICORVM SVORVM AMICVS, ET INIMICVS INIMICORVM. ERO REDEMPTOR CAPTIVORVM TVRCARVM EX VINCVLIS HOSTIVM EIVS. NIHIL IN MEA PARTE FRAVDOLENTVM ERIT. QVOD SI HOC NEGLEXERIM: ERO APOSTATA, ET MANDATORVM SANCTI EVANGELII, CHRISTIANÆQ; FIDEI PRAE-

VARICATOR. DICAM EVANGELIVM FALSVM ESSE. NEGABO CHRISTVM VIVERE, ET MATREM EIVS VIRGINEM FVISSE; SVPER FONTEM BAPTISMATIS PORCVM INTERFICIAM, ET ALTARIS PRESBYTEROS MALEDICAM; SVPER ALTARE FORNICABOR CVM LVXVRIA, ET SANCTORVM PATRVM MALEDICTIONES OMNES IN ME RECIPIAM. ITA ME DEVS RESPICIAT EX ALTO.

Se ſi hà riguardo alla materia contenuta in queſto giuramento, ella è così illecita, come ne dimoſtra *Oſaſc. diſp. vnica, poſt deciſ.* e come la dichiarò la Dieta di Ratisbona, quando pronuntiò, che'l Rincone, ed il Fregoſo deſtinati Miniſtri della negotiatione, erano ſtati giuſtamente ammazzati, *Nicol. Iſthuamphus Hiſt. lib. 15. pag. 245. & ſeq.* ed era totalmente indecente per vn Rè, che ſi pregia del titolo di Chriſtianiſſimo; e ſe ſi rimira la forma, oltre l'horrore, che cagionano le parole di eſſa, per eſſere vna parte del giuramento d'homaggio contenuto nel *capitolo vnico de noua forma fidelitatis*, viene à riuſcire di molta macchia ad vna Maeſtà, che profeſſa di non riconoſcere ſotto il Cielo alcun Superiore, e non meno pregiudiciale della promeſſa di tributo, che fece vn'altro Rè à quello d'Inghilterra, contra la quale ſi ſuſcitarono tante contradittioni degli Stati. Non oſtante queſto, ſolo Antonio del Prato, GranCancelliere di Francia ricusò di ſottro-

scriuerla, e gli altri Ministri l'ammisero, senza cercar Autore, che dasse per nulla questa rinuntia tanto pregiudiciale al titolo di Christianissimo, ò di frastornarne l'adempimento, perche l'Armata di Barbarossa suernò nel porto di Tolone, ricca delle spoglie di Nizza, della Riuiera di Toscana, e d'altri luoghi della Christianità, *Feron. de reb. Francor. in vita Francisci Primi, Du Bellay Memoires liure 10. pag. 556. & Belcarius d. lib. 23. nu. 43. & 44.* e per mezzo di Foresto Segretario Regio, si fece intendere al Turco ciò, che pensaua di tentar Cesare in Africa, *Besol. Histor. Constantinopol. par. 2. in vita Solymanni pag. 1017.* delche non si sentirono scrupuli, se non al capezzale, che si conuertitono in disperationi del Rè nell'vltimo punto della morte, senza che potessero persuaderlo le ragioni, colle quali il Cardinale di Ghisa procurò di consolarlo, *Georg. Schombornerus lib. 4. polit. cap. 36.* passò nondimeno l'infermità in suo figliuolo Enrico Secondo, che l'anno 1552. ratificò la Lega del padre, e mediante le speranze, che gli diede il Prencipe di Salerno inuitò il Turco ad assalire il Regno di Napoli, di Sicilia, e dell'Isola di Corsica, il che tutto s'eseguì con grandissima crudeltà, *Thuan. Histor. lib. 12. Natal. Comes Histor. lib. 6. ad finem,*

Carlo

Carlo IX. abbracciò lo stesso partito, essendo il Turco potente sopra Malta, ed in tempo, che non hauea egli guerra con alcun Signore, che lo ponesse in necessità de' suoi soccorsi, *Iul. Caesar Bulenger. Histor. lib. 2. pag. 53.* Enrico IV. confermò parimente la Lega; il Sultano Acomat publicò questo co'l decreto, in cui gli dichiarò la precedenza, dicendo: *Franciae Imperator amicorum perfectissimus, quos maiores nostri sibi comparauerunt inter Reges, & Principes Fidei Christianae, cuius erga nos sincerae amicitiae, & amoris etiam num statuuntur monumenta.* Pare ch' altrettanto si possa presumere del successore, guidato dalle redine del Cardinale di Resceliù, per gli diuersiui, che per parte del Turco, e con sua permissione si sono fatti poco fà contra l' Vngheria, e Napoli.

Le discolpe, che pretese di dare il Rè nella Dieta di Spira, le quali all' hora non furono ascoltate, & hoggidì si trouano stampate nelle Opere del *Sleydano lib.* 15. si fondano particolarmente nella necessità, ch' egli haueua di difenderſi dalle graui molestie, e trauagli dell'Imperadore. Questo non fù però motiuo basteuole, perche la Republica di Vinetia, ridotta à mal termine dagli sforzi della Lega di Cambrai, e cō pericolo manifesto di perdere quanto possedeua

possedeua in Terra Ferma, cadesse in pensieri così bassi, come il chieder soccorso all'ostinato nimico della nostra Santa Fede, che parea fosse quel solo, e che più ageuolmente il potesse dare; e se bene, per hauer esposti tutti gli suoi Stati maritimi alle voglie del Barbaro, sia stata sforzata à far molte volte pace con esso, non si trouerà, c'habbia mai capitolato cose indegne della Maestà del suo Stato, e della professione christiana, della quale si pregia; anzi essendo stata tentata, ad instanza del Rè Francesco, perch'ella entrasse in quella così empia Lega, costantemente il ricusò, come riferisce *Belcarius loco citato*. Opere così differenti sono anche state pagate con differente moneta, perche quelle incontrarono vn gastigo molto seuero dalla mano di Dio giustissimo, ch'estinse la sua Casa, e quasi il suo Regno: *Sanè praeter bellum, quod florentissimam Galliam exercuit, alijs etiam modis ad poenam tractus est Franciscus. Posteritatem illius videmus extinctam: Enricus filius in publico spectaculo factus est Orbi spectaculum, nepotes dolor, bellum, venenum, cultellus ita breui assumpsit omnes, vt vna, eademque aetas Valesiam gentem viderit, & summam, & propter foedus Turcicum nullam, Georgi. Schombron. allegat. lib. 4. Politicor. cap. 36.* Dall'altro canto veggiamo

questa

questa gloriosa Republica quasi miracolosamente saluata dalle mani di tutti gli Prencipi Christiani, ch'erano molto vicini à torle quante piazze ella haueua in Terra Ferma, e ritornata al suo antico splendore, conseruata con aumenti senza strepito, per instromento della Pace d'Italia per più di mille anni, senza che di questo vi sia esempio, ne in Republica, ne in Monarchia, dapoi che Dio hà creato il Mondo; e se si può dar credenza ad alcune profetie, ed alle loro interpretationi, particolarmente ad vna, che dicono vedersi scritta sopra d'vna colonna in Constantinopoli, questa medesima Republica è l'eletta frà tutti gli Potentati Catolici all'annichilatione dell'Impero Ottomano, e della peruersa Setta di Macometto, e per dare il possesso dell'Imperio Orientale in pochi anni a' Prencipi Christiani; *ex Francisco Sansouino Ioan. Vuolffius lect. memorabil. tom. 2. cent. 16. fol. 803. refert Besold. dissertat. 1. de educatione, studijs litterarum, cap. 9. num. 12.* ilche tutto può credersi, per hauerlosi meritatò le sue attioni, e perche hauendo cominciato la sua potenza à pigliar piede nello stesso tempo, che dalle truppe Macomettane si è cominciato à fondare il loro Dominio, pare che sia venuta ad essere destinata dalla bontà diuina alla mortifica-

tificatione della tirannide, ch'all'hora entrò in Oriente, nella stessa guisa, che si credette, che l'Augustissima persona dell'Imperador Carlo V. per esser nato nello stesso anno, che Solimano, Imperador de Turchi, e crudel persecutore de' Christiani, come riferisce il *Bodin. de Repub. lib. 4. cap. 2. pag. 637.* douesse esser eletta per opporsi a'suoi maluagi intenti, e per difesa della sua Santa Fede, nella quale si rese così chiaro il suo coraggioso valore. Horsù vsciamo delle satire, & elogi, che non fanno al mio proposito, e ritorniamo alla nostra questione, dalla quale parrà forse ad alcuno, c'habbiamo diuertito troppo il Lettore.

CAPITOLO XVI.

Delle trè Paci di Soisson, Cambresì, e Veruino, colle quali gli Rè di Francia ratificarono la rinuntia di Milano.

Si fermò il Cassano, come vedemmo, nella consideratione delle due riferite Paci, senza far mentione nella relatione di quella di Soisson, d'altra simile rinuntia, e senza far motto delle due susseguenti, come se non si fossero fatte, perche metteuano, come si dice, falcem

ad

ad radicem, e chiudeano tutti li passi, onde sarà di mestieri ricordare ciò, ch' egli hà lasciato da parte.

Si de' dunque sapere, che si capitolò collo stesso Rè Francesco l' anno 1544. a' 17. di Settembre con vna specifica, e molto chiara rinuntia di detti Stati, *Giuliano Goselino Vita di Don Ferrante Gonzaga pag. 33. il Sandoual lib. 26. §. 27.* e doppo questo, essendo il Rè, e gli suoi figliuoli in libertà, non si poteua far obiettione di timore, ne meno dire, che non vi fosse concorso l'assenso, il cui difetto, conforme al Cassano, cagionaua nullità nelle antecedenti capitolationi, perche furono approuate, e confermate auanti che si publicassero, & in esse si derogò à qual si sia vnione, che per la legge Salica, ò per altra ragione si potesse dir fatta alla Corona di quello, che si rinuntiaua, *dictus Feron. in Vita Francisci Primi pag. 229. C. & 230. C.* ed insieme promise il Rè di farle ratificare da Enrico Delfino; conche essendo poi diuenuto suo herede, come dicemmo, non poteua rimanersi dall'adempimento del capitolato; e cesserebbe anche tutta la consideratione del danaro riceuutosi, poiche si capitolò vn'altra volta la rinuntia, doppo l'hauerlo sborsato.

Non ostante questo, e che la Pace fosse tan-

to auuantaggiosa per lo Francese, come riferisce il Sandoual, alla quale, per quanto essi ne dicono, fù spinto l'Imperadore per la solleuatione degli Alamanni, *Il Ministro di Stato lib. 3. discors. 6. pag.* 311. e che'l Rè gli douesse la conseruatione della sua Corona, la quale non solo correua il rischio sì grande, che riferisce *Arnoldo Feronio suo Consigliere in Vita Francisci Primi*, ma anche altro maggiore della gagliarda inuasione, c'hauea fatto l'Inglese, come ponderò *Du Bellay lib.* 10. *pag.* 589. sicome vennero i capitoli ad essere sottoscritti il detto dì 17. di Settembre, in cui si fece la congiuntione de' Pianeti superiori, come auuerte il *Bodino lib.* 4. *cap.* 2. *pag.* 636. fù forza che cessassero le guerre influite dalle riferite congiuntioni di Stelle, giusta il parere del *Bodino d. cap.* 6. *pag.* 624. e così il Rè Francesco, c'hauea esperimentato in se stesso il cattiuo effetto dell'altra congiuntione, che si fece l'anno 1524. quando restò prigione à Pauia, *Bodin. lib. & cap. citatis pag.* 631. lo prouò anche nel condiscendere subito con gran facilità à ritirarsi dal concertato il *Goselino d. pag.* 37. senza che s'allegasse alcun fondamento in contrario, e così fù molto auueduto il Cassano à non fare intera relatione di esse, per non hauer maniera di leuare da' suoi

Rè

Rè vn legame di così stretta obligatione.

Vero è, che nello stesso tempo restò concertato, che si dasse l'inuestitura di Milano al Duca d'Orliens per se, e per gli suoi discendenti, con le conditioni riferite dal *Cassano num.* 27. però che colpa v'hebbe l'Imperadore, se Carlo s'affrettò à morire auanti, che s'effettuasse il promesso, senza lasciare chi per compimento di esso potesse succedergli nel Ducato?

Dal non hauere l'Imperadore conceduta l'inuestitura, non poteua il Rè cauare pretesto di ritirarsi dalla rinuntia di Milano, perche *exceptio inadimplementi non potest opponi, quando casus fortuitus fuit in causa, vt promissa non implerentur. Rot. Rom. Farin. decis.* 493. *nu.* 2 ne poteua vscire dell'obligatione d'vn contratto vltro, citròque obligatorio, perche l'altro lasciò senza sua colpa d'effettuare, *l. si pecuniam,* vbi *DD. C. de cond. ob causam, Corn. cons.* 85. *col.* 2. *vol.* 1. *Decian. cons.* 11. *num.* 5. *lib.* 1. e se'l Rè hauea consegnato al Duca di Sauoia il suo Stato conforme al cõcerto, haueua fatto ciò che doueua, così in virtù del capitolato, che non douea restar impedito dal non darsi l'inuestitura per la riferita cagione, come in riguardo della poca giustitia, con cui gliele vsurpaua. Il pretesto, sotto del quale il Rè si era impadronito della Sauoia, fù

 quello

quello della pretensione alla successione dello Stato, fondata nella persona di Lodouica sua madre, figliuola primogenita del Duca Filippo Secondo, *Thuan. Hist. lib. 1. pag. 42.* il qual sappiamo, ch'era titolo totalmente ingiusto, per trattarsi di successione di feudo Imperiale, del quale erano incapaci le femmine, particolarméte essendoui all'hora maschi, che poteuano entrare in essa, come si disse nel Capitolo II. ne la promessa, che dicono hauesse fatta Filippo, quando maritò sua figliuola, essendo contraria alla dispositione dell' inuestitura, era basteuole à giustificarlo. E se riguardiamo alla seconda intentione, c'hebbe il Rè nella riferita occupatione, essendo certo, ch'ei non entrò nello Stato del Duca ad altro fine, che per diuertire l'Imperadore dall'impresa d'Africa, e di tornar à contendere con esso senz'apparente rottura della Pace di Cambrai, come considerò il *Monodo Apologia 2. cap. 61.* doue dice: *Per hauer il Rè qualche colore di rinouare, senza offesa della pace, la guerra, mentre l'Imperatore combatteua gl' Infedeli nella Barbaria prese per pretesto i diritti, che pretendeua contro la Sauoia, sapendo benissimo, che l'Imperatore prenderebbe la protettione del Duca, come Prencipe d' Imperio, & come suo Cognato, & stretto parente,* pare simil-

mente,

mente, che fosse molto giusto, c'hauend'egli conseguito il suo intento, ed ottenuto il fine, c'hauea dato l'impulso all'occupatione, lasciasse anche il Ducato al Signore di esso, se è vero, che cessante causa debeat cessare effectus.

Succedette poscia l'anno 1559. la Pace fatta tra'l Rè Filippo Secondo, e'l Rè Enrico Secondo in Cambresì, di cui il Cassano neanche fà mentione, colla quale si confermò in questa parte quella di Madrid, e s'obligò Enrico di consegnare all'Armi di Spagna Valenza, ed altri luoghi, che all'hora occupaua nello Stato di Milano, *Præsis Thuan. Histor. lib. 22. pag.* 1008. e così hauend'egli stesso fatta espressamente questa rinuntia, non poteua poi, in quanto à se, allegare alcun diritto particolare, che gli apparteneste, ò per l'inuestitura di Massimiliano, od in vigore della successione de' suoi padri, se pure, non ostante quelle di suo padre Francesco, rimanea viua alcuna parte di pretensione infino à questo successo. Ne meno si potè allegare in persona de' suoi figliuoli, che succedettero l'vn doppo l'altro nella Corona, e furono gli vltimi discendenti maschi di Valentina, e gli vltimi chiamati dalla pretesa inuestitura, per non hauer essi mai conosciuto di tener ragioni feudali al detto Stato, e finalmente si con-

consumarono tutte colle loro vite: e se toccò loro alcun diritto di successione, ò d'heredità, come in beni appartenenti à Claudia loro auola, non apparendo neanche, ch'essi adierint dictam hæreditatem, non si può affermare, che hauessero all'hora cosa da poter dire contro alle capitolationi di suo auolo, e padre, e molto meno si potrebbe hora fondare in persona dei Rè, che gli sono succeduti, in virtù d'esser passato in questi successori ex vi transmissionis; perche *hæreditas non agnita non transmittitur*: e quando fosse attaccata alle persone di detti fratelli qualche ragione di successione, come di cosa propria, e libera, che potesse trapassare ne'loro successori, sarebbe ricaduta nell'Infanta Donna Isabella, figliuola primogenita della Reina Donna Isabella, che fù sorella di detti Rè, e dall'Infanta nel Rè Don Filippo Quarto, che venne ad essere suo vniuersale herede ex testamento. *Caramuel. Philippus Prudens lib. 5. disp. 5. art. 5. num.* 28.

Dimenticossi finalmente il Cassano della Pace di Veruino, capitolata l'anno 1598 frà'l Rè Filippo Secondo, & Enrico Quarto, primo Rè della Casa di Borbone hoggi Regnante, per mezzo della quale rimase confermata in questa parte la riferita di Cambresì, e qualun-

que

que altra antecedente, saluo in quello, che si fosse espressamente eccettuato. *Pietro Matthei Histor. di Francia narrat. 2. pag. 25. Thuan. Histor. lib. 120. pag. 492. par. 5.* e rimase parimente conceputa vna rinuntia amplissima di qual si sia ragione, che potessero pretendere sopra lo Stato di Milano i Rè, così della Casa di Valois, che restò già estinta, come quella di Borbone hora Regnante, e di quelli, che succederanno per l'auuenire: non ostante questo, discorre il Cassano a' suoi giorni di queste pretensioni, e diritti con tanta baldanza, come si potrebbe trattare in persona d'vn discendente di Valentina, che non hauesse mai capitolata rinuntia, ò fosse chiamato nel feudo dal tenore d'alcuna inuestitura. Come potettero ragioni così espressamente rinuntiate con cinque contratti giurati, dirsi risurte co' trattati, e promesse dell' Imperadore, che riferisce il *Cassano num. 27.* di dare l'inuestitura ad vno de' figliuoli del Rè, se doppo tutti questi accidenti seguirono due delle riferite rinuntie nelle Paci dell'anno 1559. e 1598. le quali, quando ben anche si fossero ridotti all'atto tutti gli trattati, basterebbono per far isuanire quante ragioni si concedeuano in essi? Ne manco si possono considerare queste pratiche com'vn riconoscimento dell'Imperadore

radore delle ragioni di Francia, perche il dar inuestitura al secondo ò terzo figliuolo del Rè, era vn operare direttamente contra ciò, che pretendeano hauer origine dalle precedenti, che conforme al loro tenore douea pasſare nel primogenito; laonde s'haurà più toſto da conchiudere intorno à queſti trattati (ilche in effetto fù vero) che l'Imperadore vi condiſceſe per ſodisfare a' prieghi del Pontefice, e per leuare la geloſia a' Prencipi d'Italia, li quali ſoſpettauano, ch'ei penſaſſe di tenere lo Stato per ſe con queſto mezzo termine, il quale portaua ſeco minori inconuenienti, che nel concederlo ad alcuno degli altri, che lo amoreggiauano, che che s'habbia da cauare da eſſi riconoſcimento della giuſtitia delle pretenſioni di Francia.

Sebene io non ſono di conditione molto critica, non poſſo contuttociò aſtenermi dal notare in queſta parte l'attentione del Caſſano nel filo del ſuo diſcorſo; percioche, ſe l'allegare queſti trattati, come confeſſioni de' ſuoi diritti, foſse à propoſito per obligarci ad ammetterli, no'l ſarebbe già pigliandoli pe'l verſo della ſua ſcrittura, in cui ſi sforza di prouare, che'l ſuo Rè non reſtò obligato ad oſseruare il capitolato nelle Paci, perche l'hauer allegate

que ste due righe, è stato vn porne in mano la maniera di liberarsi facilmente dall' instanza, con rispondergli, che, se per obligare i suoi Rè non bastarono contratti giurati, neanche dourebbono essere sofficienti per obligare i nostri, pratiche, che con essere rimaste senz' esecutione, non furono in alcun tempo efficaci à simil' effetto. Credo indubitatamente, che non mancheranno al Fiscale scuse da fare, perche coll' hauer osseruato nelle Storie, che le Paci molte volte capitolate dalla Corona di Francia con quella d'Inghilterra, non seruirono giammai ad altra cosa, che ad ingannare gl'Inglesi, & à dar loro occasione delle doglianze, che riferisce *Monsù d'Argentone Histo. lib. 3. cap. 8. & lib. 4. cap. 10.* potè il buon Auuocato presumere, che i suoi Rè hauessero qualche priuilegio particolare registrato nel libro Immaginario della Legge Salica, di non restar obligati da somiglianti contratti, il quale non potesse seruire ad altre Corone, desiderose di godere la stessa immunità. Nel resto confesso, che la ragione apportata in altro luogo, più lontana dalla memoria de' suoi mancamenti, non parrebbe fuor di proposito à chi sà, che per obligare li nostri Rè à riconoscere la buona fede, della quale sono tanto amici, & alla costanza della loro parola, di cui parlando quel gran Ministro

della Francia, il *Cardinale d'Offat lett.235. lib. 6. pag. 518.* disse. *Le Roy de Spagne, que plus constant, & plus soigneux de garder sa foy, & ses promesses*, basterebbe qualsiuoglia ombra di promessa, ò di giustitia della pretensione di Francia.

Il Rè di Spagna, che più costante, e più puntuale in osseruar la sua fede, e le sue promesse.

CAPITOLO XVII.

Della sustantia de' luoghi, che sono à fauore delle pretensioni di Francia, e d'alcune dichiarationi fatte allo stesso fine ne' Tribunali di Parigi.

Vedendo il Cassano, che poteua riuscir debole la parte de' fondamenti, ricorre alle autorità de' Dottori, che sentirono bene delle ragioni del Rè di Francia sopra lo Stato di Milano, e tuttoche sia vna pretensione tanto grande, e tanto antica, non hà trouato altri, che le sia fauoreuole più che *Dec. cons. 191. in princ. & nu. 5. in fine, Vincent. Signo. in suo tract. de fact. Princip. cap. 2. Regal. Carol. de Grassal. de Regalib. Franciæ, lib. 1 §. de Regn. Siciliæ, vers. Quod vltimate Carolus Octauus, pag. 9.* à questi aggiungo io *Brun. cons. 19. nu. 2. Alciat. cons. 409. num. 7. & Ias. qui consuluit Regem Franciæ fuisse in Ducatu bonæ fidei possessorem, vt refert Bossius*

iit.

tit. de pœnis, sub num. 32.

I primi, che in numero paiono trè, non sono più d'vno in sustantia, perche gli vltimi due seguono il primo more pecudum, senz'apportar cosa di proprio, e senz'entrare nell'esame della materia, conche basterà vedere in quanti gradi di stima si troui l'opinione di Decio; questo Dottore quando trattò del caso, lo fece egli ancora superficialmente, & perfunctoriè, contentandosi di dire, senza fondarlo: *Rex Christianissimus fuit, & est legitimus Dux Mediolani;* e senza giugnere ad indiuiduare, se questa ragione, ch'egli approuaua fosse quella della successione di Valentina, ò quella dell'inuestitura; ilche non basta, perche gli s'habbia da dar credenza, poiche sappiamo, che tanto vale l'opinione del Giureconsulto, quanto la ragione, in cui si fonda; e dedicando egli i suoi consigli al Priuato del Rè di Francia, ed in tempo ch' ei si trouaua dagli Sforzeschi cacciato dello Stato (come si raccoglie dalla Dedicatoria) ò la passione, ò l'adulatione gli douettero corrompere il gusto, che non fù in tutt'i tempi così aggiustato, che gli si possa dar fede colla conscienza sicura; attesoche, sebben sia stato così riprouato, com'è notorio, il Conciliabolo Pisano, non lasciò egli d'approuarlo, e sostenerlo colla sua dottrina, come riferisce *Illescas Histor. Pontif.*

 in

in Vita Iulij Secundi, §. 2. *pag.* 139. Oltre queste riflessioni s'haurà da considerare, che così *Decio* come *il Bruno, l'Alciato, e'l Giasone* parlarono in persona del Rè Luigi, il quale con l'inuestitura c'hebbe, forse si potè dire, c'hauesse anche ragione apparente sopra lo Stato; fin tanto almeno, che contrauenne alla conditione di essa, maritando negli vltimi giorni di sua vita con Francesco Claudia, c'hauea promessa à Carlo, onche le riferite autorità, che furono fauoreuoli alla persona di Luigi, non possono allegarsi à fauore d'altri Rè, priui ò d'inuestitura, ò della discendenza di Valentina, come furono tutti quelli, che d'all'hora in quà sono succeduti in Francia, e così viene à cessare quanto fondamento il *Grassalio ponderò in Decio*, à fauor di Francesco; e'l Cassano negli altri à fauore di Luigi XIII.

Dall'altra parte questi medesimi diritti vengono ad essere discreditati da molti Giureconsulti degni d'ogni veneratione, e credenza, e cominciando dal diritto proueniente da Valentina.

Coppinus de Demanio Franciæ lib. 1. *tit.* 5. *nu.* 20. *riferisce, che l'inuestitura del Ducato, che diede Vincislao escludea le femmine da quella successione, & subdit: Proinde Ludouicus XII. Franciæ Rex, qui Auitæ Valentinæ Mediolanensis hæreditate,*

vindicabit Insubres, prudenter egit cum Maximiliano Cæsare numerata pecunia procurante Georgio Ambuosio in hanc legem, vt Ludouicus eiusque gener ex Claudia filia Franciscus Primus, ac posteri successores Mediolani Duces beneficiarij appellarentur, Ambuosius namque Annalium libris didicerat Philippo sublato Valentinæ fratre Cæsarem Ducatum condixisse Imperialis clientelæ feudum masculis nempe demortuis.

Alciatus cons. 374. sub num. 3. vers. Vnde cum Illustrissimus Vespasianus dixit, Gallos fuisse occupatores, co'l che si ritratta di quanto disse nel *cons. 409.*

Lo stesso conferma Raudens. de Analog. lib. 1. cap. 40. num. 34. Andiamo à quello dell'inuestitura.

Maynoldus de titulis Regijs, tit. de Ducatu Mediolani, pag. 41. Quodcunque ius resultans ex inuestitura Ludouici XII. expirasse, asserit ob inadimplementum conditionum et adiectarum.

Illescas Histor. Pontifical. par. 2. lib. 6. cap. 21. afferma il medesimo. E Borell. de Regis Cathol. præstant. tit. 46. nu. 276. & seq. si conforma.

Præses Thuanus negat, Francisco Primo competijsse ad Ducatum Mediolani aliquod ius ex inuestituris Imperialibus hisce verbis, lib. 1. Histor. par. 1. pag. 36.

Nec dubitabat Franciscus, quin Carolus ad

Gallos

Gallos Mediolano deijciendos, quibus nullum ius in eo ab Imperatore competeret, nisi quod armis parauissent.

Paulus de Montepico idem sentit cons. 99. num. 116. & seq. Qui non perfunctoriè loquitur, sed fundamenta successionis Valentinæ, & inuestiturarum examinat, & est Consilium totius Vniuersitatis Ticinensis, ideoque verior illius opinio semper erit præsumenda, Panzirol. cons. 120. num. 22. Prueman. cons. 50. num. 1. vol. 1.

Borell. de Reg. Cathol. præstant. tit. 46. nu. 278. & seq. vbi explodit ius deductum à Valentina simul, ac deductum ab inuestituris.

Colla stessa opinione discorre il *Monodo Historico di Sauoia Apolog. 2. c. 63. pag. 187.*

Per subsecutas conuentiones inter Reges obliteratam penitùs fuisse omnem Regis Christianissimi prætensionem ad Ducatum, idem Borel. loco citat. nu. 279. & Gottofred. Arcontol. Cosmic. tit. de Regno Neapol. num. 7. pag. 257. vbi de consimili prætensione dicit: Ius enim quod Gallus prætendebat pœnitus abolitum est sancita pace 1559.

Dalle quali cose tutte si raccoglie, che se la controuersia s'hauesse da diffinire con la quantità maggiore de' voti de' Dottori, la sentenza dourebb' essere contra gli stessi Francesi, anche conforme al parere degli Autori della loro propria Natione. E quando ciò non bastasse, credo,

credo, che sarebbe sofficiente per loro confusione quello, che rispose il Rè Enrico IV. alla consulta, che gli fece il Duca di Sauoia, perche tentasse, non ostante la pace, la conquista di Milano, in vece di trattare la ricuperatione del suo Marchesato di Saluzzo. Riferisce *Pietro Math. Hist. di Franc. lib. 3. narrat. 2. pag. 223.* doppo le propositioni del Duca, la risposta del Rè, che è del seguente tenore: *Hò troppo pensiere dell' honore della mia parola per rompere vna pace, così giusta, così necessaria senza precedente offesa. Sarebbe mia imprudenza sopra vna vana, & immaginaria speranza perdere la certezza di racquistare il mio, del qual mi contento, senza pensare à quello d' altri: I desiderij infiniti sono indegni di vn Prencipe giusto, eglino appartengono à Tiranni, che regnano senza leggi, & viuono senza timore.* Non haurebbe senza dubbio questo Grande, e Sauio Rè parlato con termini tali della conquista di Milano, se non hauesse hauuto contraria opinione delle sue ragioni à quella, che adesso hanno gli suoi Auuocati, conche dourebbono già rimanere disingannati, e confusi d'hauer insinuati ad vn Rè, trattato con titolo di Giusto, disideri così smoderati, ed irragioneuoli.

Passa finalmente il *Cassano num.* 34. ad allegare à fauore della sua mal fondata pretensione

ne alcune decisioni, che si sono fatte in occasioni di successioni in Francia, colle quali dice, che i Milanesi sono stati dichiarati vassalli naturali del Rè di Francia, affine di conseruar le ragioni, ch'ei pretende sù'l detto Stato, & apporta ciò, che auuenne nella lite tra' Biraghi l'anno 1584.

Per poter conoscere quanta poca forza habbia l'Argomento, sarà di mestieri raccontare, che così in Francia, come in altri Dominij v'hà legge particolare, che prohibisce à quelli, che non sono vassalli, il succedere ne' beni mobili, e stabili, che si trouano sotto al Dominio del Prencipe, che fece la legge. Trattandosi perciò l'anno 1584. di succedere al Cardinal Birago, che visse in Francia, in alcuni poderi, che pretendeua Galeazzo Birago natio di Milano suo nipote, fù dichiarato ch'egli, tuttoche non fosse Francese, doueа succedere, non ostante la detta prohibitione; e la decisione non fù fondata in alcuna ragione superiore di Stato, che riguardasse la conseruatione de' diritti del Rè, ma ne' puri termini della ragion comune, perche, seben Galeazzo fosse nato in Milano, suo padre nondimeno nato in Milano in tempo, che'l Rè Francesco si trouaua di fatto nel possesso dello Stato sessant'anni prima della lite, veniua ad essere, per ragione di nascimento

mento, suddito di Francia, poiche per ingiusto, che si fosse il possesso, bastò, perche i Milanesi, durante l'occupatione, si potessero chiamare suoi sudditi, *Bald. in Rubr. C. de fructib. & lit. expensis, Boss. de crimine læsæ Maiest. nu. 82.* co'l che Galeazzo, sebene nõ poteua dirsi suddito di Francia origine propria, era tale origine paterna, perche ad ottener titolo di suddito basta tanto l'origine paterna, come la propria, *Bart. in l. assumptio, §. filius, ff. ad munic. in l. fillios, & in l. origine, cum gloss. C. de municip. & originar. lib. 10. Boss. de foro compet. nu. 27.* e per poter succedere non ostante le sodette prohibitioni, ch' escludono quelli, che non sono sudditi, basta che quegli, che pretende di succedere, sia suddito origine paterna, *Berou. cons. 173. nu. 41. vers. Sed in casu nostro, lib. 1. Loquitur enim ordo non de subdito, sed de nõ subdito, quæ verba volunt, vt aliqua ratione non sit subditus, & consequenter, nec ratione originis, cuius ratione quis potest dici subditus, l. 1. & per totum, C. de municip. & orig. lib. 10. Abb. in cap. cum proposuisti, in 1. not. de foro compet. Vnde qui solum sunt originarij succedunt, non obstante exclusione non subditorum, vt per Bald. & Ias. in l. si arrogator, ff. de adopt. Berret. cons. 95. nu. 2. & seq. & pro hac opinione pluries fuit iudicatum per Senatum Medi lan. ita attestante Garon. ad tit. de pæn. lib. 4 Consti. Mediolan. art. 89. nu. 34.*

Altre somiglianti dichiarationi di naturalezza si fecero parimente in Parigi à fauore di certi Sauoiardi, e del Paese della Bressa l'anno 1559., & 1578. che pretēdeuano di succedere come vassalli naturali di Francia, in tempo, che questi Paesi non erano più in potere de' Francesi, per esser nato, quando viueuano soggetti al loro Dominio; di questa parlando *Rhenat. Coppin. de iurisd. Andegau. lib. 1. cap. 41. nu. 13. dice: Nos vero contra Fiscum Verdamum Clientem nostrum vitæ ortum accepisse anno 1551. quo Allobroges parebant Enrico II. Galliæ Regi exinde natiuum simul eum, & originarium Galliæ ciuem factum, & propter priuatum Statum, conditionemque nascendi euerti nequiuisse restitutione Allobrogum ex posteriori Principum conuentione. Nam mutandæ ciuitatis ius non in publicis modo legibus positum est, sed in priuatorum etiam voluntate, neque enim ciuitatē mutare inuitus quisquam potest:* e trattando dell' altra dell' anno 1559. sopra la pretensione di Claudio della Gella: *Necessariam ei non fuisse concessionem iuris Prouincialis, cui patria erat forum Segusianorum, licet hæc iam tum dictio ad Principem Alpinarum gentium redijsset vt ima pace Cameracensi*, ed auuegnache questi casi sieno in persone nate suddite, non si hanno da distinguere da quello, che allega il Cassano, il quale non era nato tale, benche suo

padre

padre sì, perche, come già dicemmo, per dare l'origine, tanto serue il nascimento del padre, come il proprio. Essendo dunque certo, che nelle dichiarationi fatte à fauore de' Sauoiardi, non s'hebbe riguardo ad alcuna ragione superiore di Stato, perche doppo l'vltima Pace di Cambrai, non pensò più il Rè alla successione di Lodouica, madre di Francesco, ne ad altro diritto, che gli potesse appartenere sopra la Sauoia, sarà stato equiuoco manifesto del Cassano l'allegare, che le dichiarationi di naturalezza à fauore de' Milanesi si sieno fatte in ordine à conseruar diritti di fiacche pretensioni. Sarà più conosciuto l'equiuoco coll'osseruare, che doppo quella età, nella quale poteua essere, che viuessero alcuni, che pe'l loro medesimo nascimento, ò per quello del padre si potessero chiamar sudditi de' Francesi, non si mostra, che si facesse altra simile dichiaratione, benche sia verisimile, che in tanti anni sieno succeduti altri casi di successione di Milanesi, in riguardo alle Famiglie di questa Natione, che in occasione di guerre, ò di negotij trapportarono colà la loro habitatione.

Non recherebbe contuttociò merauiglia, se s'apportassero esépi più freschi, perche sò, che 'l solo disiderio d'inoltrarsi nelle ragioni, che precedono, li rende pertinaci in atti superflui,

che non possono seruire di cosa veruna al loro intento, come veggiamo nell'Vbbidienza, che rendono alla santa Sede per lo Regno di Nauarra, che non posseggono, ancorche ordini il Papa di loro consenso, ogni volta, ch' ella si presta, che si dichiari, che l'atto non habbia da seruir loro di verun frutto per inoltrare le pretensioni in pregiudicio del Rè di Spagna, come confessa il *Cardinale d'Ossat lib. 2. delle lettere, lett. 92. pag. 263.* però in tal caso direi, che gli atti, che si fanno per conseruatione, non sogliono sortire effetto: *Quando nihil reperiunt conseruabile, l. si in venditione, in fin. ff. comm. præd. Bart. in l. si quis legauerit, ff. de leg. 1. Grat. respons. 37. nu. 26. lib. 1.* e che con questo le dichiarationi di naturalezza, indrizzate, come dicono, al fine della conseruatione delle loro pretensioni, per essere così mal fondate, come si è veduto, non vengono ad essere per quello d'alcun giouamento.

Confesso certo, che i Milanesi, sicome gli Scozzesi, chieggono giustamente d'essere trattati come natij in Francia, già che nel paese loro di Scotia concedono simile trattamento a'Francesi, come riferisce il *Coppin. loco citat. de iurisd. Adegau. sub num. 12.* potrebbono pretendere di godere in Francia de' fori di quel luogo, perche possono essi ancora prouare con in-

innumerabili testimoni, che si trouano ne' contorni del Castelazzo, Nouara, Pauia, e Tornauento d'hauer ammesso molte fiate i Francesi ad gaudendum suo foro (eo scilicet foro, de quo in *l. 12. Tabullarum , relata per Besoldum de consideratione vitæ, & mortis, cap. 1. nu. 3. vers. interque leg. 12. Tabularum*) ma perche la carità sia più perfetta, i Milanesi lasciano andare tutto questo diritto, perche, sicome non sono auidi di così graui prerogatiue, per lo stesso rispetto mal volentieri abbracciano i mezzi da conseguirle. Lasci dunque il Cassano d'affaticarsi in prouare, che i Milanesi sieno naturali di Francia, e riconosca per più ageuole il verificare, che i Francesi di questo Secolo sono naturali di Milano con le memorie, che i loro padri, & auoli lasciarono ne' luoghi riferiti, percioche conforme alle nostre leggi, l'origine si proua basteuolmente nel mostrare le sepolture de' suoi predecessori, *Bart. in l. monumentorum, C. de religios. & sumpt. fun. & in l. 1. ff. si cert. pet. Ceph. cons. 246. num. 2.*

CONCLVSIONE.

Fatto il conto à mio modo, come si è rappresentato, ci non lascia tuttauia di saldarsi colla stessa propositione, che fece il Cassano

nel

nel principio del suo Manifesto. La premessa, con cui egli cominciò fu, che la Corona di Francia era simile al Fermamento, e gli Stati, che vna volta l'adornarono, alle Stelle di esso, e neanch'io trouo difficultà veruna in questa comparatione; perche, se'l Fermamento è di materia liquida, e flussibile, ed al parere di San Basilio, simigliante al fumo, come con infinite dimostrationi, e luoghi della sagra Scrittura, di Padri Teologi, Filosofi, & Astronomi difende valorosamente *Christofano Scheiner Rosa Vrsina lib. 4. par. 2. cap. 26. & quatuor seqq.* e questa è l'opinione hoggidì più approuata nelle cattedre contra quella d'Aristotile, che già eccita riso à chi l'ascolta, come nota *Frater Marinus Mersennus in Commentar. in Genes. qu. 7. art. 1. pag. 811. & seq.* Anche l'Esperienza, Cattedratico Primario in questa Vniuersità del Mondo con le sue dimostrationi dell'annichilatione di tante Monarchie, che risplendettero in esso, ne insegna, che quella di Francia non meno di quella degli Assiri, Caldei, Medi, Greci, Parthi, e Romani si fabricò di materia corruttibile, e tanto facile à patire alteratione, e mutatione nel suo essere, come i corpi, che sono di materia liquida, e flussibile, e se le Stelle sono picciole Sfere, ò palle, che vanno rotando pe' liquidi campi del Cielo

co'l

co'l moto, che Dio prescrisse loro, quando le creò con le sue particolari qualità, ò con quello che dà loro l'Angelo particolare, che per altrui parere è loro assistente, senza che in quello vi sia altra dipendenza dal Cielo, e senza che in esso sieno fisse, che è ciò, che con vniuersale approuatione affermò *Hieron. Vielmus in lectionib. Theologicis de sex diebus, lect. 18. pag. 222.* così ancora le Signorie, che dagli Antichi furono venerate come raggi celesti della Corona di Francia, poterono con ogni facilità passare dal suo Dominio à quello d'vn' altro, perche non le erano state date, affinche fossero in essa perpetue, ò perche non stassero sottoposte all' ordine del solo moto di quella diuina Prouidenza, della quale è proprio, *Regna transferre de gente in gentem*; e chi negasse questo sarebbe non meno sospetto d'heresia di quello, che anticamente erano quelli, come riferisce il *Vielmo*, che affermauano il Fermamento essere di materia stabile, e dura, e le Stelle fisse in esso; perche con questo verrebbe à negarsi à Dio la giuridittione superiore, ch'egli si è riseruata, per la distributione di questi beni. E se nel nostro Emispero si videro in differenti tempi risplendere noue Stelle, oltre le mille, e ventidue, che annouerarono gli Astrologi antichi, perche sarà egli stato impossibile, che'l

Cielo

Cielo Augustissimo della Monarchia di Spagna venisse ad essere illuminato dallo splendore di Dominij, che giammai si erano veduti ne' registri della sua potenza, ancorche fossero prima stati ornamenti della Francia? poiche non si troua, che Dio habbia fatto à suo fauore alcuna particolare primogenitura di quello, che venne à possedere. Mi prometto similmente aumenti tali della Monarchia di Spagna nell' auuenire, senza che mi possano persuadere il contrario i moderni progressi, che vantano cotanto i partiali di Francia, li quali appresso di me sono inditij, che la loro fortuna sia molto vicina alla caduta, per hauermi insegnato il Filosofo, che *Omnis motus est in fine velocior*. Oltre l'hauer imparato da' nostri Alfonsini, che lo stesso Cielo Stellato, che corre *per motum raptus*, non tiene questo per proprietà, ma *per accidens*, e che'l moto suo proprio, & ordinario è quello, che chiamano *motum trepidationis*.

FINE.

ERRORI.	CORRETTIONE.
Carte	
1 e ordinario	& ordinario
8 altretante	altrettante
12 Alamani	Alamanni
44 como	come
44 tener le Royaume	tenir le Royaume
44 est Milanois	est le Milanois
45 concessæ Ottonem	concessæ per Ottonem
53 essi già, priui	essi, già priui
53 soggettar, questa parte	soggettar questa parte,
53 Vgo Groitius	Vgo Grotius
63 sacram ancoram	sacram Anchoram
101 conchiuderc	conchiudere
107 limitatione	limitatione
126 à tutte le quali	à tutte le quali cose
186 per esser nato	per esser nati